

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

### 84° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 13
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 25
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 35
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 41
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 59
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 65
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 71
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 74
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 78

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 6 <sup>a</sup> (Finanze) .....	<i>Pag.</i> 5
3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione - Senato) e III (Affari esteri e comunitari - Camera) .....	» 11

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 81
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 3

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i> 87
RAI-TV .....	» 92
Informazione e segreto di Stato .....	» 101
Riforma tributaria .....	» 102

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	<i>Pag.</i> 114
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri .....	» 115

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i> 116
--------------------	-----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

35ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELEGRINO

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 36, contro il senatore Innocenti per il reato di cui agli articoli 323, primo e secondo comma, e 110 del codice penale (abuso d'ufficio).

(R 135, C 21ª, 35º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore INNOCENTI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori MAISANO GRASSI, PINTO, SAPORITO, FILETTI e PREIONI, nonché il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Innocenti, prendono la parola i senatori MORA, COVI, SAPORITO, FABJ RAMOUS, MAISANO GRASSI, PINTO, FILETTI, PREIONI, FRANCHI, DIONISI, SELLITTI, DI LEMBO e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di rinviare il seguito dell'esame del documento, onde consentirne una trattazione congiunta con il *Doc. IV*, n. 42, concernente materia analoga.

2) *Doc. IV*, n. 30, contro il senatore Zito per i reati di cui agli articoli 110, 416-*bis* del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (associazione di tipo mafioso; turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali).

(R 135, C 21ª, 36º)

Il Presidente PELEGRINO espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore ZITO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori PINTO e PREIONI.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992**

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MACCANICO**

*Interviene il sottosegretario per le finanze Carta.*

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali**

(Parere ai Ministri dell'interno e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), c), e), f), e g) della legge 23 ottobre 1992, n. 421: esame e rinvio)  
(R 139 B, R 69<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

Ha la parola il senatore SCHEDA, relatore per la Commissione finanze, il quale riferisce alle Commissioni riunite in merito alle disposizioni contenute nei titoli I, II e III dello schema di decreto legislativo.

Egli sottolinea, in via preliminare, che il testo sottoposto dal Governo al parere delle Commissioni parlamentari risulta perfettamente in linea con i principi e criteri direttivi previsti nella legge di delega n. 421 del 1992.

In particolare, risultano pienamente attuate le norme di delega concernenti l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, con la quale viene conferita ai comuni un'autonomia impositiva particolarmente ampia, restituendo al principio della responsabilità anche i centri di spesa periferici. Il gettito previsto da tale imposta viene indicato in 3.000 miliardi per ogni punto millesimale ed appare congruo a garantire questo mutamento dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed enti locali.

Le disposizioni che danno attuazione alla delega in materia di istituzione dell'ICI sono contenute negli articoli da 1 a 18 dello schema di decreto legislativo.

In particolare l'articolo 5 disciplina la base imponibile dell'imposta. A tale proposito occorre sottolineare che con riferimento ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato non in base al criterio della capitalizzazione delle rendite catastali, ma in base a quello già sperimentato in sede di imposta straordinaria sugli immobili (ISI): e cioè quello dell'assunzione dei costi, contabilizzati, di acquisizione del bene rivalutati con coefficienti analoghi a quelli previsti per la detta imposta straordinaria. Tale scelta è consentita dalla legge di delega laddove essa fa riferimento generico al «valore comparativo» in caso di non avvenuta iscrizione al catasto dei fabbricati.

Per quanto riguarda poi la determinazione dei valori dei fabbricati e delle aree fabbricabili permangono tutte le perplessità espresse già in sede parlamentare con riferimento alla determinazione delle rendite catastali ed alla definizione del valore delle aree fabbricabili.

Le aliquote dell'imposta sono indicate nell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo. Con riferimento a tale aspetto un approfondimento merita la mancata fissazione, nelle norme delegate, dei casi in cui è data facoltà agli enti locali di applicare l'aliquota massima del 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio: in proposito occorre riconoscere che le cause che possono indurre i comuni a fare ricorso a questa leva fiscale non sono riconducibili ad una casistica prevedibile, eccezione fatta per i casi di dissesto finanziario dichiarato. Conseguentemente l'impostazione seguita dal legislatore delegato è da condividere senza riserve.

I casi di esenzioni dall'ICI sono indicati nell'articolo 7 dello schema di decreto. Vengono recepite quasi integralmente le disposizioni previste nella legge di delega; occorre sottolineare che in merito all'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), la 6ª Commissione ha già rilevato la possibilità che con tale norma si venga a determinare un trattamento di favore per quei proprietari di immobili i quali, avendo locato un fabbricato ad un ente non commerciale che svolge le attività indicate alla predetta lettera i), verrebbero ad essere esentati dal versamento dell'imposta.

Di particolare interesse sono le norme contenute negli articoli 10 ed 11 dello schema di decreto legislativo e riguardanti le modalità ed i tempi di versamento dell'imposta, le modalità ed i tempi di dichiarazione dei fabbricati, aree e terreni, nonché le modalità di liquidazione dell'imposta e le procedure di accertamento.

Occorre sottolineare che al fine di semplificare le modalità applicative dell'imposta viene individuato un modello unico per tutto il territorio nazionale e, per quanto concerne i termini di presentazione delle dichiarazioni, vengono previsti gli stessi termini stabiliti per le dichiarazioni dei redditi. Lo scambio dei dati tra comuni ed Amministrazione finanziaria costituiscono l'altro elemento qualitativamente impor-

tante per conseguire un valido sistema operativo per l'applicazione del nuovo tributo. Tuttavia, appaiono fondate anche le proposte di integrazione del testo del decreto legislativo avanzate dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). Infatti, secondo l'ANCI, il sistema di esazione, per poter funzionare al regime ottimale, dovrebbe essere affidato in via istituzionale e continuativa ai concessionari del servizio di riscossione. L'elevato grado di informatizzazione ormai raggiunto dal sistema è garanzia di successo per l'auspicata costituzione di una «anagrafe patrimoniale» per ciascun comune. La gestione telematica del sistema potrà fornire per i singoli enti, elenchi riepilogativi delle riscossioni effettuate secondo indicatori «anagrafici» e per ubicazione d'immobile in modo da consentire la verifica incrociata tra contribuenti e patrimonio immobiliare.

La piena e più efficace utilizzazione - continua l'oratore - delle potenzialità in atto già disponibili del sistema dei concessionari richiederebbe, peraltro, il riconoscimento di un compenso più elevato di quello previsto nello schema di decreto legislativo. Infatti, il previsto compenso dello 0.30 per cento del gettito, senza la previsione di un importo minimo e massimo, non appare remunerativo con riferimento alle operazioni di importo minore, che costituiranno parte notevole del complesso delle operazioni affidate ai concessionari.

Il relatore Scheda riferisce poi sulle disposizioni contenute nel Titolo II relative alla istituzione di tributi di competenza provinciale.

Anche in questo caso lo schema di decreto legislativo opera la piena attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge di delega n. 421 del 1992.

In particolare lo schema di decreto prevede l'istituzione di un tributo a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative per l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni inquinanti, nonché la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Viene prevista infatti un'imposizione addizionale sulla tassa dei rifiuti solidi urbani.

Lo stesso schema di decreto disciplina l'istituzione di un'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.

Di importanza non trascurabile, anche sul piano dei principi, è la scelta dei settori nei quali l'autonomia impositiva delle province è abilitata ad incidere. Si tratta infatti dei settori più direttamente collegati al ruolo istituzionale di tali enti locali e cioè l'ambiente e, indirettamente, la viabilità. I meccanismi di determinazione e riscossione delle nuove imposte rispondono pienamente alle esigenze di semplicità, rapidità ed efficienza che si richiedono in questi casi.

Le disposizioni contenute nel Titolo III dello schema di decreto legislativo danno attuazione ai principi ed ai criteri direttivi di delega

contenuti nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992.

Le misure introdotte trasferiscono alle regioni a Statuto ordinario la residua tassa automobilistica erariale, nonché la soprattassa sui veicoli a motore diesel e la tassa speciale sui veicoli a GPL o gas metano. Nulla viene innovato con riferimento alla gestione di tali tributi che resta attribuita alle competenze dell'ACI e dell'Ufficio del registro. Il gettito aggiuntivo di cui beneficieranno le regioni a Statuto ordinario, previsto nell'ammontare di circa 3.550 miliardi, sarà compensato dalla contestuale riduzione di pari importo del fondo comune regionale.

Il relatore conclude il suo intervento auspicando che le Commissioni riunite possano approfondire i punti evidenziati nella relazione affinché il dibattito che si svilupperà in sede parlamentare venga a tradursi in iniziative politiche concrete ed utili, con l'obiettivo di contribuire al superamento del difficile e delicato momento che il Paese si trova ad affrontare.

Il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione RIVIERA, precisato di soffermarsi sul titolo IV del decreto legislativo, concernente i trasferimenti erariali agli enti locali e le loro modalità di distribuzione, illustra il contenuto del Capo I di tale titolo osservando che all'articolo 28 viene indicato il quadro complessivo dei trasferimenti erariali, che per il fondo ordinario e per quello perequativo prevedono dotazione identiche a quelle del 1992 tenuto conto degli effetti del decreto-legge n. 333. I successivi articoli 29, 30 e 31 definiscono i contributi ordinari e perequativi per le amministrazioni provinciali, comunali e per le comunità montane, mentre l'articolo 32 si riferisce ai contributi per gli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati. L'articolo 33, infine, riguarda la copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

Il Relatore prosegue soffermandosi sul contenuto del Capo II, relativo alla disciplina dei trasferimenti erariali. Precisa che l'articolo 34 stabilisce che lo Stato concorrerà al finanziamento delle amministrazioni locali attraverso un fondo ordinario, un fondo consolidato e un fondo perequativo, le cui modalità di funzionamento sono descritte negli articoli successivi. Fa anche presente che sono previste specifiche disposizioni per le certificazioni dei consorzi ed un nuovo sistema di controlli per gli enti locali che versino in situazioni strutturalmente deficitarie. L'articolo 46 definisce, infine rigorose regole di autofinanziamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito, con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo, osserva che l'inserimento in un'unica norma, sia pure con sanzioni differenziate, della omissione e della tardività del versamento dell'imposta, appare non corretto. Ricorda, a questo proposito, che la 6<sup>a</sup> Commissione aveva indicato la necessità di distinguere con nettezza le due posizioni tenendo conto del fatto che il



contribuente che versa l'imposta tardivamente manifesta comunque la propria volontà di adempiere all'obbligo di legge.

Il sottosegretario CARTA ritiene che sia comunque indispensabile stabilire un limite per il tardivo versamento dell'imposta. Dichiara, di essere comunque disponibile ad una correzione del testo.

Il senatore RUFFINO osserva che la vera distinzione che occorre considerare è quella tra il tardivo o mancato pagamento e la tardiva o mancata dichiarazione. Un chiarimento andrebbe pertanto fornito con riferimento al comma 2 dell'articolo 14.

Il senatore TRIGLIA, sottolineata la grande rilevanza dell'imposta comunale sugli immobili, che inciderà al 70 per cento sulle finanze locali, ritiene che è indispensabile assicurare una assoluta correttezza nel comportamento delle amministrazioni locali. Condivide l'osservazione del relatore concernente l'utilizzazione di un servizio di riscossione, ma osserva che esso dovrà comunque garantire la predisposizione di una banca dati da mettere a disposizione dei comuni e dell'ANCI al fine di consentire un controllo analitico della regolarità dei versamenti. Si riserva di presentare sul punto proposte specifiche.

Con riferimento ai versamenti residuali per il 1992, condivide la scelta di utilizzare la media dell'INVIM, ma fa presente che i comportamenti differenziati degli uffici delle imposte richiedono l'adozione di adeguate misure di riequilibrio.

Si sofferma, infine, sul comma 5 dell'articolo 41, rilevando che il riferimento, ivi contenuto, alla programmazione regionale prevista dall'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, rischia di non consentire l'uso dei contributi assegnati agli enti locali per opere certamente necessarie come, ad esempio, le manutenzioni straordinarie. La norma, pur mantenendo il riferimento alla programmazione regionale, dovrebbe quindi prevedere una maggiore flessibilità.

Il senatore GAROFALO sottolinea come le disposizioni contenute nell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo non appaiano pienamente coerenti con i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delega ed in particolare, con i criteri di cui al n. 3, lettera a), comma 1, dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992. In particolare il legislatore delegante, al fine di introdurre un principio di elasticità nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ha stabilito che le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, vengano rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari.

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo prevedono, invece, una mera facoltà, da parte del Ministro delle finanze, di procedere a tale rivalutazione delle rendite catastali. Chiede infine al Presidente di definire il programma dei lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente MACCANICO ricorda che il termine stabilito per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite, è fissato per il 17 dicembre. La seduta odierna e quella prevista per il giorno successivo potrebbero risultare sufficienti al fine dell'espressione del parere. Tuttavia, nel caso in cui le Commissioni volessero approfondire il dibattito, vi sarebbe tempo per fissare ulteriori sedute anche nel corso della settimana seguente.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

**2<sup>a</sup> Seduta congiunta**

**con la**

**III Commissione (Affari esteri e comunitari)  
della Camera dei deputati**

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione (Affari esteri, emigrazione)  
del Senato della Repubblica*

**FANFANI**

*Interviene il Ministro degli affari esteri Colombo.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R 33 0 04, R 94<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

Il senatore STAGLIENO chiede, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista.

Il presidente FANFANI avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni aderiscono alla richiesta.

### **COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

#### **Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul Consiglio Europeo di Edimburgo**

(R 46 0 03, R 94<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

Il presidente FANFANI ricorda che, in occasione della discussione del disegno di legge concernente il Trattato di Maastricht, il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a riferire preventivamente in Parlamento i propri orientamenti in vista degli incontri intergovernativi. Per tale ragione i Presidenti delle Commisio-

ni esteri dei due rami del Parlamento hanno concordato con il ministro Colombo la possibile sede delle comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo di Edimburgo, convenendo sull'opportunità di una seduta congiunta delle due Commissioni.

Dà quindi la parola al Ministro degli affari esteri per la sua relazione introduttiva.

Il ministro COLOMBO espone alle Commissioni congiunte gli orientamenti del Governo italiano sulle questioni iscritte nell'agenda dei lavori del Consiglio europeo di Edimburgo.

Segue il dibattito, in cui intervengono il deputato FRACANZANI, il senatore BERNASSOLA, il deputato PANNELLA, il senatore MIGONE, il senatore ANDREOTTI, il senatore ORSINI, il senatore STAGLIENO, il senatore DE MATTEO, il senatore Arduino AGNELLI, il deputato BERSELLI, il senatore PICCOLI, il senatore POZZO e il deputato SALVADORI.

Il ministro COLOMBO svolge poi la sua replica.

Il presidente FANFANI rivolge un cordiale ringraziamento al Ministro e a tutti i parlamentari intervenuti.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

51ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
MACCANICO*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Madaudo.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (832)**

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore CABRAS fa presente che il provvedimento in titolo, reiterativo di precedenti analoghi decreti-legge, è volto ad adeguare il trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate a quello già riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e a sanare le spese e le attività connesse alla partecipazione italiana alla missione militare nel Golfo Persico protrattasi oltre la data del 31 marzo 1991.

Ritiene che, anche se potrebbero essere mossi rilievi sulla disomogeneità del provvedimento, in considerazione del fatto che le misure in esso contenute derivano da precedenti autorizzazioni del Parlamento e sono in effetti già operative, sia opportuno esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 469.

**Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833)**

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce il relatore CABRAS, il quale, sottolineato che il provvedimento in titolo riguarda misure finalizzate a fronteggiare le conseguen-

ze sociali della difficile situazione economica, osserva che con il comma 1 dell'articolo 1 si introduce una modifica di carattere meramente procedurale nell'*iter* di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi in cui la crisi aziendale riguardi un'impresa con un numero di lavoratori superiore a 500 e che, con il comma 2 dello stesso articolo, si stabilisce che la nuova procedura ha effetto immediato con conseguente sospensione dei provvedimenti di mobilità stabiliti dalla legge n. 223 del 1991.

Ritiene pertanto che sia evidente il carattere di urgenza e di necessità del decreto-legge e raccomanda l'approvazione di un parere favorevole.

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e d'urgenza del decreto-legge n. 472.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA**

(Osservazioni alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)

(R 139 B, R 65ª, 1ª)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il senatore RUFFINO, premesso di concordare con quanto affermato dal relatore Acquarone nella precedente seduta della Commissione, osserva che il programma di riordino delle partecipazioni statali predisposto dal Governo si prefigge gli obiettivi di valorizzare le partecipazioni pubbliche e di contribuire alla riduzione del *deficit* dello Stato. Desti notevole preoccupazione la situazione dell'indebitamento finanziario degli enti pubblici ed, in particolare, di IRI, ENI ed ENEL. Anche se deve essere considerato che essa deriva in parte da fattori di carattere congiunturale ed internazionale, è evidente che l'ammontare dell'indebitamento (che nel caso dell'ENEL è addirittura superiore al fatturato e per l'IRI ha raggiunto un livello molto prossimo ad esso) è significativo di difficoltà gestionali di carattere strutturale.

Ritiene che la strada indicata nel programma di riordino sia quella più opportuna, anche perchè con essa potranno essere recuperati circa 27 mila miliardi da utilizzare per il miglioramento della finanza pubblica. Dovrà essere poi approfondito il problema della dismissione di alcune attività chimiche e cantieristiche che, in un recente passato, furono rilevate dalle partecipazioni statali. In particolare, con riferimento alla chimica, ricorda che lo Stato si impegnò in un oneroso acquisto di quote azionarie che ora dovrebbero essere rimesse sul mercato. Occorrerà anche valutare le implicazioni di carattere ambientale che, specie in alcune zone, potranno derivare da queste privatizzazioni e dovranno essere confermati e rispettati gli impegni che furono sottoscritti al momento del passaggio di quelle aziende in mano pubblica. In particolare il senatore Ruffino accenna al problema dell'ACNA di Cengio e dell'Agrimont di San Giuseppe di Cairo. Nella chimica fine, vi è una grave deficienza produttiva del nostro Paese, che

comporta un notevole aggravio nella bilancia dei pagamenti. In questo quadro non ha senso configurare eventuali chiusure di aziende, la cui produzione viene esportata per l'85 per cento.

Condivide quindi la formulazione di un parere favorevole ed auspica che i dissensi che si sono manifestati nella fase di elaborazione del programma di riordino possano essere risolti nell'interesse del miglioramento della situazione economica e del perseguimento di una maggiore competitività del sistema industriale italiano.

Il senatore GUERZONI dichiara di non nutrire perplessità sulle finalità generali del programma di riordino, ma di considerare con preoccupazione la non sufficiente chiarezza degli obiettivi e degli strumenti individuati dal Governo. In particolare, ricorda che le partecipazioni statali avevano il compito di promuovere lo sviluppo dell'economia e di indirizzare gli investimenti verso settori economici o zone del paese nei confronti dei quali lo Stato individuava la necessità di concreti interventi. A prescindere dal giudizio su come questo compito sia stato eseguito, si deve rilevare che il Governo non ha ancora chiarito se al superamento del sistema delle partecipazioni statali deve conseguire la individuazione di altri strumenti finalizzati al perseguimento di analoghi obiettivi o se, invece, si ritengano sufficienti le sole politiche di bilancio.

A suo avviso, l'esperienza di altri paesi e le esigenze del nostro sistema economico (a cominciare da quelle del Mezzogiorno) indicano la necessità di strumenti di intervento ulteriori rispetto a quelli di carattere finanziario o monetario. In ogni caso, questa questione appare di enorme importanza e non può essere accantonata nel momento in cui si predispongono il programma di riordino delle partecipazioni statali. Per tale motivo, dichiara di astenersi sulla proposta di parere favorevole.

Il presidente MACCANICO, in sostituzione del relatore Acquarone, replica brevemente agli intervenuti. Rileva, innanzitutto, che gli impegni europei derivanti dal Trattato di Maastricht, impongono allo Stato di limitare gli interventi di sostegno all'industria ai soli aiuti per risolvere squilibri di natura territoriale e che la situazione di indebitamento degli enti rende indispensabile perseguire una linea di autofinanziamento. Tali scelte sono adottate con coerenza nel programma di riordino e da esse discende la necessità di avviare le privatizzazioni. È apprezzabile, da questo punto di vista, che siano state poste subito sul mercato quelle attività che appaiono maggiormente appetibili e che si siano individuate le fasi ulteriori per la privatizzazione delle altre.

Precisa, con riferimento ai rilievi del senatore Guerzoni, che la sede più idonea per individuare nuovi strumenti finalizzati allo sviluppo economico del nostro paese sarà quella in cui si rifletterà - tenendo conto dei vincoli comunitari e del bilancio non positivo dell'esperienza delle partecipazioni statali - sulla politica industriale e sui nuovi interventi per il Mezzogiorno.

Ritiene, in conclusione, che la Commissione possa adottare un parere favorevole in cui sia sottolineato che gli strumenti prospettati nel

programma per la gestione delle privatizzazioni non pongono problemi di costituzionalità. Si potrebbe anche osservare, come proposto dal senatore Acquarone, che il riferimento alla vendita delle concessioni, contenuto nel programma, non appare chiaro, anche in relazione alle conseguenze che può determinare sulle politiche tariffarie.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere per le Commissioni riunite 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-B)**, approvato dal Senato, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante all'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri; Mancino ed altri; Gava ed altri; Acquaviva ed altri; Pontone ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione  
(Esame e rinvio)

Il senatore MAZZOLA illustra il provvedimento, dando conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, alcune delle quali gli paiono di carattere meramente formale. Le variazioni di maggiore rilievo rispetto al testo precedentemente approvato sono essenzialmente due. La prima concerne la possibilità che la Commissione sia rappresentata nella discussione dinanzi all'Assemblea da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi. Per effetto di tale nuova formulazione del comma 7 dell'articolo 1, a giudizio del relatore, il Comitato sarà però un organismo pletorico, composto da un numero di membri di poco al di sotto di quello dei componenti della Commissione stessa. La seconda modifica sostanziale apportata dall'altro ramo del Parlamento ha ad oggetto il comma 2 dell'articolo 2 e riguarda il regime degli emendamenti e dei subemendamenti al testo approvato dalla Commissione da parte delle rispettive Assemblee. Pur non ritenendo tali modificazioni migliorative del testo originariamente approvato dal Senato, il Relatore auspica comunque l'approvazione del disegno di legge costituzionale, onde evitare ulteriori lungaggini che ne rallentino ancora l'entrata in vigore.

Si apre il dibattito.

Il senatore COVATTA, pur concordando con il giudizio del relatore sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, non ne condivide tuttavia le conclusioni: la macchinosa procedura degli emendamenti rappresenta infatti, a suo avviso, un caso esemplare di eterogeneità dei fini. Rileva poi che ad alcuni deputati era già stata evidenziata l'infondatezza delle loro perplessità sull'originario testo del comma 2, relativamente alla proponibilità dei subemendamenti, giudizio, questo, condiviso dallo stesso Presidente della Camera dei deputati; la nuova formulazione del comma 2 è dunque dovuta essenzialmente alla cattiva



volontà dei componenti dell'altro ramo del Parlamento. Attraverso tale modifica, si è inteso evidentemente ritardare l'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale, avallando le affermazioni infondate di alcuni parlamentari, che hanno trovato eco in una campagna stampa, sviluppatasi nel corso degli ultimi tre mesi, secondo la quale la norma approvata dal Senato avrebbe dato luogo ad una procedura «blindata», in violazione dei diritti dei singoli parlamentari non facenti parte della Commissione bicamerale. Si sofferma quindi su un'altra modifica sostanziale apportata dall'altro ramo del Parlamento e riguardante la soppressione dell'ultimo periodo del citato comma 2, che prevedeva l'effettuazione a scrutinio palese di tutte le votazioni che si fossero svolte presso le due Assemblee. Su questo punto il Gruppo socialista non intende in alcun modo recedere e presenterà pertanto uno specifico emendamento volto a ripristinare l'originaria formulazione. L'approvazione del disegno di legge costituzionale da parte del Senato fu resa possibile per il senso di responsabilità manifestato da alcune forze politiche, che non insistettero sulle rispettive ed originarie posizioni: si pensi alle iniziali opinioni dello stesso Gruppo socialista a proposito della sottoposizione a *referendum* alternativo delle proposte di riforma approvate dalla Commissione. Egli stigmatizza pertanto l'atteggiamento della Camera dei deputati, non animato da uguale senso di responsabilità, precisando che il Gruppo socialista non potrà evidentemente confermare tale atteggiamento, anticipando quindi la presentazione di alcuni emendamenti. Anche talune correzioni di carattere formale introdotte dall'altro ramo del Parlamento andrebbero inoltre eliminate. Tale è, ad esempio, il caso delle modifiche agli articoli 3 e 5; appare inoltre superfluo l'articolo 7, concernente l'entrata in vigore della legge costituzionale.

Il senatore GUERZONI, premesso che i comportamenti diversi seguiti dai due rami del Parlamento discendono anche dalla differente composizione politica della Camera dei deputati rispetto al Senato, rileva che gli emendamenti introdotti sono stati per lo più causati dalle forti polemiche, quasi sempre ingiustificate, che hanno accompagnato la Commissione bicamerale fin dal suo insediamento. C'è da augurarsi perciò che alcuni dei pesanti meccanismi procedurali introdotti per effetto delle modificazioni dell'altro ramo del Parlamento restino disapplicati. Pur non condividendo completamente la posizione del senatore Covatta, non ne sottovaluta le argomentazioni, dandogli atto di grande senso di responsabilità manifestato nel corso del dibattito già svoltosi in Senato. Nel ritenere fondamentale che la Commissione bicamerale sia dotata quanto prima dei poteri referenti, auspica che l'approvazione del disegno di legge costituzionale possa aver luogo prima della interruzione dei lavori parlamentari per le festività natalizie.

Il senatore PONTONE si dichiara insoddisfatto del testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che presenta a suo giudizio manchevolezze analoghe a quello precedentemente approvato dal Senato. Non si fa ad esempio riferimento alla possibilità di un *referendum* alternativo tra più proposte di modifica, nè si prevede il

possibile svolgimento di un *referendum* a carattere preventivo, come proposto dal disegno di legge n. 603, d'iniziativa del Gruppo MSI-DN. Egli si riserva pertanto di presentare specifiche proposte emendative.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, pur non ravvisando modifiche migliorative rispetto al testo già approvato dal Senato, conviene sulla necessità di approvare tempestivamente il disegno di legge costituzionale, al fine di dare risposta ad una serie di speculazioni sviluppatesi attorno ai lavori della Commissione bicamerale. Reputa comunque opportuno che il seguito del dibattito si svolga successivamente alla presentazione degli emendamenti, già preannunciati da alcuni Gruppi.

Il senatore COMPAGNA rileva che lo stesso Relatore ha evidenziato come le modifiche introdotte risultino inutili o peggiorative del testo originario, e comunque tali da rendere più farraginoso il lavoro della Commissione bicamerale e delle Assemblee. Prima dell'estate - egli ricorda - il Parlamento ha votato atti di indirizzo finalizzati alla istituzione della Commissione bicamerale, e già in tale occasione non risultò facile conseguire un'intesa tra le due Camere. Dichiarò quindi di condividere le opinioni del senatore Covatta, rilevando che l'approvazione del testo del disegno di legge costituzionale da parte del Senato fu dovuta al senso di responsabilità di alcuni Gruppi, che acconsentirono a recedere dalle proprie posizioni iniziali per consentirne la tempestiva approvazione. Giacchè le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono tali da dar luogo alla presentazione di emendamenti, anticipa il proprio favore su proposte emendative finalizzate a ripristinare il riferimento allo scrutinio palese, ovvero a prevedere la possibilità di indire un *referendum* alternativo tra più disegni di legge costituzionale approvati dalla Commissione.

Dopo una breve precisazione del senatore MAZZOLA (con riferimento alle modalità di votazione, fa presente che la norma riguarda esclusivamente l'approvazione della legge elettorale) il presidente MACCANICO osserva che la Camera dei deputati è incorsa in un equivoco, giacchè la legge di riforma elettorale sarà quasi certamente esaminata non dalla Commissione bicamerale, ma dalle Commissioni affari costituzionali delle due Camere.

Interviene nuovamente il senatore COVATTA, rilevando che, allo stato, è possibile unicamente fare delle valutazioni di carattere politico circa i tempi di esame della riforma della legge elettorale e precisando che occorrerà rivedere la legislazione elettorale politica nell'osservanza del diritto costituzionale vigente e, successivamente, a seguito delle previste modifiche costituzionali, riesaminare altresì la normativa che regola lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative. In ordine alla soppressione del riferimento all'effettuazione di votazioni unicamente a scrutinio palese, egli deplora che la Camera dei deputati abbia potuto introdurre una simile modifica solo perchè il testo del Senato per questa parte contrastava con una norma del Regolamento interno di quella Assemblea.

Il presidente MACCANICO, richiamato il senatore Covatta ad un maggiore rispetto nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, pur non apprezzando le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, segnala l'importanza di ricercare una soluzione operativa. Nel sistema parlamentare statunitense, che prevede la riunione dei cosiddetti «*joint committees*», sarebbe possibile il conseguimento di una soluzione, una tale soluzione che non risulta purtroppo prospettabile alla luce del diritto parlamentare italiano. È peraltro opportuno che, prima dell'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge costituzionale, i Presidenti delle due Camere adottino le opportune iniziative, al fine di evitare una situazione di stallo. Per il momento, egli propone comunque di accogliere il suggerimento della senatrice D'Alessandro Prisco, rinviando il seguito dell'esame.

Conviene con tale proposta il senatore PONTONE, il quale ritiene che alcune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati non abbiano portata meramente formale. Nell'auspicare che, nel caso di specie, non si verifichi alcuna prevalenza di un ramo del Parlamento rispetto all'altro, si dice comunque favorevole all'effettuazione delle votazioni a scrutinio segreto, che tutelano maggiormente la libertà di espressione del singolo parlamentare.

A giudizio del senatore RUFFINO è assai incongruo che, mentre la Commissione bicamerale sta svolgendo un intenso lavoro, che l'opinione pubblica segue con attenzione, le Camere stiano ancora dibattendo sui poteri che a tale Commissione debbono essere attribuiti. Si corre infatti il rischio che essa concluda i propri lavori prima dell'approvazione del disegno di legge costituzionale. In questo quadro, egli dubita che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati siano tali da giustificare una nuova *navette* del provvedimento. Ritiene infatti rilevante unicamente l'avvenuta abrogazione della disposizione riguardante lo scrutinio palese, anche se, all'atto pratico, tale modificazione è forse destinata ad avere carattere marginale.

Dopo un breve intervento del presidente MACCANICO (fa presente che le sole norme per l'elezione delle Camere sarebbero sottratte all'esame della Commissione bicamerale), il senatore RUFFINO, riprendendo il proprio intervento, auspica che il disegno di legge costituzionale giunga alla conclusione del proprio *iter* in Senato prima della interruzione dei lavori parlamentari per le festività natalizie. Manifesta quindi perplessità, a titolo personale, sull'articolo 3, che non prevede la possibilità di *referendum* alternativo, esprimendo preoccupazione che le proposte della Commissione bicamerale, di fronte all'ondata di qualunquismo che esiste nel Paese, possano non ricevere l'approvazione dei cittadini. Nella situazione attuale, il *referendum* confermativo è destinato a trovare forti opposizioni: non a caso già da parte di taluno si parla di «papocchi» adottati per sostenere il sistema dei partiti.

Il presidente MACCANICO, dato conto al senatore Covatta dell'avvenuta sua presentazione degli emendamenti 2.1 e 3.1, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 7, C 1<sup>a</sup>, 13<sup>o</sup>)

Il senatore MAZZOLA lamenta che lo schema di decreto legislativo in materia sanitaria, attuativo della delega al Governo di cui all'articolo 1 della legge n. 421 del 1992, sia stato assegnato alla Commissione sanità, previa osservazioni delle sole Commissioni bilancio ed istruzione, e non anche della Commissione affari costituzionali, rilevando che in alcuni punti tale atto sembra censurabile per eccesso di delega.

Il presidente MACCANICO, nel condividere le considerazioni del senatore Mazzola, assicura che rappresenterà tale posizione alla Presidenza del Senato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MACCANICO avverte che, a causa della concomitante riunione dei Comitati ristretti della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, la seduta della Commissione, già fissata per domani, 10 dicembre, alle ore 9,30, è differita alle ore 12. Resta comunque ferma l'odierna convocazione pomeridiana della Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

**52<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MACCANICO**

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (786)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore SAPORITO illustra il provvedimento, che reitera il precedente decreto-legge n. 381, non convertito per scadenza dei termini costituzionali, recependo anche le modifiche introdotte dalla Commissione. Il decreto-legge n. 439 risponde ad una precisa esigenza di moralizzazione dell'attività politico-amministrativa, fortemente sentita dall'opinione pubblica. Si è infatti andata instaurando una prassi di proroga degli organi amministrativi che, in ossequio ad un principio di

continuità dell'azione dei pubblici poteri, ha finito per rendere incerta la scadenza effettiva degli organi stessi. La sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1992, relativa alla legittimità di una norma della regione Sardegna, ha stabilito alcuni principi che il decreto-legge intende attuare. In particolare, viene stabilito che la cosiddetta *prorogatio* di fatto non costituisce una regola valevole in via generale per gli organi amministrativi e che il superamento sistematico dei termini di scadenza degli organi pubblici viola il principio di riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, definito all'articolo 97 della Costituzione. Dopo aver descritto il contenuto del decreto-legge, il relatore fa notare che, all'articolo 8, che contiene le norme finali e transitorie, il termine per la ricostituzione degli organi amministrativi già scaduti ed operanti in proroga di fatto, fissato in 75 giorni nel precedente decreto, viene ora ridotto a 45, nell'intento di evitare l'eccessivo prolungarsi di una situazione transitoria che contrasterebbe con gli stessi motivi di urgenza che stanno alla base del provvedimento. La conversione del decreto rappresenterà un momento di impegno concreto delle istituzioni per l'avvio di un'opera complessiva di moralizzazione. In questo quadro, sarebbe a suo avviso opportuno che la Commissione cogliesse questa occasione per condurre una analisi sugli organi a carattere monocratico che non risultano sottoposti ad alcuna scadenza: tale è il caso, ad esempio, del Governatore della Banca d'Italia e del Presidente dell'IMI. Egli ricorda inoltre che, nel corso del dibattito sul precedente provvedimento d'urgenza, la Commissione respinse alcuni emendamenti relativi alla disciplina delle nomine ai vertici delle Casse di risparmio, in quanto affrontavano un tema oggetto di una iniziativa referendaria. Si chiede pertanto se possa ritenersi oggi ancora presente questa condizione ostativa, o se non sia opportuno affrontare l'argomento introducendo emendamenti al disegno di legge di conversione.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si sofferma in particolare sull'articolo 8 del decreto-legge n. 439, la cui nuova formulazione in parte riecheggia un emendamento presentato dal Gruppo PDS al precedente decreto-legge n. 381. Dubita però che, nel caso di specie, la norma si riferisca alle Casse di risparmio, anticipando pertanto che la sua parte politica riproporrà una analoga proposta emendativa.

Il presidente MACCANICO, nel sintetizzare le questioni poste dal Relatore, ritiene il problema delle cariche prive di scadenza delicato e complesso, ma non attinente alla materia disciplinata dal decreto-legge in conversione. Il tema della incidenza della norma di cui all'articolo 8 rispetto ad uno dei quesiti referendari andrebbe invece approfondito, acquisendo gli opportuni chiarimenti anche da parte del rappresentante del Governo. A tale scopo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Concorda con tale proposta, a nome del suo Gruppo, il senatore RIVIERA.

Il relatore SAPORITO reputa che il Governo debba altresì fornire chiarimenti in ordine alle categorie di enti interessate dalla proroga disposta dal decreto-legge.

Il presidente MACCANICO fa notare che il comma 1 dell'articolo 9, in materia di adeguamento della normativa regionale, sembrerebbe avere la portata di una norma-quadro rivolta alle regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Russo Michelangelo ed altri: Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431)**

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il senatore RUFFINO, rilevando che lo Statuto speciale della Regione siciliana è stato redatto prima dell'approvazione della Costituzione e necessita pertanto di una revisione, sia per esigenze di coordinamento con le norme costituzionali, sia per aggiornarne alcuni aspetti, oramai superati per effetto delle successive modifiche legislative. In questo quadro, il disegno di legge affronta il problema della disciplina dello scioglimento dell'Assemblea regionale, proponendo una modifica della vigente disciplina, sia sotto il profilo delle fattispecie che ne costituiscono il presupposto, sia sotto quello procedurale. Poiché l'attuale formulazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale limita la possibilità di scioglimento dell'Assemblea alla persistente violazione dello Statuto stesso, si propone una normativa analoga a quanto disposto dall'articolo 126 della Costituzione, con l'aggiunta di una particolare disposizione per i casi in cui non si provveda all'elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza della carica, ovvero, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. Dopo aver espresso dubbi su tale previsione, il Relatore si sofferma sul secondo tema affrontato dal provvedimento, che attiene alla elezione del Presidente della Regione e degli assessori regionali, per i quali l'articolo 9 dello Statuto prevede l'elezione a scrutinio segreto. Il disegno di legge in esame intende invece introdurre il voto palese, sfalsando altresì il momento dell'elezione del Presidente da quello della Giunta, in modo che l'Esecutivo regionale risulti eletto su proposta del primo, ed ammettendo infine la possibilità che gli assessori possano anche non far parte dell'Assemblea regionale. Nel segnalare il grande rilievo della iniziativa legislativa, il Relatore reputa opportuno acquisire tempestivamente il richiesto parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché promuovere eventualmente un incontro con il Presidente della Regione Sicilia.

Si apre il dibattito.

Il senatore SAPORITO, premesso che il provvedimento intende aggiornare lo Statuto speciale della Regione siciliana, la cui redazione precede l'approvazione della Costituzione, fa notare che l'iniziativa

legislativa tiene conto sia del dettato dell'articolo 126 della Costituzione che di talune previsioni della legge n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento degli enti locali. Andrebbe comunque a suo giudizio approfondito il primo comma dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che lo scioglimento dell'Assemblea regionale possa essere disposto, tra l'altro, per persistenti violazioni dello Statuto, ovvero per gravi e persistenti violazioni di legge, non risultando a suo giudizio chiaro in che cosa le due fattispecie si differenzino. Avanza altresì dubbi sull'ultimo comma dell'articolo 2, che rende possibile la nomina di assessori non facenti parte dell'Assemblea regionale.

Anche il senatore MAZZOLA manifesta perplessità su tale ultima disposizione, reputando opportuno che la Commissione attenda le risultanze dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, con specifico riferimento a quanto da essa stabilito in ordine alla forma di governo regionale. È infatti evidente che tale delicata questione andrà esaminata non con riferimento ad una singola regione, bensì nella sua interezza.

La senatrice BARBIERI nota come il disegno di legge costituzionale intende da un lato adeguare lo Statuto alle norme costituzionali e dall'altro costituire un vero e proprio passo in avanti, in quanto interpreta anche le tendenze del recente dibattito parlamentare. Le preoccupazioni del senatore Mazzola sono tuttavia comprensibili: è perciò opportuno attendere l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ed acquisire chiarimenti da parte del Presidente della Regione Sicilia.

Interviene nuovamente il senatore SAPORITO, notando che il provvedimento riproduce solo in parte il dettato dell'articolo 126 della Costituzione, che dovrebbe a suo giudizio costituire un parametro valevole anche per le regioni ad autonomia differenziata.

Dissente il presidente MACCANICO, rilevando che tale norma costituzionale è applicabile unicamente alle regioni a statuto ordinario, e che ciò costituisce uno degli elementi che hanno originato la presentazione del disegno di legge costituzionale in esame. Al fine di acquisire i richiesti chiarimenti da parte del Presidente della Regione ed il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonchè di esaminare l'intera questione alla luce di quanto convenuto in seno alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, viene disposto quindi il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## EMENDAMENTI

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-B)**, approvato dal Senato, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri; Mancino ed altri; Gava ed altri; Acquaviva ed altri; Pontone ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione

### Art. 2.

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Fino a cinque giorni» a «votazione di tali emendamenti», con le seguenti: «L'Assemblea, a richiesta dei proponenti, esamina esclusivamente gli emendamenti respinti dalla Commissione, ovvero presentati dalla Commissione medesima. Agli emendamenti presentati all'Assemblea possono essere proposti subemendamenti. Tutte le votazioni si effettuano a scrutinio palese».*

2.1

COVATTA, RIVIERA

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

### «Art. 3.

1. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, a *referendum* popolare. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei senatori possono chiedere che sia sottoposto a *referendum* anche il testo che ha accolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

2. È promulgato il testo che ha conseguito la maggioranza dei voti validi.

3.1

COVATTA, RIVIERA



## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

34<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

RIZ

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente RIZ, in sostituzione del senatore Romeo, riferisce sui profili di competenza della Commissione, ed in particolare sull'articolo 6 (Finanziamento degli espropri). Propone quindi l'emissione di un parere favorevole.

Concorda la Commissione.

**Cutrerà ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore COVI riferisce sulle modifiche che il provvedimento introduce negli articoli 942 (Terreno abbandonato dall'acqua corrente), 945 (Isole e unioni di terra), 946 (Alveo abbandonato) e 947 (Mutamento del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso) del codice civile e propone di esprimere un parere favorevole, sottolineando però - con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge - la necessità di tutelare gli effetti degli interventi, pur autorizzati dalla pubblica amministrazione, sui terzi. In altre parole, va fatta salva l'esperibilità dell'azione di risarcimento del danno di cui all'articolo 2043 del codice civile.

Il senatore FILETTI, concordando con quanto dichiarato dal senatore Covi, suggerisce di inserire nel testo del parere anche un richiamo, più generico, a forme di indennizzo.

Il RELATORE concorda con l'osservazione del senatore Filetti e la Commissione gli conferisce l'incarico di stendere un parere nel senso da lui indicato.

**Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente RIZ, in sostituzione del senatore Romeo, riferisce sui profili di competenza della Commissione, richiamando l'attenzione sulla singolare dizione di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, allorchè si attesta la validità ed efficacia «in particolare» di alcuni degli atti e provvedimenti adottati in base a precedenti decreti-legge non convertiti, come se esistessero livelli differenziati di validità ed efficacia giuridica. Propone quindi di suggerire alla Commissione di merito una diversa formulazione.

Passa poi alla disamina della previsione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto, nella parte in cui - riaffermata la validità dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa ad uso abitativo - contempla, nel caso di cessione della medesima prima del termine di cinque anni, il versamento della quota rimanente delle imposte di registro a suo tempo non pagate e in più il pagamento di una soprattassa pari al 30 per cento delle imposte stesse.

Il senatore FONTANA Albino interviene problematicamente sull'opportunità della soprattassa, giacchè la vendita della prima casa entro il quinquennio potrebbe anche scaturire da una necessità e non da un intento speculativo.

In senso favorevole alla conservazione del testo intervengono invece il senatore FILETTI e il presidente RIZ.

Dopo un intervento della senatrice SALVATO, che si dice contraria al termine di cinque anni, reputato eccessivo, la Commissione dà mandato al presidente Riz di stendere un parere favorevole con l'osservazione da lui dianzi formulata in relazione al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, e la seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 11,05).*

*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (795)**

**Pinto ed altri: Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)**

(Esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 617)

Riferisce, in luogo del relatore Bargi, il presidente RIZ, facendo in primo luogo presente come il decreto-legge n. 450 costituisca la sostanziale reiterazione del precedente decreto n. 385, decaduto: tuttavia il nuovo provvedimento recepisce in larga misura le proposte emendative formulate a suo tempo dal senatore Bargi al termine dei lavori del comitato ristretto. Peraltro - rispetto a tali proposte - mancano, nel nuovo testo governativo, una serie di articoli volti a creare, anche per i reati contro la pubblica amministrazione, una sorta di diritto premiale a favore di chi collabora con la giustizia: ciò ha costituito e costituirà indubbiamente fonte di discussione, stante la rilevanza politica, oltrechè giuridica, della materia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MASIELLO, rammentate le conclusioni cui era pervenuto il Comitato ristretto nella vigenza del precedente decreto-legge n. 385, ribadisce la sua netta opposizione all'uso distorto della custodia cautelare come strumento per ottenere confessioni. Propone inoltre di reintrodurre nel decreto le norme concernenti la legislazione premiale già elaborate dal senatore Bargi alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto sul citato decreto-legge n. 385.

Il senatore FILETTI prospetta l'opportunità di sospendere momentaneamente l'esame, giacchè reputa necessaria la presenza del relatore, che più di ogni altro ha approfondito i delicati problemi tecnici e politici sottesi sia al testo governativo che alle modifiche profilate dal senatore Masiello.

Il senatore CASTIGLIONE si dichiara contrario ad introdurre norme premiali, sia per una ragione di sostanza - in quanto esse potrebbero rappresentare un incentivo a delinquere anzichè dissuadere da condotte legali, risultando alla fine controproducenti - sia per una ragione generale di metodo e di correttezza costituzionale: è infatti condannabile la prassi di appesantire con l'aggiunta di norme sostanzialmente estranee alla materia originaria i decreti-legge che il Parlamento è chiamato a convertire.

Il senatore DI LEMBO riafferma una sua antica personale avversione verso norme che suscitano inevitabilmente divisioni come

quelle che, facendo leva sul «pentimento» degli imputati, rischiano di intralciare anzichè agevolare il cammino della giustizia.

Comunque la scelta politica a favore o contro il diritto premiale potrà essere eventualmente compiuta anche in Aula.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il presidente RIZ, prendendo spunto dalla mancata presentazione di emendamenti, per auspicare la più sollecita trasmissione del provvedimento all'Assemblea.

Il sottosegretario DE CINQUE chiede alla Commissione di non scalfire l'impianto normativo delineato anche al fine di garantire la maggiore efficacia possibile del decreto-legge che è già in vigore dal 20 di novembre.

Il senatore MASIELLO si dice comunque contrario al testo all'esame e preannuncia la presentazione di emendamenti in Assemblea. Anche il senatore FILETTI si riserva l'eventuale presentazione di emendamenti in Aula, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione dà infine mandato al senatore Bargi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 795 proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 617, e lo autorizza a richiedere, ove necessario, lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

### **35<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**RIZ**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 2<sup>a</sup>, 2<sup>o</sup>)

Il presidente RIZ pone in risalto l'esigenza di concludere nella corrente settimana la discussione su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione dal momento che, successivamente, le sedute di Assemblea per l'approvazione dei documenti di bilancio e del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria non consentiranno

verosimilmente di tenere altre riunioni nelle prossime settimane, fino alla pausa natalizia. In particolare sottolinea l'urgenza della conversione del decreto-legge concernente il trattamento dei detenuti affetti da AIDS, che - come l'altro provvedimento relativo alle misure interdittive e patrimoniali nei confronti di chi si è reso colpevole di reati contro la pubblica amministrazione, il cui esame è stato ultimato, sia pure con una certa fretta e in assenza del relatore, nella seduta antimeridiana - è stato reiterato ancora una volta dal Governo.

Il senatore BARGI fa presente, in qualità di relatore sul provvedimento di conversione del decreto-legge il cui esame è stato concluso stamane, di non aver potuto prendere parte alla seduta per un impegno politico improvviso ed inderogabile, nella convinzione che vi fosse spazio anche nei prossimi giorni per tale discussione, nel corso della quale avrebbe senz'altro presentato alcune proposte di emendamento di carattere tecnico-giuridico volte a migliorare il testo già ampiamente discusso dalla Commissione con riferimento al precedente decreto-legge; testo cui tuttavia il Governo si è attenuto solo in minima parte in sede di reiterazione.

Il presidente RIZ prende atto delle precisazioni del senatore Bargi e fa comunque presente che vi sarà ancora modo di concordare la presentazione di emendamenti migliorativi in Assemblea.

Il senatore PINTO, dal canto suo, prospetta l'opportunità di differire alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine d'anno la discussione sul disegno di legge n. 546, concernente la tutela della dignità e della libertà dei lavoratori contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, considerato che l'esame di tale provvedimento è ancora in corso presso la Commissione di merito.

Il senatore BRUTTI, a nome del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra, fa presente di essere disponibile ad un sollecito esame del decreto-legge concernente il trattamento dei detenuti affetti da HIV, a condizione che sia possibile, in una seduta da convocare già per domani, un compiuto esame delle proposte emendative che la sua parte politica si riserva di presentare.

Dopo ulteriori interventi del presidente RIZ e della senatrice SALVATO, che si esprime in senso molto critico nei confronti del provvedimento reiterato dal Governo con il decreto-legge n. 431, il senatore GUALTIERI fa rilevare che anche l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 519 concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage non presenta carattere d'urgenza, in quanto la Commissione affari costituzionali non ha in animo di concluderne l'esame nei prossimi giorni; anche tale argomento potrebbe dunque essere rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari.

Da ultimo il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza che la Commissione si pronunci in ogni caso con celerità almeno in ordine al disegno di

legge n. 769, più volte ricordato nella discussione: su tale materia del resto già si è già compiuto, in relazione a precedenti analoghi provvedimenti, un notevole approfondimento. D'altronde tale disegno di legge è già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, al termine dell'esame dei documenti di bilancio.

*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769)**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore COCO, ricordando come la presente sia la terza versione, poco modificata rispetto alle precedenti, di un decreto-legge che ha suscitato non poche critiche. Si deve a questo proposito anche rilevare come solo in minima parte siano state dal Governo recepite, nella nuova stesura, le indicazioni già fornite dalla Commissione in ordine ai decreti-legge precedenti, nn. 335 e 364 del 1992.

Passando ad esaminare analiticamente il testo, il relatore fa presente come qualche problema indubbiamente potrà crearsi riguardo alla sorte dei militari assunti a tempo determinato in base all'articolo 1, una volta scaduto il termine di un anno ivi previsto.

In ordine all'articolo 3, il quale concerne il tema più discusso e più drammatico, si deve rilevare come si tratti di una disposizione estremamente articolata, con molteplici fattispecie che non rendono agevole la valutazione di quale sarà la sua ricaduta pratica nell'ordinamento: resta fra l'altro il difetto già da lui denunciato nei decreti-legge precedenti della mancata previsione di un accertamento d'ufficio da parte del giudice circa lo stato di incompatibilità con l'ambiente carcerario.

Anche l'articolo 6 pone non lievi problemi di carattere generale, oltre che per la complessa architettura della norma, per l'obiettivo pericolo che essa possa rappresentare un fattore di elusione degli obblighi inerenti alla detenzione anche da parte di soggetti socialmente molto pericolosi.

Infine l'articolo 9, introdotto in sede di reiterazione, prevede una serie di norme attributive di gradi e attribuzioni al personale operante nei servizi delle tossicodipendenze delle Unità Sanitarie Locali decretandone di fatto la stabilizzazione attraverso concorsi interni riservati la cui selettività è tutta da dimostrare.

Conclude richiamandosi comunque, più in generale, alle considerazioni già ampiamente svolte nelle discussioni sui precedenti decreti decaduti.

Si apre la discussione generale nel corso della quale interviene per primo il senatore GUALTIERI, lamentando la congerie di norme diverse che, un poco alla volta, sono confluite in un provvedimento il quale, concepito per assicurare la possibilità di uscita dal carcere degli ammalati di AIDS ha finito per essere contenitore di disposizioni di ogni

sorta, non ultime quelle sul trattamento dei detenuti tossicodipendenti che dovrebbero invece figurare, più a buon diritto, in quel provvedimento di revisione generale della legge n. 162 del 1990 che il Governo, per bocca del Ministro Martelli, ha recentemente annunciato.

Per parte sua si dichiara comunque disponibile a non presentare nuovi emendamenti qualora la Commissione convenisse sulla riproposizione integrale all'Assemblea del testo già accolto per il decreto-legge n. 374.

La senatrice ZUFFA dissente dalla proposta testè avanzata dal senatore Gualtieri anche in ragione della presenza nel decreto-legge di parti completamente nuove: intende riferirsi in particolare all'articolo 9, che riguarda materia di competenza della Commissione sanità e che andrebbe soppresso, per venire semmai esaminato in una sede più appropriata.

Anche per quanto riguarda il trattamento dei detenuti colpiti da HIV il miglioramento rispetto alle precedenti versioni del decreto-legge è sostanzialmente irrisorio, perchè la nuova soglia minima fissata per consentire al magistrato (non obbligatoriamente ma esercitando un potere discrezionale) la liberazione del detenuto affetto da AIDS è comunque tale da riguardare solo malati gravissimi che necessitano di terapie non somministrabili loro in carcere e dunque, nella maggior parte dei casi, sono già fuori degli istituti penitenziari.

Infine la senatrice Zuffa sottolinea come anche le disposizioni in ordine al trattamento dei tossicodipendenti reclusi destino non poche perplessità e sul piano giuridico - in quanto sono evidentemente inapplicabili ad eventuali detenuti consumatori di droghe leggere - e sul piano pratico, per la impreparazione delle strutture di intervento comunitarie ad accogliere tali nuovi ospiti.

Interviene quindi la senatrice SALVATO che critica con forza il carattere confuso ed eterogeneo del provvedimento nel suo complesso e della disciplina sul trattamento dei reclusi affetti da HIV in particolare: infatti viene commesso al magistrato, dal nuovo articolo 286-bis dal codice di rito penale, un accertamento «sulla pericolosità del detenuto in riferimento alle sue attuali condizioni fisiche» che, evidentemente, esula dalle competenze e dalle capacità dei giudici.

Per quanto concerne poi l'articolo 9, sul quale la Commissione sanità non si è ancora pronunciata, il giudizio è comunque critico per l'assoluta estraneità rispetto alla pur variegata materia già contenuta nei precedenti decreti-legge. Lo stesso può sostanzialmente dirsi per gli articoli 6, 7 e 8 che, tra l'altro, stabilendo una sorta di legame istituzionale fra il carcere e le strutture di recupero rischiano di mettere in crisi soprattutto queste ultime: tali disposizioni andrebbero senz'altro soppresse, e vanno accomunate a molte altre in un giudizio radicalmente negativo sull'intero decreto-legge.

Il senatore MOLINARI, concordando con le senatrici Zuffa e Salvato, rileva con disappunto che vischiosità tecniche e politiche impediscono da più tempo alla Commissione giustizia di varare un testo compiuto ed organico. Ad esempio, reputa essere l'articolo 9 estraneo

alle competenze della Commissione, che non può dunque esaminarlo con il dovuto approfondimento; lo stesso si può dire per gli articoli 6, 7 e 8 che incidono proprio su quelle normative che la Commissione Giustizia non a caso ha licenziato due anni fa congiuntamente con la Commissione sanità.

Il senatore MASIELLO contesta l'ampiezza eccessiva della portata del decreto che affronta nei suoi 13 articoli numerose disposizioni estranee al tema principale: cita al riguardo gli articoli 1 e 2 - aventi ad oggetto l'assunzione temporanea di agenti di polizia penitenziaria - 6, 7 e 8 - relativi al testo unico sugli stupefacenti - 9 - riguardante i servizi per le tossicodipendenze delle U.S.L. - e 11, vertente sugli uffici giudiziari di Bolzano.

Al di là di tale critica circa il metodo seguito nella redazione del decreto, sono comunque contestabili anche diversi aspetti di merito dei residui articoli di un decreto più volte reiterato e sicuramente di modesta portata reale.

Il senatore COVI protesta, a nome del Gruppo repubblicano, contro la eterogeneità delle tematiche affrontate con il provvedimento e tuttora presenti nonostante le critiche formulate già riguardo la prima stesura del 13 luglio dalla Commissione, che si richiamò opportunamente al criterio di uniformità del contenuto dei decreti-legge quale fissato nella legge n. 400 del 1988.

Il senatore PREIONI abbandona l'Aula della Commissione in segno di protesta.

Il senatore CASTIGLIONE riferendosi ai dubbi posti dal relatore relativamente alla temporanea assunzione di mille unità nei ruoli della polizia penitenziaria, esclude che tali timori abbiano fondamento, attesa la dizione dell'articolo 2, comma 2, che prevede espressamente la risoluzione di diritto del rapporto di servizio decorso un anno. Passa poi a chiarire, in relazione all'articolo 3, che la nozione di pericolosità del detenuto è da intendersi riferita al pericolo di contagio rappresentato dal soggetto affetto da AIDS; si dichiara comunque a favore dell'accertamento obbligatorio per la ricerca dell'eventuale presenza di infezione da HIV nei confronti dei detenuti. Accoglie invece l'osservazione critica nei confronti dell'articolo 9, in ragione della sua estraneità alla globalità dei temi affrontati dal decreto, pur facendo presente che si tratta - per questa come per le altre disposizioni reputate eccentriche - di una norma finalizzata a migliorare i servizi dello Stato nel settore del controllo e della cura delle tossicodipendenze.

Il senatore PINTO, con riferimento alle disposizioni relative sull'assunzione temporanea di agenti di polizia penitenziaria, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a riservare il cinque per cento dei posti a militari in possesso dei titoli di infermiere professionale.

Riguardo all'articolo 9 dichiara di concordare con le critiche formulate, e ravvisa anche problemi di merito, che forse meglio



andrebbero affrontati presso la Commissione sanità. Preannuncia poi un subemendamento, riferito all'emendamento già presentato dal Presidente e relativo allo screening obbligatorio, per cui si ipotizza la riservatezza dell'esito dell'accertamento, con la sola eccezione in favore dell'autorità giudiziaria.

Il senatore BARGI ravvisa qualche difficoltà interpretativa nel testo del nuovo articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, che appare fuorviante in alcuni passaggi, superfluo in altri - considerate le vigenti norme penitenziarie e codicistiche - e addirittura tale da originare una disciplina più restrittiva di quella in atto, sì da risultare in contrasto netto con l'obiettivo conclamato.

Si sofferma poi sul significato da dare alla nozione di pericolosità del detenuto di cui allo stesso articolo, che va riferita non al profilo sanitario, bensì alla concreta probabilità che, nello stato di salute in cui si trova, il soggetto ponga in atto nuove condotte criminali.

Perplesso si mostra poi al riguardo alla norma dove si prevede che, se il giudice dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione del malato, che andrebbe invece internato in appropriato luogo di cura.

Il senatore DI LEMBO si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 9 e, con riguardo all'assunzione quali agenti di polizia penitenziaria dei mille militari di cui all'articolo 1, ricorda come attualmente insoddisfacenti siano gli organici di tale polizia: non condivide poi la proposta di riservare un ventesimo dei posti in favore di persone con una specifica professionalità infermieristica, le quali comunque potrebbero essere impegnate sole in servizi esterni d'istituto in base all'articolo 2 del decreto.

Dichiarata chiusa la discussione generale replica il relatore COCO, sottolineando in primo luogo come, di fronte alle numerose critiche rivolte ad alcune parti del decreto, in ragione della loro eterogeneità, il Parlamento possa senz'altro limitarsi ad approvarne solo alcune parti.

Si sofferma poi sull'articolo 3, innovativo del codice di rito, evidenziando i dubbi interpretativi sull'articolo 286-*bis*, comma 1, nella parte relativa alla nozione di «pericolosità»: infatti essa può essere riferita o al pericolo sanitario verso altri detenuti ovvero alla tendenza criminale del soggetto malato, ma altre ulteriori letture sarebbero pure teoricamente possibili. Per cui, il legislatore, dovendosi fare carico della chiarezza delle norme, dovrà modificare la dizione dell'intero comma, proprio, per evitare dubbi ed incertezze da parte degli operatori. Con riferimento agli articoli 6, 7 e 8 rammenta che lo stesso Governo ha preannunciato una revisione organica della normativa sugli stupefacenti e, quindi, accoglierebbe la proposta di espungere dal testo tali articoli; si dichiara infine contrario all'articolo 9.

Il sottosegretario DE CINQUE, nel difendere le linee portanti del decreto-legge, si sofferma sulla circostanza per cui le disposizioni reputate estranee sono state concertate dal Guardasigilli con gli altri Ministri competenti (della sanità e gli affari sociali): ciò consente di

avere fiducia riguardo alla qualità tecnica dell'articolato; con particolare riferimento al pur molto criticato articolo 9, ribadisce l'opportunità della sua approvazione.

A proposito dell'articolo 3 ricorda che è stato già emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 286-bis, comma 2, e invita a non modificarlo pur riservandosi di esaminare con attenzione gli emendamenti presentati.

Conclude, dichiarandosi contrario a modifiche del decreto-legge tale da alterare profondamente l'impianto complessivo.

Il presidente RIZ fa presente che il termine per l'emissione del parere della Commissione sanità è ormai scaduto da diversi giorni, mentre la Commissione affari costituzionali ha già emesso un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIZ avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 dicembre 1992, alle ore 9, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 769, concernente: Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

**31<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 12,10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5)

(Rinvio del seguito dell'esame)

(R 139 B, C 4<sup>a</sup>, 4<sup>o</sup>)

Il sottosegretario MADAUDO fa preliminarmente presente che il Governo non ha ancora ultimato il necessario approfondimento del contenuto normativo di talune disposizioni del provvedimento in oggetto per il quale si riserva quindi di comunicare una nuova formulazione. Chiede pertanto, a nome dell'Esecutivo, un ulteriore rinvio del seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Il presidente BONO PARRINO afferma che la Commissione non può che prendere atto della situazione nella quale si trova il Governo il quale - nonostante i precedenti rinvii da lui stesso sollecitati (da ultimo quello richiesto nella seduta del 18 novembre scorso) - non è ancora preparato a comunicare la propria posizione circa lo schema di decreto che torna oggi, per la terza volta, in discussione presso la Commissione. D'altra parte la legge delega n. 216 del 1992 ha fissato, sia per il Parlamento che per il Governo, dei termini molto precisi che per quanto riguarda la Commissione sono oramai prossimi alla scadenza.

La Commissione, allo stato delle cose, non può esprimere un parere su un testo che - per ammissione di chi lo ha redatto - non ha il carattere della definitività ed è suscettibile di modifiche e correzioni.

Sarà cura e responsabilità del Governo, a questo punto, attivarsi per chiedere alle Camere una proroga legislativa del termine di scadenza previsto dalla citata legge. Il Presidente informa di aver chiesto al

Ministro della difesa, anche per iscritto - tramite telegramma - precisazioni sul proprio atteggiamento e dichiara che la Commissione non intende assumersi responsabilità che non le appartengono e non vuole rinunciare a prerogative che le competono.

La COMMISSIONE, sulla base della richiesta del Sottosegretario, delibera il rinvio del seguito dell'esame del decreto legislativo ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n.431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: esame)

Il relatore, presidente BONO PARRINO, riferisce sulle parti di competenza del provvedimento, giunto oramai alla terza reiterazione, e precisamente sugli articoli 1 e 2 dello stesso. Per sopperire all'aumento dei compiti di istituto ed alle nuove attribuzioni conferite al Corpo di Polizia penitenziaria, l'articolo 1 consente di assumere a tempo determinato, in eccedenza all'organico, 1.000 agenti di Polizia penitenziaria attingendo dai contingenti dei militari in ferma prolungata, da congedare entro il 31 dicembre 1992, e da militari di leva congedanti entro la stessa data. Si potrà quindi disporre di personale già militarmente formato per impiegarlo in compiti esterni agli istituti carcerari, sostituendo agenti di custodia di provata esperienza che verranno adibiti ai servizi istituzionali del Corpo. L'articolo 2 - prosegue il Presidente - prevede che l'assunzione avvenga per la durata di un anno, previo interpello e secondo una graduatoria formata da una Commissione interministeriale.

Dopo aver precisato che è prevista l'assunzione dei soli aspiranti con buoni precedenti di servizio e senza precedenti penali, il Presidente propone l'espressione di un parere favorevole, con le eventuali osservazioni che emergeranno dal dibattito; ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento anticipa, in qualche modo, delle soluzioni che dovranno essere adottate con riferimento all'immissione di un congruo numero di volontari nelle nostre Forze armate.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZAMBERLETTI fa anzitutto rilevare l'evidente squilibrio raggiunto nel rapporto tra il numero degli agenti di Polizia penitenziaria e quello dei detenuti, rapporto che non trova confronti in altri Paesi europei. Inoltre con l'impiego temporaneo di militari in compiti di polizia penitenziaria si stabiliscono nuove forme di precariato e si alimentano aspettative che in futuro dovranno essere in qualche modo soddisfatte. Ritiene infine che nel parere da rendere alla 2<sup>a</sup> Commissione debba precisarsi che per il futuro venga esclusa la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di ferma militare prolungata.

Il senatore CAPPUZZO, pur sottolineando la valenza sociale delle disposizioni in argomento che creano alcune prospettive occupazionali assai interessanti, tiene a rilevare non solo l'abnorme rapporto numerico esistente tra agenti di Polizia penitenziaria e popolazione carceraria, ma anche, più in generale, il consistente numero di forze dell'ordine operanti nel nostro Paese, a fronte di uno scarso tasso di sicurezza civile.

Dopo aver sottolineato la validità della filosofia sottesa al provvedimento (che tende a collegare l'aspetto propedeutico dell'addestramento militare all'esercizio di funzioni di ordine pubblico), si dichiara tuttavia contrario alla creazione di nuove forme di precariato ed auspica, più in generale, un confronto della Commissione con i Ministri competenti sul tema della consistenza e dell'impiego delle Forze dell'ordine nel nostro Paese per la parte militarizzata delle stesse.

Il senatore CANNARIATO, dopo aver chiesto al sottosegretario informazioni circa l'esito e le graduatorie dei concorsi già espletati per sopperire alle carenze di personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dichiara che un'eccessiva consistenza numerica delle forze dell'ordine può costituire un pericolo per l'assetto democratico del nostro Paese, qualora tali forze dovessero sfuggire, per qualsiasi ragione, al controllo dell'Esecutivo. Manifestando il proprio giudizio contrario agli articoli 1 e 2 del provvedimento, tiene a sottolineare come tali disposizioni determinino una parziale riforma del servizio di leva (al di fuori di qualsiasi disegno organico) prolungandone di fatto la durata.

Il senatore BOFFARDI lamenta come il provvedimento manchi di considerare sia il problema dell'effettivo impiego degli agenti di custodia in rapporto alla popolazione carceraria sia il problema del funzionamento reale dei penitenziari. In particolare, fa presente come nell'arco del triennio 1993-1995 la consistenza del Corpo di polizia penitenziaria è destinata a raggiungere ben 40 mila unità, pari alla stessa popolazione carceraria. In conclusione, poichè il decreto-legge interviene contestualmente su due questioni di estrema importanza (l'organizzazione della Polizia penitenziaria ed il trattamento di detenuti affetti da HIV), sarebbe stato più logico ed opportuno affrontare i due temi con distinti provvedimenti.

Il senatore LORETO, dopo aver anch'egli lamentato lo squilibrato rapporto numerico raggiunto tra agenti di custodia e detenuti, sottolinea come, in questo caso, il nuovo modello di difesa sia stato parzialmente reso esecutivo al di fuori di ogni linea di indirizzo generale ed in assenza di una presentazione formale delle revisioni e degli aggiornamenti preannunciati dal Ministro della difesa. Nel dichiararsi contrario agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, rileva come tali disposizioni siano contrassegnate da forte improvvisazione e superficialità. In effetti, si sarebbe potuto ovviare alle presunte carenze di personale del Corpo di polizia penitenziaria sia dando concreta applicazione alla legge n. 395 del 1990 sia assumendo i candidati

Il senatore IANNI ritiene che la lettura delle disposizioni in argomento non possa dar adito a dubbi e perplessità. Fa presente che l'aumento dell'organico della Polizia penitenziaria è stato a suo tempo approvato con apposito provvedimento legislativo e non può essere messo in discussione in questa sede. Considerato che le disposizioni del decreto-legge sono emanate «in attesa dello svolgimento dei corsi di formazione dei neo assunti» e preso atto delle nuove esigenze di organico del Corpo di polizia penitenziaria, quella intrapresa dal Governo appare l'unica strada per il corretto soddisfacimento delle attuali e temporanee carenze di personale. Dopo aver precisato che l'assunzione *pro-tempore* riguarda, in ogni caso, militari ormai prossimi al congedo, si dichiara favorevole alle norme di competenza della Commissione.

Chiusosi il dibattito, replica agli intervenuti il sottosegretario MADAUDO, il quale invita la Commissione ad esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul provvedimento. Esso tende a sopperire alle straordinarie e temporanee carenze di personale del Corpo di polizia penitenziaria, attingendo aliquote di personale militare di leva ed in ferma prolungata prossimo al congedo. In definitiva, i recenti aumenti organici, effetto della normativa emanata in corso d'anno, non hanno possibilità di essere realizzati nell'immediato per la necessità di una formazione del personale e per le difficoltà organizzative incontrate per svolgere i corsi di formazione per tutti i neo assunti.

Il PRESIDENTE, dopo aver riassunto i termini del dibattito, evidenzia che da questo si desume l'esistenza di uno squilibrio numerico temporaneo fra organico di diritto e quello di fatto del Corpo di polizia penitenziaria.

Viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente. Essendosi realizzata la parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Non risultano presentate altre proposte di parere.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00077

Il sottosegretario MADAUDO, rispondendo all'interrogazione in oggetto, ricorda che la vicenda alla quale fanno riferimento gli interroganti è al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

In attesa che intervenga la pronuncia dell'Autorità suddetta, il Ministero si astiene dal formulare valutazioni, pur riservandosi di adottare eventuali provvedimenti suggeriti dall'esito dell'ispezione amministrativa straordinaria disposta in relazione ai fatti emersi.

Con riferimento al problema di carattere generale di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa nel campo degli approvvigionamenti, si rileva che la legge di contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento forniscono già strumenti sia gestionali che di

controllo (anche occasionali o a campione) idonei a prevenire ed eliminare eventuali illeciti.

Il sottosegretario ricorda poi che per la Difesa vige anche una particolare normativa contenuta in decreti del Presidente della Repubblica, circolari e direttive.

È cura costante del Ministero richiamare gli Organi ad una corretta e puntuale applicazione della normativa succitata, di carattere sia generale che particolare.

Il senatore LORETO, primo firmatario dell'interrogazione, manifesta la più profonda insoddisfazione per la risposta fornita del sottosegretario. Dichiarando infatti di non condividere la mancata attivazione da parte del Ministro della difesa di una indagine amministrativa *ad hoc*, in quanto le presunte irregolarità ed illeciti verificatisi ne costituiscono un inequivocabile presupposto. Più in generale, preoccupano sia gli ampi margini di discrezionalità che i provvedimenti amministrativi e le circolari, citati dal sottosegretario, lasciano agli uffici e agli organi responsabili, sia l'inesistenza e l'evanescenza di controlli sugli atti e sulle procedure degli organi stessi.

#### **Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00137**

Rispondendo all'interrogazione in oggetto, il sottosegretario MADAUDO rileva che effettivamente esistono differenze tra le Forze di polizia e le Forze armate in relazione sia alla diversa misura dell'equo indennizzo sia al minore importo della speciale elargizione spettante, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 308 del 1981, ai superstiti dei militari deceduti nell'adempimento del servizio.

Sulla materia il Ministero della difesa ha recentemente avviato al concerto interministeriale uno schema di disegno di legge inteso a realizzare l'auspicata omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti delle «vittime del dovere» ed ai superstiti delle «vittime del servizio».

Il provvedimento, peraltro, non contempla analoghe iniziative perequative a favore dei grandi invalidi, sebbene si ritengano condivisibili le loro aspettative. Tale orientamento è dettato dall'attuale sfavorevole congiuntura economica in cui versa il Paese che impone la rigida selezione degli obiettivi da perseguire ed il conseguente differimento di esigenze nondimeno prioritarie.

Risulta, infine, difficoltoso, e per i vari elementi influenti e per la frammentazione delle competenze, nel tempo, tra i vari organi competenti, un calcolo esatto dei potenziali beneficiari e di conseguenza anche dei relativi oneri.

Il senatore CANNARIATO, primo firmatario dell'interrogazione, nel dichiararsi insoddisfatto, ritiene che la risposta del sottosegretario, benchè fornita in tempi ragionevoli, sia insufficiente e semplicistica. In effetti, gli appositi stanziamenti di bilancio (circa 22 miliardi) inizialmente previsti per l'equiparazione dei trattamenti pensionistici delle categorie in questione sono stati successivamente ed incomprensibil-

mente soppressi. Auspica comunque che nel preannunciato provvedimento governativo venga finalmente eliminata, sia da un punto di vista sostanziale che formale, l'attuale discriminazione che subiscono i superstiti delle vittime di servizio rispetto a quelli delle vittime del dovere. Tale provvedimento dovrebbe inoltre porre rimedio anche alle ingiustificate differenziazioni che esistono nei confronti dei grandi invalidi delle Forze di polizia e delle Forze armate.

*SULL'INVIO DI UN CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN SOMALIA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETÀ*

(A 7, C 4<sup>a</sup>, 7<sup>o</sup>)

Sulla necessità che il Parlamento e in particolare la Commissione difesa venga informata tempestivamente in ordine all'intervento italiano nella missione umanitaria in Somalia intervengono i senatori BERNINI, TEDESCO TATÒ, IANNI, CANNARIATO e ZAMBERLETTI, nonché il presidente BONO PARRINO, la quale, preso atto dell'orientamento comune espresso dalla Commissione, assicura che si farà interprete dell'esigenza di acquisire un'informativa sollecita ed esauriente circa le intenzioni e le iniziative del Governo.

Delle dichiarazioni testè rese prende atto il sottosegretario MADAUDO, il quale assicura che il Ministro della difesa informerà al più presto il Parlamento sulle iniziative in corso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)**

(Parere al Ministro della difesa. Rinvio dell'esame)

La COMMISSIONE, su proposta del Presidente, conviene sull'opportunità di un breve rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

*La seduta termina alle ore 13,20.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

40<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FORTE

*indi del Vice Presidente*

FAVILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta e per il tesoro Malvestio.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il relatore TRIGLIA dà conto degli emendamenti presentati. L'emendamento 1.1 propone di aggiungere un comma dopo il comma 5, al fine di prevedere che i mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria siano concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative; l'emendamento 1.0.1, con un articolo aggiuntivo, propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 151 del 1991, in base al quale la Cassa depositi e prestiti deve gestire le concessioni di mutui secondo le indicazioni del CICR. Tale norma, egli precisa, consente una maggiore discrezionalità all'Esecutivo nel regolare l'andamento dei conti della finanza pubblica anche sul piano della competenza, oltre che in termini di cassa.

Il relatore passa quindi ad illustrare un emendamento aggiuntivo riferito all'articolo 4 (4.0.1), che prevede l'assegnazione di contributi in conto capitale per interventi di riassetto territoriale, nonchè l'emendamento 6.1 al comma 1, il quale estende le disposizioni in materia di finanziamento degli espropri anche ai consorzi fra enti locali.

Il senatore PELLEGRINO illustra l'emendamento 6.2 che, alla lettera b) del comma 2, integra i casi di finanziamento degli oneri per espropri.

Il relatore TRIGLIA dà conto poi dell'emendamento 6.3 al comma 2, lettera c) di carattere formale, nonché dell'emendamento 6.0.1 in base al quale, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, si prevede che gli enti locali possano ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito, nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione disciplinate nell'ambito del medesimo decreto-legge.

Passando all'articolo 8, il relatore illustra quindi l'emendamento 8.1 di carattere formale.

In sede di articolo 9, il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 9.1, il quale sopprime la parte iniziale del comma 3, al fine di evitare che si scarichino completamente sugli enti locali gli oneri connessi con compiti trasferiti dallo Stato.

Il relatore illustra, a sua volta, gli emendamenti 9.2, a comma 3, 9.5, al comma 6, e 9.8, al comma 10, tutti di carattere formale.

Il senatore RAVASIO illustra l'emendamento 9.3, soppressivo del comma 5 e l'emendamento 9.4, sostitutivo del comma 6 in materia di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano; illustra successivamente l'emendamento 9.6, soppressivo del comma 8, e l'emendamento 9.7, sostitutivo del comma 9.

Il senatore PELLEGRINO illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'ultimo periodo del comma unico dell'articolo 10.

Il senatore FAVILLA prospetta, con riferimento al comma 4 dell'articolo 11, l'esigenza di determinare per il futuro il contributo attribuito alle camere di commercio avvalendosi di indici più significativi, come ad esempio il numero delle ditte iscritte presso la singola camera di commercio. Sottolinea poi l'eccessiva onerosità delle sanzioni di cui al comma 13.

Il relatore TRIGLIA illustra l'emendamento 11.0.1, con il quale viene prorogato da 3 a 6 mesi il termine di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263; su suggerimento del senatore FAVILLA, lo riformula, prevedendo altresì che l'imposta di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo non si applica alle concessioni per le sepolture private nei cimiteri.

Egli dà conto poi dell'emendamento 12.1, sostitutivo del comma 4, che proroga il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 dicembre 1992, e l'emendamento 12.2, il quale aggiunge due commi dopo il comma 5, al fine di disciplinare la posizione giuridica dei dipendenti degli enti locali che abbiano presentato domanda di dimissioni anteriormente al 19 settembre 1992.

Il senatore PELLEGRINO illustra l'emendamento 13.0.1, il quale disciplina l'accesso mediante concorso riservato del personale fuori ruolo, in servizio a tempo indeterminato.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 14.1, al comma 2, volto ad eliminare il carattere di gratuità del servizio di mensa fornito al personale insegnante.

Il relatore TRIGLIA illustra l'emendamento 14.2, sostitutivo del comma 2, il quale chiarisce che gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 1993 non sono tenuti a fornire il servizio di mensa al personale dipendente dallo Stato o da altri enti. Dà conto poi di due emendamenti che inseriscono articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14 (14.0.1 e 14.0.2).

In sede di articolo 16 il relatore TRIGLIA illustra l'emendamento 16.1, al comma 7, nonché l'emendamento 16.0.1, recante norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti.

Il senatore GAROFALO, dopo aver sottolineato che il decreto-legge in esame contiene materie assolutamente estranee, come ad esempio le disposizioni riguardanti le Camere di commercio e quelle relative alla società di assicurazione Tirrena e all'Efim, illustra gli emendamenti 17.1 e 17.2, volti, rispettivamente, a ridurre da tre a due anni la durata del divieto di cui al comma 5, e ad elevare da 2 a 4 anni la durata dell'obbligo di permanenza nella sede da parte dei segretari comunali, previsto al comma 6.

Il sottosegretario CARTA, con riferimento alle osservazioni del senatore Garofalo, precisa che le Camere di commercio sono prese in considerazione in quanto svolgono ancora funzioni che dovrebbero essere trasferite agli enti locali.

Il relatore TRIGLIA illustra l'emendamento 18.1, al comma 2 e gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2; quest'ultimo delega il Governo ad apportare alcune modifiche al decreto relativo all'istituzione delle tasse di concessione comunale.

Egli dà poi conto di alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione. L'emendamento 1.0.0.1 modifica il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano degli immobili già considerati rurali; l'emendamento 1.0.0.2 prevede la prescrizione in cinque anni dalla commissione del fatto dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali; l'emendamento 1.0.0.3, riproponendo un emendamento già accolto dalla Commissione in sede di esame di un precedente decreto-legge, prevede l'obbligo di pubblicità anche mediante inserimento nella rete informativa dell'ANCI dei bandi e avvisi di gara per l'esecuzione di opere pubbliche di importo superiore a determinati livelli; l'emendamento prevede altresì la realizzazione di servizi informativi alle camere di commercio, alle provincie e alle comunità montane, attraverso l'utilizzo di tale rete telematica.

Il presidente FAVILLA avverte che tali emendamenti saranno trasmessi alla 5<sup>a</sup> Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

**41<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**FORTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente FORTE dichiara che l'esame degli emendamenti illustrati nella seduta antimeridiana potrà essere avviato dopo aver acquisito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, quindi, presumibilmente, a partire da martedì della prossima settimana. Dichiara poi di non poter considerare ammissibili gli emendamenti presentati oltre il termine stabilito e cioè le ore 9 di stamane.

Il senatore PICCOLO prende atto delle dichiarazioni del Presidente, chiedendo la verbalizzazione delle stesse.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il sottosegretario DE LUCA ribadisce l'invito a concludere il più rapidamente possibile l'esame del provvedimento.

Il senatore FERRARA Vito annuncia la propria disponibilità a presentare gli emendamenti direttamente in Assemblea.

Il senatore PICCOLO si dichiara contrario ad affrettare l'iter del provvedimento, in quanto è molto improbabile che l'Assemblea possa riuscire ad esaminarlo prima delle vacanze natalizie; d'altra parte, il decreto-legge in esame scade il 23 gennaio prossimo e difficilmente - a suo avviso - potrà essere convertito in tempi utili.

Il presidente FORTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LONDEI esprime a nome del proprio Gruppo un giudizio negativo sul provvedimento, il quale riapre i termini del condono, disciplina in modo molto confuso le tariffe d'estimo, finanzia ancora una volta l'informatizzazione dell'Amministrazione finanziaria, regola in modo non chiaro il rapporto con i concessionari della riscossione. In definitiva, il provvedimento in esame, pur presentandosi in parte migliorato rispetto alle precedenti stesure, non soddisfa la sua parte politica.

Il senatore FERRARA Vito, soffermandosi sulle disposizioni relative al condono, ribadisce la propria contrarietà, espressa già in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge. Tale misura è infatti inaccettabile, in un momento in cui il Governo chiede grossi sacrifici ai contribuenti, soprattutto a quelli più onesti. Esprime quindi perplessità sui nuovi finanziamenti stanziati per l'Amministrazione finanziaria, dal momento che non si conoscono gli esiti dei precedenti finanziamenti e si ha invece la certezza dell'esistenza di molteplici sprechi ed inefficienze.

Il senatore PAINI esprime il consenso del Gruppo della Lega Nord sulle disposizioni di riapertura dei termini del condono tributario, anche in considerazione del fatto che le scadenze previste originariamente per le dichiarazioni di sanatoria venivano a coincidere con quelle relative ad altri adempimenti fiscali. Nel merito delle singole disposizioni contenute nel decreto-legge, egli evidenzia l'incongruenza della mancata riapertura dei termini per le sanatorie ex articolo 47 ed ex articolo 53, comma 2, della legge n. 413 del 1991. Appare inoltre di difficile interpretazione la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 3, nella quale si prevede la riapertura dei termini per le operazioni relative alla trasformazione delle imprese familiari in società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Per quanto concerne le sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 5, esse appaiono eccessive, anche in considerazione del fatto che l'accavallarsi di adempimenti tributari in capo ai contribuenti può determinare facilmente l'incorrere in errori di carattere formale.

Infine, con riferimento alle disposizioni in materia di estinzione dei crediti di imposta attraverso assegnazione di titoli di Stato, egli

sottolinea la contrarietà alla norma che stabilisce che tali titoli debbono avere un rendimento corrispondente ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori d'imposta: in tal modo, infatti, si vengono a creare sul mercato due categorie di titoli con diverso rendimento, cosa questa che finisce per incidere necessariamente sul valore dei titoli stessi.

Il senatore GAROFALO esprime forti critiche sulla disomogeneità del provvedimento, preannunciando che i senatori del Gruppo PDS chiederanno formalmente una pronuncia del Presidente del Senato al riguardo.

Il relatore LEONARDI ricorda, a tale proposito, che in occasione dell'esame di un precedente decreto-legge, con un apposito ordine del giorno il Senato aveva impegnato il Governo a presentare decreti-legge omogenei.

Il sottosegretario DE LUCA rileva che il Governo non ha disatteso tale impegno, pur trovandosi nella necessità di reiterare alcuni decreti-legge, non convertiti nei termini costituzionali, nello stesso testo approvato da un ramo del Parlamento. Questo è il caso del provvedimento in esame, alla cui eterogeneità hanno peraltro contribuito numerosi emendamenti parlamentari. Conclude ricordando che l'argomento è stato approfonditamente dibattuto in sede di 1<sup>a</sup> Commissione, la quale ha peraltro riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 17.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)**

### Art. 1.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia».

1.1

MANZINI, GUZZETTI, LEONARDI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

### «Art. 1-bis.

Il comma 1, dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è soppresso».

1.0.1

MANZINI, GUZZETTI, LEONARDI

### Art. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

### «Art. 4-bis.

*(Contributi in conto capitale per interventi di riassetto territoriale)*

1. Sono assegnati lire 10.000 milioni all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 10.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.1

GUZZETTI, LEONARDI

**Art. 6.**

*Al comma 1, dopo le parole: «Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991» aggiungere le altre: « , che si applicano anche ai consorzi fra enti locali.».*

6.1

TRIGLIA

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisite in sede giudiziaria.».*

6.2

PELLEGRINO

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865» sono aggiunte le seguenti: «come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».*

6.3

TRIGLIA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Utilizzo di somme a specifica destinazione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti



presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrare con il ricavato delle predette operazioni".».

**6.0.1**

TRIGLIA

b-787/6j01

**Art. 8.**

*Al comma 3, dopo le parole: «articolo 16 del» sono aggiunte le altre: «regolamento di polizia mortuaria approvato con il».*

**8.1**

TRIGLIA

b-787/8j1

**Art. 9.**

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche per far fronte», fino alle altre: «assistenze sanitarie».*

**9.1**

GAROFALO

b-787/9j1

*Al comma 3, primo periodo, le parole da: «decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332» a: «legge 26 giugno 1990, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni».*

**9.2**

TRIGLIA

b-787/9j2

*Sopprimere il comma 5.*

**9.3**

RAVASIO

b-787/9j3

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della

legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 20 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 20 al metro cubo, l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima».

9.4

RAVASIO

*Al comma 6, le parole: «legge n. 158 del 1990 e del decreto» sono sostituite dalle altre: «legge n. 158 del 1990 ed al decreto».*

9.5

TRIGLIA

*Sopprimere il comma 8.*

9.6

RAVASIO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 20 e massimo di lire 50 al metro cubo».

9.7

RAVASIO

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47,» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».*

9.8

TRIGLIA

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

10.1

PELEGRINO

**Art. 11.**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sostituire le parole: "tre mesi" con le parole: "sei mesi".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, è aggiunto il seguente comma: "L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria"».

**11.0.1**

TRIGLIA

**Art. 12.**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1992. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi».

**12.1**

TRIGLIA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6. Qualora i dipendenti di cui alla lettera e) della citata legge 14 novembre 1992, n. 438 abbiano continuato a prestare attività lavorativa successivamente alla data indicata nel provvedimento di accoglimento delle dimissioni, adottato entro il 19 settembre 1992, la decorrenza della pensione dovrà avere effetto dalla data di cessazione di tale attività e comunque non oltre la data di entrata in vigore della citata legge.

7. Ai fini dell'applicazione del blocco previsto dal decreto-legge 19 settembre 1992, come modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, i dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni dall'impiego anteriormente alla data del 19 settembre 1992, possono revocare le dimissioni medesime anche se accettate, ove l'accettazione sia intervenuta dopo tale data».

12.2

TRIGLIA

**Art. 13.**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Personale non di ruolo a tempo indeterminato)*

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990, l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al precedente comma può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministratori e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge n. 702 del 1978 convertito dalla legge n. 3 del 1979».

13.0.1

PELLEGRINO

**Art. 14.**

*Al comma 2, sopprimere la parola: «gratuito».*

14.1

FAVILLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o

ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di mensa ed a garantire il pagamento del servizio stesso».

14.2

TRIGLIA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: "senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27", sono sostituite con le altre: "rispettando il dettato dell'articolo 27"».

14.0.1

TRIGLIA, PELLEGRINO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-ter.**

1. Le Associazioni dei comuni e delle province, ANCI e UPI, possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli esteri relativi allo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e ai suoi successivi regolamenti».

14.0.2

TRIGLIA

**Art. 16.**

*Al comma 7, aggiungere le seguenti parole: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge sarà emanato apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il decreto produrrà i suoi effetti sino all'entrata in vigore del regolamento».*

16.1

TRIGLIA

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti)*

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole "la Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalità giuridica,".

2. All'articolo 3 della legge 13 maggio 1983, n. 197, aggiungere, dopo la lettera f), la seguente lettera: "g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.".

3. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente: "Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titolo di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.".

4. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è soppresso.

5. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, è comprensiva di quello avente qualifiche dirigenziali, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale; il presente comma, costituisce interpretazione autentica della norma».

**16.0.1**

TRIGLIA, GUZZETTI, LEONARDI, MANZINI

**Art. 17.**

*Al comma 5, sostituire le parole: «tre anni», con le altre: «due anni».*

**17.1**

GAROFALO

*Al comma 6, sostituire le parole: «un biennio», con le altre: «quattro anni».*

**17.2**

GAROFALO

**Art. 18.**

*Al comma 2, le parole: «del provvedimento», sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti».*

**18.1**

TRIGLIA

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, sostituire le parole: "è fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991" con le altre: "è fissato improrogabilmente al 30 settembre 1993"».*

**18.0.1**

TRIGLIA

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-ter.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad apportare al decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modificazioni, relativo all'istituzione delle tasse di concessione comunale, le modifiche:

a) conseguenti alla nuova disciplina dei pubblici esercizi stabilita con la legge 25 agosto 1991, n. 287, sopprimendo o modificando gli articoli di tariffa relativi ad autorizzazioni che sono state assorbite dalle nuove previste dalla legge, adeguandone la misura in modo da evitare riduzioni di gettito e sostituendo la tassa di rinnovo con una tassa annuale di esercizio;

b) conseguenti alla nuova disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, modificando l'articolo di tariffa riferito al commercio ambulante;

c) relative all'istituzione della tassa per le autorizzazioni comunali concernenti l'agibilità di edifici non destinati ad abitazioni;

d) relative all'istituzione della tassa per le autorizzazioni comunali concernenti le attività del settore dei servizi della persona.

2. Il provvedimento sarà emanato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, udita l'ANCI, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1993».

**18.0.2**

TRIGLIA

**EMENDAMENTI**  
**al disegno di legge di conversione**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

“13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 30 settembre 1993 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47”».

**1.0.0.1**

TRIGLIA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“4. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni, delle province e delle unità sanitarie locali si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Il termine quinquennale di prescrizione e la non estensione agli eredi valgono anche per gli atti e i comportamenti anteriori all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali e pur se l'azione di responsabilità sia stata esercitata prima di tale data”».

**1.0.0.2**

TRIGLIA



*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorso, nonché per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a 10 milioni, indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità, devono essere pubblicati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e della CISPEL. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete telematica dei comuni e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le camere di commercio.

6. Al fine di realizzare la pubblica conoscenza dell'anagrafe degli amministratori locali, nonché della loro posizione reddituale, è istituita una banca dati inserita nella rete informativa-telematica dell'ANCI.

7. Il Ministro dell'interno, sentite le associazioni ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvederà a disciplinare le modalità, nonché le misure atte a garantire le completezza e l'aggiornamento delle informazioni della suddetta banca dati.

8. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle province e alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle province e alle comunità montane in relazione al servizio informativo-telematico è effettuata d'intesa anche con l'Unione delle province italiane (UPI) e con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM)».

**1.0.0.3**

TRIGLIA

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

**34<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZECCHINO**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i consiglieri della Corte dei conti, professor Manin Carabba, dottor Gabriele Aurisicchio, dottoressa Maria Santoro e dottor Franco Turina.*

*La seduta inizia alle ore 10,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizioni di magistrati della Corte dei conti**

(R 48, C 7<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver ricordato brevemente i temi dell'indagine, dà la parola agli intervenuti, per una esposizione introduttiva.

Il professor CARABBA rileva preliminarmente che l'attività referente assume un rilievo crescente nell'ambito delle funzioni istituzionali della Corte dei conti. Già nella Relazione annuale sul rendiconto dello Stato, la Corte ha avuto occasione di occuparsi dei rapporti tra le risorse provenienti dalla Comunità europea e la gestione del bilancio statale, in particolare proponendosi di tracciare un quadro dei flussi finanziari reciproci per trasferimenti tra bilancio comunitario e bilancio statale, nonché di fornire elementi di valutazione circa l'utilizzazione dei fondi comunitari da parte dell'Amministrazione. Sotto questo ultimo profilo si sono evidenziati problemi di adeguatezza delle risorse disponibili, di capacità di gestione e di efficacia dei risultati.

La Corte ha inoltre rivolto una particolare attenzione alla prospettiva dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario. In questo ambito, finora, la normativa comunitaria di

riferimento per l'esercizio della funzione di controllo è stata principalmente quella volta al contenimento dei processi di concentrazione monopolistica, considerata la prevalente competenza della CEE in materia di produzione industriale, circolazione e scambio delle merci e dei capitali.

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente ha posto all'attenzione della Corte problemi nuovi e in parte inusitati, che attengono all'attuazione del diritto comunitario e all'impiego delle risorse in relazione alle materie di sua competenza. Pertanto, l'elaborazione del referto è tuttora in corso. Esso verrà comunque consegnato entro il mese di gennaio del prossimo anno.

Prende quindi la parola il dottor AURISICCHIO, il quale preliminarmente auspica che il referto che la Corte è in procinto di rilasciare possa essere arricchito dalle osservazioni e dai suggerimenti che emergeranno dal dibattito odierno.

Il punto di partenza della riflessione della Corte è costituito dall'esame dell'assetto delle competenze comunitarie e statali in materia di istruzione, beni culturali, ricerca scientifica e spettacolo.

In questo campo si registra una lenta evoluzione delle competenze comunitarie: l'azione della CEE si è infatti svolta in termini non sistematici e soltanto negli ultimi anni le iniziative in ambito culturale hanno assunto maggiore spessore (si ricordi, a questo proposito, il programma-quadro per la ricerca scientifica). Occorre tener presente che, inizialmente, le materie oggetto del Trattato di Roma vertevano prevalentemente sulla produzione e circolazione dei beni. I primi interventi nel settore della cultura si sono realizzati attraverso il riferimento alle competenze esistenti: ad esempio, la disciplina CEE in materia di riconoscimento dei diplomi scaturisce direttamente dalle competenze in ordine alla disciplina della circolazione della manodopera su scala continentale.

Con il Trattato di Maastricht si registra un passo in avanti, poichè in esso sono esplicitate attribuzioni specifiche in materia di istruzione, formazione professionale e cultura.

Una visione d'insieme dell'assetto delle competenze è comunque necessaria per comprendere come le specifiche iniziative si stiano realizzando nel nostro Paese: infatti l'attuazione dell'ordinamento comunitario risente dei condizionamenti dovuti all'assetto delle competenze nell'ordinamento interno. Significativa, a questo proposito, è la situazione della formazione professionale, dove si riscontra una certa difficoltà di coordinamento nell'azione tra le diverse amministrazioni coinvolte.

Non mancano, peraltro, difficoltà specifiche per l'attività referente da parte della Corte. In relazione al bilancio dello Stato, infatti, il referto verte sulla gestione dei bilanci delle singole Amministrazioni. La Corte non è invece in grado di avere una nozione diretta della gestione delle risorse trasferite dalla CEE. Esse, infatti, non sono iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri, bensì vengono assegnate direttamente ai soggetti definiti dai programmi di intervento della Comunità. Pertanto, la gestione dei fondi deve essere ricostruita attraverso l'esame dei flussi finanziari verso i soggetti destinatari.

La Corte dei conti intende comporre un quadro informativo attendibile, relativo agli ultimi tre o quattro anni, rivolgendo una particolare attenzione al Fondo di rotazione costituito presso il Ministero del tesoro e sul quale confluiscono i fondi della CEE (si tratta, peraltro, di una gestione fuori bilancio). Occorre altresì ricordare che, fatta eccezione per i casi di sovvenzione globale, i programmi sono cofinanziati con fondi statali e fondi comunitari.

Altre materie oggetto del referto della Corte sono quelle relative all'adeguamento dell'ordinamento interno, già richiamate, e alla situazione del contenzioso.

Approfonditi questi argomenti, sarà possibile procedere alla definizione di alcune proposte di carattere organizzativo. In particolare, occorre valutare la possibilità di predisporre procedure di controllo in ordine all'andamento dei flussi finanziari fin qui descritti e di sintetizzarli per ambiti tematici. Tali problematiche dovrebbero essere incluse nell'ambito dell'attività ordinaria referente della Corte, con particolare riferimento alla predisposizione della Relazione annuale sul rendiconto dello Stato.

Il dottor TURINA dà conto ampiamente della relazione da lui predisposta sulle materie oggetto dell'inchiesta della Commissione con riferimento all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica, consegnando il testo scritto agli uffici di segreteria della Commissione.

La dottoressa SANTORO riferisce sugli interventi comunitari relativi ai beni culturali, articolati su tre settori: il finanziamento a progetti pilota di tutela del patrimonio architettonico, il finanziamento di iniziative culturali nell'ambito del progetto Caleidoscopio e quello indirizzato al progetto biblioteche. In particolare, per quest'ultimo comparto, i dati finanziari disponibili sono più precisi perchè attengono a flussi che transitano per il Fondo di rotazione sopra ricordato. Attualmente, da parte italiana, è stato predisposto un progetto di fattibilità, per il quale l'intervento finanziario della CEE è risultato assai limitato. In effetti, la Comunità assicura quote di risorse maggiori per l'attuazione dei progetti esecutivi, nella misura del 50 per cento degli oneri complessivi. In relazione al richiamato studio di fattibilità, il CIPE ha approvato finora quattro progetti esecutivi il cui esito dovrebbe ridurre notevolmente i tempi di assunzione in carico delle pubblicazioni da parte delle maggiori biblioteche italiane, adeguandoli agli *standard* europei.

Diversa è la situazione del finanziamento dei progetti pilota di recupero dei beni architettonici: in questo caso, a fronte di finanziamenti comunitari assai modesti, l'Amministrazione nazionale svolge un ruolo minimo, limitandosi a trasmettere l'elenco dei progetti che enti locali e privati presentano al fine di ottenere il relativo finanziamento, verificandone la rispondenza al tema annuale stabilito in sede comunitaria (per il 1993 esso verterà sulla tutela dei giardini storici).

L'Italia partecipa a questi progetti dal 1989: nel 1992, ne sono stati approvati sei.

Gli elementi di maggiore insoddisfazione risiedono nello scarso rapporto tra le scelte effettuate in sede comunitaria e le determinazioni

delle priorità di intervento indicate dall'Amministrazione dei beni culturali. Questa disarticolazione si accentua se si considera che la Comunità non fornisce informazioni sull'avvenuto finanziamento dei progetti. Tale dato, invece, dovrebbe essere tempestivamente portato a conoscenza dell'Amministrazione statale, in modo che siano adeguatamente responsabilizzate le Sovrintendenze, anche in ordine al completamento eventuale dei progetti stessi.

Una situazione analoga si registra per il finanziamento dei programmi legati al progetto Caleidoscopio.

Un altro profilo che ha molto impegnato l'attività della Corte è costituito dalla normativa comunitaria in materia di circolazione dei beni culturali. Tale tema, peraltro, è stato ampiamente approfondito dalla Commissione in sede di espressione del parere sui relativi atti comunitari.

*I senatori pongono quesiti.*

Il senatore BISCARDI chiede quali strumenti possono essere posti in essere per permettere alla Corte dei conti il controllo sull'utilizzazione dei fondi CEE per la formazione professionale.

Il senatore MANZINI chiede informazioni circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie da parte delle Amministrazioni italiane; riguardo in particolare ai beni culturali chiede se esistono canali di collegamento tra il Ministero e la Comunità economica europea per inquadrare l'intervento comunitario nell'ambito della programmazione nazionale di settore.

Il consigliere SANTORO a quest'ultimo proposito risponde che non sempre l'Amministrazione dei beni culturali conosce i progetti finanziati dalla Comunità economica europea quando i soggetti beneficiari sono regioni o enti locali.

Il consigliere CARABBA rispondendo al senatore Biscardi auspica una riflessione del Parlamento sul ruolo e i compiti della Corte dei conti per consentire la verifica dei risultati effettivi della spesa pubblica che assume una particolare importanza proprio nelle attività comunitarie.

Inoltre il referto della Corte dei conti potrebbe considerare anche il settore della formazione professionale, se la Commissione lo ritiene utile ai fini dell'indagine in corso.

La senatrice BUCCIARELLI chiede dati circa le risorse che possono essere attivate in sede comunitaria nel settore dei beni culturali.

La senatrice ALBERICI chiede indicazioni circa i diversi canali finanziari comunitari che interessano il settore della ricerca. Chiede inoltre una verifica delle risorse che vengono spese dalle Amministrazioni statali per sensibilizzare gli operatori dei diversi settori circa le opportunità finanziarie offerte dalla Comunità economica europea. Ritiene poi molto utile che il referto della Corte dei conti consideri

anche il settore della formazione professionale per le indubbe connessioni con le materie di competenza della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo al senatore Russo Giuseppe, assicura che nel documento conclusivo si potranno dare indicazioni sui nuovi compiti da attribuire alla Corte dei conti per un controllo più efficace dell'utilizzazione delle risorse comunitarie.

Rivolgendosi poi ai consiglieri della Corte dei conti chiede indicazioni per migliorare l'organizzazione delle strutture amministrative coinvolte nelle diverse fasi di partecipazione alle attività comunitarie. Infine, sarebbe utile conoscere quale è la capacità di utilizzazione e di spesa delle risorse comunitarie da parte delle Amministrazioni italiane.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

(R 139 B, C 12<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

La relatrice MINUCCI Daria rileva che il decreto legislativo sulla sanità rappresenta il tentativo di dare organicità ai rapporti tra università e sistema sanitario nazionale. Per valutare la nuova normativa occorre considerare alcuni criteri di riferimento quali l'autonomia universitaria sancita dalla legge n. 168 del 1989, la qualità della formazione e la spesa per la ricerca applicata. Inoltre bisogna considerare che le facoltà di medicina costituiscono una componente essenziale del sistema universitario e che la loro funzione coniuga necessariamente la didattica e la ricerca con l'assistenza.

Dopo aver sommariamente indicato le parti del decreto legislativo di competenza della Commissione si sofferma in particolare sull'articolo 4 che disciplina le strutture ospedaliere prevedendo la loro aziendalizzazione. Tra le nuove aziende ospedaliere sono compresi i policlinici universitari, nonché i presidi ospedalieri nei quali si svolge il percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina. Il decreto legislativo fotografa quindi la realtà attuale delle strutture ospedaliere collegate all'università pur se esistono alcune difformità di trattamento per quanto riguarda la loro gestione: infatti mentre i policlinici universitari diventano aziende universitarie, le strutture ospedaliere cosiddette convenzionate sono regolate come aziende ospedaliere. Non condivide tale scelta e ritiene che per queste ultime occorrerebbe quanto meno prevedere il concerto con il rettore dell'università per la nomina del direttore generale e la conformità dei pareri delle facoltà di medicina per le decisioni che riguardano le strutture universitarie presenti nell'azienda ospedaliera.

La relatrice Minucci si sofferma poi sull'articolo 6 relativo ai rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università. In primo luogo non ritiene sufficiente il coinvolgimento dell'università nella programmazione sanitaria regionale. Inoltre, pur riconoscendo l'importanza di

un proficuo scambio di esperienze tra il settore universitario e quello ospedaliero, ritiene necessario chiarire sulla base di quali criteri possa essere affidata la titolarità degli insegnamenti nelle scuole di specializzazione e nei corsi di diploma a personale ospedaliero. Il decreto legislativo affida anche la direzione dei suddetti percorsi formativi a personale ospedaliero: sollecita una riflessione al riguardo considerata la funzione prevalentemente didattica svolta dai direttori dei suddetti percorsi formativi.

Infine, sottolinea con soddisfazione che l'articolo 12 prevede una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento dell'attività di ricerca svolta da istituti scientifici e centri di ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

**Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica**

(R 50 0 01, C 7<sup>a</sup>, 2<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che l'esame della proposta di relazione sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica, è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

48ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

*La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Programma di riordino dell'IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA**

(Osservazioni alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª: esame e rinvio)

(R 139 B, R 65ª, 1º)

Preliminarmente all'inizio della trattazione del documento in titolo, il senatore NERLI lamenta l'assenza di rappresentanti del Governo in occasione dell'esame di un argomento, quale quello delle privatizzazioni, che coinvolge tutta l'attività svolta negli ultimi mesi dalla Commissione. Ritiene quindi che non si possa iniziare la discussione senza la presenza dei Ministri competenti.

Il senatore PINNA, dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'esigenza prospettata dal senatore Nerli, fa presente che la maggioranza degli enti interessati al processo di privatizzazione opera su materie di competenza di questa Commissione e che il programma del Governo incide sulle aspettative di ben 170.000 lavoratori.

Di fronte ad una situazione di tale delicatezza e gravità, l'Esecutivo ha prodotto al Parlamento un documento eccessivamente generico, tale da rendere inconcepibile una qualunque forma di trattazione dell'argomento senza che i Ministri competenti abbiano preventivamente chiarito più adeguatamente i termini della questione.

La scarsa sensibilità mostrata dal Governo in questa occasione è purtroppo un'ulteriore prova del momento difficile che sta attraversando il Parlamento italiano, il cui ruolo risulta profondamente depotenziato di fronte ai grandi problemi che sta vivendo il paese.

Il presidente FABRIS, pur concordando con i rilievi svolti dai senatori Nerli e Pinna, osserva che la Commissione potrebbe avviare nella seduta di oggi la trattazione della materia, consentendo al relatore Covello di riferire, e quindi rinviarne l'esame ad altra seduta, chiedendo ai Ministri competenti di assicurare la loro presenza in Commissione. Ricorda, comunque, che l'8ª Commissione permanente è chiamata, in

questa occasione, ad esprimere osservazioni alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, competenti in via primaria a trasmettere un parere al Governo, le quali concluderanno il loro esame entro la prossima settimana. È pertanto necessario, considerati anche i tempi di discussione in Assemblea dei documenti di bilancio, che questa Commissione concluda la trattazione del documento, per le parti di competenza, entro la giornata di lunedì 14 dicembre, allo scopo di far pervenire alle Commissioni di merito la propria opinione sul programma.

Ha quindi la parola il relatore COVELLO, il quale, riferendo alla Commissione sulle parti di competenza del programma, fa osservare preliminarmente che il processo di privatizzazione si inquadra in una nuova importante fase di sviluppo e modernizzazione del sistema economico italiano. In tale quadro, la decisione assunta dai Presidenti dei due rami del Parlamento, di affidare la competenza primaria sul programma alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> non appare del tutto congrua, sia perchè numerosi enti interessati dal programma operano su materie di competenza primaria della 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e della VIII e IX Commissione permanente della Camera dei deputati (le quali, quindi, avrebbero dovuto affiancare le altre tre Commissioni nell'esame di merito del programma), sia soprattutto perchè l'argomento in esame attiene, a rigore, alla sfera di competenza piena della Commissione bicamerale per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Tale Commissione, però, non è stata ancora costituita e non può quindi esercitare la sua fondamentale funzione di controllo sul settore. Al riguardo, il relatore Covello coglie l'occasione per rivolgere un invito, tramite la Presidenza della Commissione, ai Presidenti delle due Camere affinché avvino le procedure idonee a ricostituire tale Commissione e renderla quindi pienamente operativa.

Per quanto concerne l'assenza di rappresentanti del Governo nella presente seduta, dopo aver dichiarato di condividere la posizione espressa dai senatori Nerli e Pinna, giudica essenziale l'intervento, per il prosieguo della discussione, dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della marina mercantile e del tesoro.

Illustrando quindi nel merito il programma del Governo, fa presente che le osservazioni della 8<sup>a</sup> Commissione dovranno incentrarsi sulle indicazioni recate dal programma di riordino e più in particolare dal libro verde del Ministero del tesoro in ordine alle aziende del gruppo IRI che operano nei settori del trasporto aereo, del trasporto marittimo, della cantieristica, delle costruzioni e del settore autostradale, delle telecomunicazioni e della emittenza radiotelevisiva. Le considerazioni sulla filosofia generale del programma attengono invece strettamente alla competenza delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>.

Come osservazione generale sul programma, sottolinea l'esigenza di assicurare in ogni caso all'azionista pubblico, con riguardo alle imprese esercenti pubblici servizi (tra cui è espressamente citato il settore delle telecomunicazioni), un diritto «aggiuntivo» oltre quello derivante dal solo possesso delle azioni, al fine evidentemente di preservare il raggiungimento di finalità di interesse pubblico. In altre

parti del documento si indica anche la possibilità di riservare all'azionista pubblico la cosiddetta *golden share*; in altri casi ancora si parla di «nuclei stabili» che potrebbero essere composti da azionisti pubblici e privati di nazionalità italiana. Si tratta al riguardo di comprendere come e in che misura il Governo intenda ricorrere a tali strumenti, non solo per il settore delle telecomunicazioni ma eventualmente anche per altre aziende concessionarie di pubblici servizi nei settori dei trasporti e della viabilità.

Per quanto concerne l'ALITALIA, il libro verde evidenzia la necessità di una strategia atta a definire alleanze che consentano alla medesima, anche attraverso modifiche degli attuali vincoli di legge, di inserirsi in un gruppo di dimensioni più vaste e nel contempo di reperire più facilmente nuovi capitali. Ciò si rende necessario anche tenendo conto della difficoltà dell'IRI ad apportare cospicui aumenti di capitale; inoltre il mercato azionario non sembra poter corrispondere alle esigenze dell'ALITALIA se non dopo un periodo di risultati economici stabilmente positivi. La prospettiva indicata nel programma sembra si possa accogliere positivamente, nell'ottica della creazione di grandi vettori europei che possano resistere alla concorrenza con le compagnie statunitensi divenute assai forti e aggressive dopo quasi 15 anni di deregolamentazione e in un mercato del trasporto aereo sempre più mondiale.

Occorrerà tuttavia chiarire la quota che rimarrà all'azionista pubblico e il nuovo quadro di riferimento entro il quale una compagnia non più controllata dallo Stato dovrà operare: a tale riguardo ricorda che con i regolamenti comunitari di luglio non può più parlarsi di vettori nazionali, bensì di vettori comunitari e che concessioni in esclusiva sono ammesse soltanto fino al 1997. Al riguardo occorre quindi avviare una riforma ed un potenziamento della Direzione generale dell'aviazione civile, che le consenta di espletare tutti i compiti di controllo e di regolamentazione che la normativa comunitaria introduce, anche con riguardo all'esame della congruità delle tariffe, tenendo conto della necessità di assicurare *standard* di qualità e di sicurezza del servizio.

Per quanto concerne la cantieristica e il trasporto marittimo, il libro verde evidenzia la difficile situazione della Fincantieri e della Finmare in un contesto di sempre maggiore competitività e di incertezza sulla prossima normativa comunitaria riguardante il cabotaggio. Il libro verde indica per la Fincantieri una serie di provvedimenti i quali, nella consapevolezza che il riassetto del gruppo non appare perseguibile attraverso ristrutturazioni accompagnate da ricapitalizzazioni, appaiono volti, «al progressivo disimpegno». Tale espressione potrebbe avere due significati: da una parte il disimpegno dello Stato nel settore, che appare anche praticabile sia pure a precise condizioni. Dall'altro però si potrebbe aprire una prospettiva di totale disimpegno dell'industria nazionale in particolare nel settore della cantieristica, che appare non auspicabile tenendo conto sia dei fabbisogni della produzione militare sia del patrimonio di competenze e di capacità tecniche che si è accumulato in questi anni. Inoltre devono essere valutati i riflessi occupazionali della manovra, per i quali occorre quindi prevedere opportuni ammortizzatori sociali. Pertanto ogni operazione

di cessione a privati della cantieristica deve prevedere non solo misure di sostegno all'occupazione, ma anche provvedimenti di rilancio dell'industria nazionale che siano in linea con gli orientamenti che la medesima Comunità europea ha assunto, volti a valorizzare l'industria europea sia dei cantieri che dell'armamento per fronteggiare la sfida soprattutto dei Paesi dell'estremo oriente.

Per quanto riguarda in particolare il gruppo Finmare, il discorso può essere analogo quanto a misure di rilancio dell'armamento nazionale e quindi alla cessione di società a privati in un contesto di sviluppo, nonché per quanto concerne gli ammortizzatori sociali. Osservazioni aggiuntive possono concernere una perplessità circa il progettato inserimento della Tirrenia e della neo costituita Viamare nelle Ferrovie dello Stato, ente che più volte ha prospettato l'opportunità di cedere invece alla Tirrenia i collegamenti navali gestiti tra il continente e le isole. Si tratta pertanto di chiarire questo punto per prevedere eventualmente una nuova società mista che possa effettuare servizi di cabotaggio con l'apporto di vari soggetti pubblici e privati. Inoltre, anche al fine di valutare l'inserimento di privati nel gruppo Finmare, occorrerà chiarire le sorti delle concessioni per il trasporto nazionale in relazione alla normativa comunitaria: il Governo deve infatti adoperarsi perchè la concorrenza su tali settori possa tutt'al più affacciarsi al seguito di gare che prevedano l'offerta di servizi aperti al pubblico e in tutti i periodi dell'anno, evitando che soggetti privati, anche stranieri, si inseriscano su alcune linee solamente nei più profittevoli mesi estivi.

Con riferimento ai settori delle costruzioni e delle autostrade (gruppo IRITECNA), osserva che una più approfondita valutazione degli aspetti industriali esula dalla competenza della Commissione, ma si raccomanda tuttavia al Governo, nel riassetto delle società del gruppo, di tenere presente gli aspetti innovativi anche in ordine alle connessioni tra attività di progettazione e attività di esecuzione che potranno scaturire dalla legge sugli appalti in corso di elaborazione. Per quel che concerne la Società autostrade, di cui si prevede nel libro verde la cessione a privati, occorre che tale provvedimento venga assunto in un contesto più generale di riassetto del settore autostradale. Tale provvedimento deve contemperare due opposte esigenze: da un lato l'assegnazione delle concessioni autostradali attraverso gare sulla base della normativa comunitaria, dall'altro la realizzazione di un sistema globalmente interconnesso in modo tale che la costruzione di nuove tratte autostradali possa finanziarsi quasi integralmente senza contributo dello Stato, attraverso i profitti che si ottengono sulle tratte già in esercizio. Ciò rende necessario un criterio di tariffazione certo, che consenta alle società di gestione di recuperare annualmente e automaticamente gli aumenti dei costi, detratta eventualmente una percentuale di necessario incremento della produttività (sistema del *price cap*).

Per quel che concerne le telecomunicazioni ritiene evidente che il processo di ulteriore privatizzazione del settore non possa che seguire il riassetto delle società di gestione alla luce della legge n. 58 del 1992. Infatti non è pensabile mettere sul mercato quote di aziende che potranno poi essere oggetto di incorporazione e di fusione. Su tale

riassetto la Commissione si è più volte pronunciata nell'ottica di giungere ad un unico soggetto concessionario della rete e dei servizi, che potrà poi articolarsi in divisioni o società operative. Anche in questo caso occorrerà stabilire un sistema di tariffazione certo e per quanto possibile automatico; inoltre il Governo dovrà precisare al termine del processo di riassetto in cosa consisterà l'eventuale diritto aggiuntivo che intende mantenere, ovvero se intenderà ricorrere agli altri strumenti già individuati della «golden share» o dei «nuclei stabili».

Il relatore avverte, al riguardo, che il settore delle telecomunicazioni ha un valore strategico preminente ed ha quindi bisogno di essere protetto da ogni forma di pressione, di inquinamento anche morale e da possibili distorsioni che l'uso di strumenti sofisticati di comunicazione può provocare. Sottolinea quindi che il processo di privatizzazione, per quanto concerne tale settore, non potrà avere successo se non sarà preceduto da un'adeguata politica tariffaria.

Per quel che concerne la RAI, infine, il relatore ritiene si possa convenire con la esclusione della società dal progetto, in quanto la sua natura e le sue funzioni dovranno essere ridefinite in un provvedimento di riordino complessivo del servizio pubblico radiotelevisivo.

Preliminarmente all'inizio della discussione, la senatrice SENESI, preso atto che il relatore Covello ha fatto riferimento anche ai problemi del settore autostradale, chiede che sia assicurata, nella prossima seduta, la presenza del Ministro dei lavori pubblici, in aggiunta ai Ministri già indicati dallo stesso relatore.

Chiede altresì che il Ministro dei trasporti, eventualmente approfittando dell'occasione fornita dall'esame del programma di privatizzazioni, chiarisca alla Commissione, prima dell'assemblea del 18 dicembre prossimo relativa alla costituzione della nuova società per azioni delle Ferrovie dello Stato, i termini del piano di impresa della nuova Spa, i programmi di investimento nonchè gli eventuali rapporti che si instaureranno tra la società stessa e le società minori ad essa collegate (con particolare riferimento al tema dell'alta velocità).

Chiede altresì che la Presidenza della Commissione si faccia carico di acquisire dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dei Trasporti l'elenco di tutte le opere pubbliche autorizzate negli ultimi anni da provvedimenti legislativi e rimaste incompiute per mancanza di finanziamenti o per altre cause.

Il presidente FABRIS, considerato il calendario dei lavori dell'Assemblea, impegnata già da oggi nell'esame dei documenti di bilancio, e raccogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, propone che la Commissione torni a riunirsi per l'avvio della discussione del programma in esame nella giornata di venerdì 11 dicembre, alle ore 9. La Presidenza della Commissione avvierà ogni opportuno contatto per assicurare, in tale seduta, come richiesto, la presenza dei Ministri del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile, dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*IN ORDINE ALLA TRATTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI VENDITA  
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*

(A 7, C 8ª, 17ª)

Il presidente FABRIS fa presente che, a seguito dell' avvio della procedura per il raggiungimento di intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in ordine alla trattazione, da parte delle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, dei disegni di legge in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (il cui esame è stato già avviato da questa Commissione) e di riforma organica degli istituti autonomi case popolari (in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera dei deputati), il Presidente dell'altro ramo del Parlamento avrebbe prospettato l'opportunità che le due Commissioni possano procedere separatamente, in quanto le suddette iniziative legislative hanno un oggetto connesso, ma non identico. Pertanto, questa Commissione avrebbe il compito di definire la materia della vendita e del riscatto degli alloggi, mentre quella della Camera proseguirebbe i suoi lavori con riferimento ai restanti profili dei progetti di legge al suo esame.

Chiede quindi alla Commissione che esprima le proprie valutazioni al riguardo, allo scopo di far pervenire il suo orientamento alla Presidenza del Senato.

Il senatore NERLI giudica condivisibile l'opinione del Presidente della Camera dei deputati e propone quindi di accedere ad essa, ma rappresenta l'esigenza che la Commissione lavori pubblici della Camera non concluda l'esame dei provvedimenti di sua competenza prima di quella del Senato. Sarebbe infatti auspicabile che il disegno di legge sulla vendita degli alloggi, una volta varato dal Senato, venisse acquisito dalla Commissione lavori pubblici della Camera e, ove questa lo ritenesse opportuno, trattato congiuntamente con i progetti di legge sulla riforma organica degli istituti autonomi case popolari.

Con tale ultima osservazione del senatore Nerli concorda il presidente FABRIS e conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

**29ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
MICOLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 8ª, 6º)

Il presidente MICOLINI, tenuto conto della impossibilità del relatore Rabino a partecipare alla seduta odierna della Commissione, prospetta l'opportunità di rinviare a domani pomeriggio, in ora compatibile col nuovo calendario che adotterà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, l'esame del programma di riordino delle partecipazioni statali.

Avverte inoltre che all'ordine del giorno della stessa seduta di domani sarà incluso l'esame di una proposta di relazione all'Assemblea sugli sviluppi dei negoziati CEE-USA, concernenti l'agricoltura nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT).

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778)**

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore PISTOIA riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo con il quale si fa fronte alla esigenza di recuperare flussi finanziari fiscali e parafiscali. In particolare all'articolo 1 del decreto-legge si modifica l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 412 del 1991, nel senso che le iscrizioni all'INPS, all'INAIL allo SCAU, alle Camere di Commercio, alle Cancellerie dei Tribunali e alle Commissioni provinciali per l'artigianato vanno effettuate esclusivamente presso gli sportelli polifunzionali da parte delle aziende che svolgono attività

economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e loro familiari coadiuvanti.

Le modalità per le suddette iscrizioni, prosegue il relatore Pistoia, saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Al riguardo il relatore propone di prospettare alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere anche il concerto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Avviandosi alla conclusione il relatore, dopo avere evidenziato l'opportunità di uno congruo slittamento dei termini per gli adempimenti previsti nel decreto-legge, propone l'espressione di un parere favorevole con le suddette osservazioni.

Segue un breve intervento del senatore BORRONI, cui il relatore PISTOIA fornisce i chiarimenti richiesti, e quindi la Commissione - dopo la dichiarazione di astensione del senatore OTTAVIANI a nome del Gruppo della Lega Nord - conferisce al relatore mandato di trasmettere il parere nei termini da lui proposti.

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore GALUPPO il quale preliminarmente sottolinea come la materia sia stata oggetto di diversi decreti-legge, reiterati nel corso di quest'anno e decaduti per mancata conversione in legge. In particolare il disegno di legge in titolo ricalca le norme dei precedenti decreti-legge n. 11, n. 233, n. 289, n. 342 e n. 382 del 1992.

Rilevato poi che sul provvedimento in esame la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole il 24 novembre scorso, il relatore evidenzia che il disegno di legge traccia il quadro generale dei trasferimenti erariali agli enti locali, costituito anzitutto da un fondo ordinario per le province, i comuni e le comunità montane, calcolato sulle basi delle attribuzioni spettanti nel 1991, incrementate del tasso di inflazione pari al 4,5 per cento. Per le province il fondo ordinario è quantificato per il 1992 in 2.589 miliardi, per i comuni in 14.730 miliardi e per le comunità montane in 151 miliardi.

I fondi ordinari sono integrati da un fondo perequativo pari a quello attribuito al 1991, incrementato del 4,5 per cento. Viene inoltre assegnata a province, comuni e comunità montane l'addizionale sui consumi di energia elettrica, valutata in 511 miliardi: di tale somma il 20 per cento è destinato alla provincia, 16 miliardi ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e la restante parte ai comuni.

Successivamente rileva che è previsto il concorso al finanziamento dei bilanci degli enti locali con l'ulteriore fondo per lo sviluppo degli



investimenti (con tale fondo sono consolidati per il 1992 tutti i contributi già previsti, pari a 11.522 miliardi, e incrementato per il 1993 di 203,5 miliardi, di cui 5 per le comunità montane); evidenzia l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni montani del Centro-Nord mutui ventennali fino all'importo di 186,5 miliardi per la realizzazione di reti di metanizzazione, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, e passa a soffermarsi sulla ripartizione dei contributi erariali per lo sviluppo degli investimenti mediante l'assegnazione di un quota fissa per abitante (422 lire per le province; 1.743 per i comuni; 484 per le comunità montane).

Avviandosi alla conclusione, il relatore Galuppo pone l'accento sulle norme che disciplinano il personale ed i servizi degli enti locali e propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge per quanto di competenza.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta dando allo stesso relatore Pistoia mandato di trasmettere, per quanto di competenza, parere favorevole alla Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

40ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (788)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore COVIELLO, illustra il provvedimento in titolo ricordando che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 383 del 18 settembre 1992, che la Commissione ha già esaminato recentemente. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, rimasto identico, si richiama alla relazione illustrativa al disegno di legge n. 628 e a quella compilata per l'Assemblea e contenuta nell'atto Senato n. 628-A.

Fa tuttavia presente che, per quanto riguarda la materia in esame, sono intervenuti due fatti nuovi, il primo dei quali è rappresentato dall'approvazione da parte del Parlamento del rifinanziamento della legge n. 64 per il Mezzogiorno, sulla quale si è registrato un ampio dibattito che ha portato all'allargamento degli interventi a tutte le aree in difficoltà del Paese. Anche nel provvedimento in esame vi è peraltro una tendenza ad estendere i benefici rispetto al passato, seppure rimangono dubbi sulla copertura finanziaria delle norme in discussione, soprattutto in relazione agli incentivi contenuti nel secondo comma dell'articolo 2, che il Governo dovrebbe farsi carico di verificare.

Il secondo accadimento riguarda l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione della Comunità europea nei confronti dell'Italia, ai sensi degli articoli 169 e 170 del Trattato di Roma, proprio in seguito dell'emanazione del decreto-legge in esame. Fa quindi presente che, se il Governo italiano non fornirà sufficienti chiarimenti, il caso sarà deferito alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Prima dell'approvazione del provvedimento sarebbe quindi

opportuno, ad avviso del Relatore, sapere quali sono le risposte del Governo in merito ai chiarimenti richiesti dalla Comunità europea. Invita quindi l'Esecutivo a far presente all'autorità internazionale la necessità di non lasciare sole le aziende italiane in un momento di grave difficoltà. Chiede infine al Governo chiarimenti circa la copertura finanziaria per le assunzioni agevolate per il 1992.

Il Presidente propone di fissare per venerdì alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in titolo. La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente GIUGNI, ricordando che del provvedimento era stata data illustrazione nella seduta del 25 novembre 1992, dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice DANIELE GALDI che sottolinea la contraddittorietà di un provvedimento sostanzialmente positivo nella parte relativa all'istituzione degli sportelli polifunzionali e assolutamente negativo nella parte relativa al condono previdenziale.

La parte del provvedimento riguardante l'istituzione di sportelli polifunzionali per l'iscrizione unica ai fini previdenziali e assistenziali tende infatti a migliorare la legge n. 412 del 1992 così come appare apprezzabile l'articolo 2 relativo allo scambio di dati attraverso il codice fiscale e l'acquisizione reciproca degli indirizzi tra le pubbliche amministrazioni. Risulta invece lacunoso l'articolo 3 al comma 4, dove si rischia di creare difficoltà interpretative in relazione agli Ispettorati del lavoro. Ricorda quindi, a tal proposito, un emendamento presentato dalla sua parte politica volto a chiarire che il riferimento deve essere operato nei confronti dei servizi ispettivi disciplinati dalla legge n. 833 del 1978, che riguarda - come è noto - la riforma sanitaria. Sottolinea quindi la propria totale contrarietà all'articolo 4, relativo al condono previdenziale, che contiene un messaggio estremamente penalizzante nei confronti di coloro che con il pagamento dei contributi sono sempre stati in regola nonchè in generale nei confronti di tutti i cittadini che regolarmente pagano le tasse. Ciò suona particolarmente offensivo in un momento, come quello attuale, in cui tutti sono chiamati a contribuire pesantemente al risanamento della finanza pubblica nazionale. Risulta inoltre che alcuni enti previdenziali applicano, nei confronti dei pensionati che hanno percepito somme loro non dovute, normative penalizzanti in quanto su tali somme questi soggetti sono costretti a pagare interamente le tasse e, in alcuni casi, si vedono spinti a versare maggiorazioni che invece - secondo una circolare dell'INPS - in caso di buona fede, non dovrebbero essere applicate. La senatrice Daniele Galdi anticipa infine l'illustrazione di un emendamento

presentato dalla sua parte politica all'articolo 5 che, in merito alla gestione degli stabilimenti termali dell'INPS, intende obbligare le nuove gestioni a non interrompere il rapporto di lavoro degli addetti agli impianti stessi.

Interviene quindi il senatore MERIGGI che sottolinea come l'obiettivo di fondo del provvedimento, riguardante l'istituzione degli sportelli polifunzionali, risulti in linea di massima condivisibile: ciò potrà infatti rendere più difficile l'evasione contributiva nel settore. Assolutamente non condivisibile risulta invece la norma contenente il condono previdenziale, rispetto alla quale dichiara di aderire integralmente ai giudizi espressi dalla senatrice Daniele Galdi.

Il senatore TANI, a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, auspica una rapida approvazione del provvedimento in titolo che ritiene positivo non solo nella prima parte riguardante l'istituzione degli sportelli polifunzionali, ma anche nella parte relativa al condono previdenziale che, date le difficoltà finanziarie del Paese, servirà a rastrellare ulteriori indispensabili risorse.

Il senatore MANFROI condivide il giudizio positivo espresso da tutti i senatori intervenuti sulla parte riguardante l'istituzione dello sportello polifunzionale poichè tale istituto avrà il pregio di rendere meno burocratici e pesanti una serie di adempimenti e permetterà un controllo più attento sulle attività del settore autonomo. Qualche perplessità suscita invece il comma 3 dell'articolo 1, in quanto l'immediatezza dell'iscrizione dovrebbe permettere un immediato pagamento degli addebiti da parte delle aziende alle quali vengono invece attribuite le conseguenze del ritardo dell'iscrizione da parte degli uffici. Nell'esprimere inoltre un parere favorevole sull'istituzione di un comitato integrato per il controllo e il coordinamento delle attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario, sottolinea che comitati simili dovrebbero essere istituiti anche per gli accertamenti in sede locale. Per quanto riguarda poi il comma 2 dell'articolo 3, sottolinea la difficoltà di far comunque emergere il lavoro sommerso se l'attività resta limitata all'elaborazione dei dati già in possesso delle amministrazioni. A tal proposito potrebbe essere utile anche acquisire i riscontri relativi ai dati in possesso di enti quali l'ENEL o la SIP. Sottolinea infine che, in relazione alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3, sarebbe opportuno il coinvolgimento anche delle associazioni di categoria. Dichiara infine di aderire alle critiche espresse sull'articolo 4: dovrebbe infatti essere scritta la parola fine su una prassi immorale come quella del condono, troppe volte inserita nell'ordinamento come grave elemento di disturbo.

Il senatore STEFANELLI esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento e in particolare sull'istituzione dello sportello polifunzionale, che rappresenta sicuramente uno snellimento consistente riguardo a procedure assai macchinose e, contemporaneamente, consente all'amministrazione un più pregnante intervento nel campo dell'evasione. Si dichiara quindi assai favorevole, in linea di

principio, all'istituzione di un comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, previo il previsto allargamento della partecipazione ai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria. Ricorda comunque che esperimenti di questa natura risalgono già al 1968 e che fino da allora fornirono risultati assai positivi; invita quindi il Governo a tenere in considerazione l'esperienza ricordata affinché vengano effettuate ispezioni complete sotto tutti i punti di vista, compresi quelli specificamente riguardanti la natura e i compiti degli enti che partecipano all'ispezione. Per quanto riguarda poi il condono fiscale, l'oratore sottolinea che esso non rappresenta solo un beneficio nei confronti di evasori senza scrupoli, poichè spesso ne usufruiscono anche soggetti che non sono stati in grado nel passato di pagare i contributi. Ricorda fra l'altro che, già nel 1990, venne approvata una norma analoga che comportò, per gli enti previdenziali, l'acquisizione di somme altrimenti non recuperabili. Ridare validità a quella norma comporterà quindi risultati assai positivi: essa infatti viene incontro tanto all'esigenza di un auspicabile recupero contributivo quanto alle richieste di coloro che, per vari motivi, non sono stati in grado di essere in regola con l'obbligo previdenziale.

Prende infine la parola il presidente GIUGNI che osserva come, rispetto al testo approvato dal Governo siano stati inseriti articoli assolutamente disomogenei in relazione alla materia principale. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 400 del 1990, che fa divieto di inserire norme estranee rispetto all'oggetto principale dei decreti-legge, fa presente che voterà contro gli articoli disomogenei o ad eventuali emendamenti della stessa natura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIUGNI propone di convocare la Commissione per le ore 15,30 di domani, giovedì 10 dicembre 1992, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 17.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

**28<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MARINUCCI MARIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)

(R 139 B, C 12<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul decreto delegato in titolo scade il 17 dicembre. Pertanto, data la ristrettezza dei tempi, ritiene che la Commissione debba lavorare intensamente già da questa settimana, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Il senatore PERINA suggerisce di riprendere i lavori, a conclusione della seduta di oggi, direttamente nella prossima settimana iniziando da martedì 15 dicembre.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ribadisce l'opportunità di continuare il lavoro nella settimana in corso in quanto il provvedimento è particolarmente complesso e c'è bisogno di un approfondimento e di una riflessione ponderata.

Il senatore BRESCIA fa presente la necessità che la Commissione abbia tempo sufficiente, per approfondire le varie tematiche contenute nel provvedimento e verificare la possibilità di convergenze sia all'interno della Commissione sanità del Senato sia rispetto alla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, convergenze che risulterebbero particolarmente importanti al fine di proporre le necessarie modifiche.

Ha quindi la parola il relatore PULLI. Egli sottolinea la brevità del tempo a disposizione, nonostante la complessità del provvedimento rispetto al quale varie categorie di medici, e di operatori sanitari, nonchè gli amministratori straordinari vogliono esprimere le loro valutazioni su cui il relatore ha bisogno di riflettere a meno che non si pensi di emanare il decreto così come è. Pertanto si ha bisogno delle indicazioni del Ministro sull'impostazione generale e sui singoli articoli in quanto alcuni punti del provvedimento possono presentare un eccesso di delega. Il decreto, infatti, a suo avviso, non si configura più come un provvedimento di riordino del Servizio sanitario nazionale, bensì come un provvedimento che sovverte il vecchio sistema proponendone uno nuovo e diverso, pur non essendo il Servizio attuale da buttare in quanto l'impianto normativo è valido e le carenze principali si sono riscontrate proprio nella mancata applicazione delle norme in vigore. La legge n. 833 del 1978, ad avviso del relatore, prevede la centralità del soggetto bisognoso di assistenza, mentre il decreto delegato privilegia una peraltro male espressa efficienza del sistema che non può essere accettata se marginalizza il principio di solidarietà.

Il relatore Pulli poi illustra il contenuto dei singoli articoli. L'articolo 1 riguarda la programmazione sanitaria nazionale e la definizione dei livelli uniformi di assistenza. In particolare sembra poco pregnante la previsione che sul piano sanitario nazionale predisposto dal Governo si esprimano con un parere le Commissioni parlamentari competenti per materia e non il Parlamento nella sua interezza. Non strettamente necessaria appare anche la lettera f) del comma 4. L'articolo 2 concerne le funzioni regionali. L'articolo 3 riguarda l'organizzazione delle unità sanitarie locali. Perplessità sussistono sul comma 3 secondo cui l'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività socio-assistenziali per conto degli enti locali con oneri a totale carico di questi ultimi, dal momento che non si può condividere il principio dell'assoluta separazione dei compiti sociali da quelli sanitari, tanto è vero che finora si è voluto esprimere l'impossibilità di una separazione con la denominazione «unità socio sanitarie locali». La configurazione del collegio dei revisori come organo della USL appare assurda anche perchè il legislatore ha inteso dare un carattere monocratico al nuovo sistema organizzativo delle USL. Al comma 5 lettera b) dell'articolo 3 si prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'accollo dei rapporti facenti capo alle vecchie USL. Il comma 6 poi appare contraddittorio perchè da un lato qualifica il direttore generale come un *manager* scelto in un apposito elenco nazionale, dall'altro prevede per la nomina la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, con ciò introducendo un concetto relativo specificatamente ai concorsi dell'impiego pubblico: ci si può chiedere quali effetti concreti possa avere tale pubblicazione. Non coerente con il carattere aziendalistico delle nuove USL appare poi la disposizione relativa alle situazioni di vacanza del posto del direttore generale, laddove si fa riferimento all'assunzione delle funzioni da parte del direttore amministrativo o del direttore sanitario: tali figure non sono tra di loro fungibili; occorre poi disciplinare più compiutamente l'ipotesi di sostituzione del direttore generale. Al comma 7 si prevede sempre l'avviso pubblico per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, nonostan-

te che si dovrebbe trattare di figure manageriali assimilabili ai dirigenti del settore privato. Incoerente appare anche la previsione di una partecipazione alla responsabilità gestionale da parte del direttore amministrativo, contraddicendo ancora il carattere monocratico delle nuove aziende. Il comma 8 poi fa salvi i diritti quesiti in campo contributivo solo per i direttori generali provenienti dall'impiego pubblico, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento. Il comma 9 introduce una vastissima serie di ipotesi di ineleggibilità, relativa anche ad organi elettivi non facenti parte del territorio della USL, per i quali vi è una ipotesi specifica opportunamente prevista. Per le incompatibilità poi, non si fa riferimento agli assessori provinciali, e si include l'ipotesi di coloro che abbiano non meglio precisati rapporti economici con strutture che svolgano attività concorrenziali con le USL; si tratta di una disposizione evidentemente troppo generica, che non è coerente con il carattere di strutture parallele a quelle del Servizio sanitario nazionale che dovrebbero avere le strutture private, nè con la figura manageriale privatistica che dovrebbe avere il direttore generale. Quanto al comma 11, le norme moralizzatrici sulle nomine a direttore sanitario e a direttore amministrativo, andrebbero completate introducendo anche ipotesi di decadenza automatica dalla carica per chi si venga a trovare in quelle situazioni successivamente alla nomina. Eccessivo appare il numero di cinque componenti per il collegio dei revisori dei conti previsto al comma 13. L'articolo 4 riguarda la nuova configurazione degli ospedali di rilievo nazionale, la cui individuazione viene attribuita al Consiglio dei Ministri nell'ambito della programmazione sanitaria.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rileva che c'è il rischio che tutto l'articolo 4 divenga inapplicabile, dati i criteri previsti per l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale da rendere autonomi.

Il senatore PULLI rileva che per gli ospedali di rilievo nazionale, da rendere autonomi, è prevista l'autonomia contabile ed amministrativa. Al comma 6 sono disciplinati i policlinici universitari, per i quali però non è individuata chiaramente la competenza per la nomina del direttore generale: non si dice che valore ha l'indicazione del rettore dell'Università, di cui si prevede che si debba genericamente tenere conto, mentre non si fa riferimento all'obbligo di scelta nell'ambito dell'elenco nazionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che la seduta non può proseguire per i concomitanti lavori in Assemblea.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 10 dicembre alle ore 9,30 e 15 e venerdì 11 dicembre alle ore 9,30 con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 17.*



**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

14ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCOGNAMIGLIO PASINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Spini.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A 8, C 23ª, 5º)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI informa la Giunta sull'iniziativa da lui intrapresa, in seguito alla mancanza del numero legale verificatasi per due volte consecutive in occasione della convocazione della Giunta nella sua sede sita in Largo dei Chiavari e su di un argomento di non secondaria importanza quale la manovra finanziaria per il 1993, di inoltrare al Presidente del Senato una lettera nella quale si segnala la questione e si fa presente la situazione di acuto disagio in cui è costretta a lavorare la Giunta stessa.

Il Presidente prende, quindi, atto dell'unanime consenso della Giunta in ordine all'esigenza di risolvere urgentemente il problema relativo all'ubicazione.

**SUI LAVORI DELLA GIUNTA**

**Proposta di indagine conoscitiva sullo svantaggio competitivo determinato dalla regolamentazione economica italiana nel quadro del Mercato unico europeo**

(Esame e rinvio)

(R 48, C 23ª, 1º)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI dà conto in generale di una proposta di indagine conoscitiva sullo svantaggio competitivo determinato dalla regolamentazione economica italiana nel quadro del Mercato unico europeo. Si tratta di una tematica emersa in diverse occasioni e, in particolare, nel corso del recente esame del disegno di legge per l'attuazione delle direttive relative al mercato interno (atto Senato 669). La tematica da approfondire è quella delle caratteristiche della struttura tecnica e normativa, attualmente vigente in Italia, le quali creano

oggettive difficoltà al sistema economico italiano costretto a confrontarsi - nel mercato senza frontiere che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 - con sistemi più competitivi.

Sarà necessario predisporre un dettagliato calendario di audizioni di personalità tecnicamente competenti nei vari settori, quali imprenditori, rappresentanti sindacali, associazioni di categoria, alti funzionari della Commissione CEE, nonché esponenti più propriamente politici come i Commissari comunitari, in grado di evidenziare quegli svantaggi che, derivando dalla legislazione italiana, provocano ostacoli e disfunzioni alla competitività del sistema italiano. Le conclusioni della Giunta dovranno contenere concrete proposte operative volte a suggerire le necessarie modifiche e gli opportuni aggiustamenti.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore PEZZONI il quale condivide l'impostazione del Presidente. L'oratore è del parere che le audizioni debbano riguardare le problematiche economiche connesse all'effettivo conseguimento da parte dell'Italia dell'obiettivo 1992 e che debbano, inoltre, interessare tutte le tematiche della realtà economica. In tale ottica, il lavoro della Giunta dovrebbe costituire un momento di collegamento e di coordinamento con la realtà comunitaria rispetto alle competenze settoriali delle Commissioni di merito.

Interviene, quindi, il senatore GRANELLI il quale suggerisce di integrare il piano dell'indagine con la trattazione di altri rilevanti argomenti, quali il problema delle carenze istituzionali nella Comunità, della cooperazione economica e del settore sociale nel processo di costruzione comunitaria. A suo parere, proprio l'esistenza di tali carenze strutturali ha contribuito e contribuisce all'attuale stato di crisi nella Comunità; sarebbe opportuno, inoltre, dare all'indagine un taglio comparativo, in maniera da poter esaminare come anche negli altri Paesi siano presenti ritardi ed elementi di distorsione della struttura produttiva.

Il senatore STRUFFI chiede se sia possibile inserire, tra i temi dell'indagine conoscitiva, anche quello riguardante le modalità di definizione dei parametri comunitari, agganciati alle rilevazioni statistiche delle variabili economiche nazionali, che determinano in concreto l'attribuzione di finanziamenti agli Stati membri della CEE tramite Fondi comunitari.

Egli, infine, pone all'attenzione della Giunta l'ulteriore problema concernente l'inefficace utilizzazione, soprattutto a causa di inefficienze burocratiche, delle risorse comunitarie da parte degli Enti locali.

Dopo ulteriori considerazioni dei senatori BRATINA e TADDEI, la quale mette in risalto l'importanza di ascoltare, nel corso dell'indagine, anche la Conferenza Stato-Regioni, il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI prende atto dei suggerimenti emersi durante la discussione, assicurando che saranno tenuti presenti nella stesura del programma definitivo da sottoporre alla Presidenza del Senato.

Rispondendo, infine, alla richiesta del senatore Struffi egli ritiene che, relativamente al problema della definizione dei parametri comunitari per l'elargizione delle sovvenzioni CEE, l'audizione di alcuni degli interlocutori previsti dall'indagine consentirà sicuramente di avere delucidazioni in merito. Per quanto concerne, poi, la problematica relativa all'uso dei finanziamenti CEE da parte delle Regioni, potrebbe risultare utile un intervento presso la Giunta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, il quale ha fatto presente di avere allo studio attualmente proprio tale questione. Sullo specifico tema dell'utilizzo dei Fondi comunitari, inoltre, la Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei Deputati ha varato un'apposita indagine conoscitiva.

Il seguito dell'esame della proposta viene, quindi, rinviato.

#### COMUNICAZIONE DEL GOVERNO

##### **Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri in ordine al prossimo Consiglio europeo di Edimburgo**

(R 46 0 03, C 23<sup>a</sup>, 2<sup>o</sup>)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua presenza, osserva che lo scenario nel quale si svolgerà il prossimo Consiglio di Edimburgo non è certamente fra i più sereni della vita comunitaria soprattutto alla luce della cattiva prova data dal Sistema monetario europeo. Anche se il Trattato di Maastricht non esprimeva una realtà solo economica, certamente la perdita di una identità monetaria ha rappresentato un aspetto di pesante sconfitta che ha minato il cammino verso l'Unione politica.

Ad un diffuso europessimismo - aggiunge il Presidente - era improntata anche la 7<sup>a</sup> Conferenza degli Organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari tenutasi a Londra nei giorni 10 e 11 novembre scorsi cui ha partecipato una delegazione della Giunta.

Prende la parola il Sottosegretario SPINI il quale, ricordato che nel corso della mattina il Ministro degli affari esteri ha reso comunicazioni sul Vertice di Edimburgo alle Commissioni esteri riunite della Camera e del Senato, afferma che due grandi filosofie si confrontano in vista del Vertice di Edimburgo: quella dell'allargamento della CEE e l'altra del suo cosiddetto approfondimento. Il nostro Paese ha preparato con numerosi incontri preliminari l'appuntamento del Consiglio Europeo e si sono tenuti scambi di vedute fra il Primo Ministro Major e il Governo italiano in varie occasioni. Infine, ieri si è tenuta la riunione preparatoria dei Ministri degli esteri.

La questione dell'andamento dei processi di ratifica del Trattato di Maastricht rappresenta naturalmente il punto di più scottante attualità sul tappeto del prossimo Consiglio. Al riguardo, la decisione inglese di rimandare la propria ratifica successivamente allo svolgimento in Danimarca di un ulteriore *referendum* sul Trattato ha segnato una battuta di arresto indesiderata da quei Paesi che, come l'Italia, avrebbero voluto giungere ad una ratifica effettuata da tutti gli undici Paesi la quale avesse un effetto persuasivo nei confronti della Danimarca. Anche se ciò non si è potuto ottenere occorre, peraltro,

sottolineare che la Danimarca ha dimostrato notevole volontà collaborativa affrontando la questione di un nuovo *referendum* con spirito costruttivo.

Tuttavia, vi sono principi che il nostro Paese considera irrinunciabili, vale a dire, che il Trattato di Maastricht non debba essere soggetto ad alcuna *modifica o rinegoziazione*; che l'eventuale ingresso di altri Paesi non possa rimettere in discussione il Trattato, che dovrà essere accettato nella sua interezza e che, infine, le decisioni della Danimarca non dovranno essere un ostacolo al processo di ratifica intrapreso dagli altri undici Paesi membri.

Con queste coordinate, la presidenza britannica ha predisposto un documento di lavoro - ancora in via di elaborazione - che, anche a seguito di alcune *modifiche proposte dal Ministro Colombo*, può essere considerato un'accettabile base di partenza per la discussione.

Dopo aver dato conto delle opzioni del Trattato di Maastricht dichiarate inaccettabili nel Libro bianco predisposto dal Governo danese ed aver sottolineato che il punto nodale è rappresentato dalla questione della cittadinanza europea, il rappresentante del Governo espone alcune ipotesi di lavoro in merito a quella che potrebbe essere la natura del documento da varare in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo, al fine di venire incontro alle esigenze danesi.

Ricordato, quindi, che la convinzione maturata dal Governo nel corso degli incontri con gli esponenti britannici è che sia fermo intendimento del Regno Unito procedere alla ratifica, il Sottosegretario Spini si dice convinto dell'opportunità di prevedere, comunque, una data limite. A tale riguardo, potrebbe essere realistica quella del 1° luglio prossimo.

Altra questione di grande importanza che sarà fra i punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo è quella della cosiddetta sussidiarietà. Si tratta di un aspetto formalizzato, in particolare, dall'articolo 3 B del Trattato di Maastricht e che attiene, in sostanza, alle modalità di ripartizione di competenza fra Commissione CEE e Stati membri. Il nostro Paese è convinto che la natura di questo criterio debba essere di tipo contenutistico e non procedurale ed, eventualmente, fare oggetto di sindacato giurisdizionale ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee. Anche su questa questione verrà presentato un documento le cui linee informatrici - anche queste frutto in parte del contributo italiano - vengono ritenute piuttosto soddisfacenti.

Sui meccanismi di finanziamento della CEE contenuti nella proposta denominata «pacchetto Delors II» la posizione italiana è per una soluzione di compromesso tra le proposte di prevedere un passaggio in cinque anni - mantenendo ancora per due o tre anni gli attuali valori - dall'attuale prelievo pari all'1,20 per cento del prodotto interno lordo ad una percentuale dell'1,25 per cento o 1,35 per cento come proposto dalla Commissione delle Comunità europee. Comunque, occorre che la stima dei valori dei PIL nazionali venga effettuata con sistemi più aderenti ai rispetti valori reali.

Altro tema dell'agenda di Edimburgo riguarda la questione dell'allargamento della Comunità. Il Governo italiano è fermo sulle decisioni del Consiglio europeo di Lisbona e non ritiene opportuno iniziare in modo formale trattative per ulteriori ingressi prima della

conclusione delle procedure di ratifica: ciò non significa, precisa l'oratore, che non possano essere portati avanti nel contempo contatti a livello informale. In argomento, anzi, il Sottosegretario Spini segnala che l'Austria è il Paese che con più calore e con maggiore fedeltà si dice disposta ad accettare il Trattato di Maastricht e che tale richiesta è meritevole di attenzione.

Sulla questione dei negoziati GATT l'oratore ritiene che faccia ben sperare la riunione tenutasi a Bruxelles il 7 dicembre scorso nella quale i Ministri dell'agricoltura hanno raggiunto un accordo che prelude alla prosecuzione delle trattative.

Naturalmente, questa questione sarà profondamente influenzata dall'andamento politico nei diversi Paesi, in particolare pesa per la Francia l'imminenza delle elezioni presidenziali e, comunque, si pone con urgenza per alcune economie come la nostra quella di un risanamento che consenta di riassorbire eventuali contraccolpi legati alla natura delle decisioni finali della trattativa GATT.

Ad Edimburgo, poi, occorrerà decidere in merito al progetto presentato dal Presidente Delors volto a creare un indotto economico legato allo svolgimento di un grande programma comunitario di lavori pubblici: è auspicabile che il Consiglio accolga favorevolmente tale progetto.

Infine, la questione dell'antisemitismo sarà posta dall'Italia ai partecipanti al Consiglio europeo come un problema da affrontare a livello comunitario.

L'oratore conclude rilevando come occorrerà procedere con grande cautela per quanto riguarda il funzionamento del Sistema monetario europeo poichè sono molto elevati i rischi legati alle spinte speculative le quali hanno prosciugato le riserve delle banche centrali e, in tale ottica, per l'Italia, in particolare, la decisione di entrare di nuovo nello SME dovrà essere presa con la massima prudenza.

Si apre il dibattito

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, ribadita, a nome della Giunta, la soddisfazione per la chiarezza del contenuto informativo fornito dal rappresentante del Governo il quale risulta tanto più prezioso poichè procede il momento delle decisioni, chiede alcune precisazioni.

In particolare, domanda se l'Italia abbia già maturato una decisione in relazione all'eventualità che la Danimarca non proceda alla ratifica del Trattato. Il Presidente vorrebbe, quindi, conoscere i motivi per i quali la sostituzione dei prelievi sull'IVA con quelli effettuati sul PIL verrebbe ritenuta preferibile in base all'assunto che il prelievo sull'IVA sarebbe regressivo mentre quello sul PIL sarebbe progressivo. Altra domanda riguarda quali siano i Paesi che attendono di entrare a far parte della Comunità europea e quali i presumibili tempi di ingresso. Il Presidente chiede, poi, conferma circa la notizia di una proposta degli Stati Uniti nell'ambito delle trattative GATT volta a ridurre le sovvenzioni alle oleaginose da 12 milioni e mezzo a 8 milioni e mezzo di tonnellate: è auspicabile che esista al riguardo un piano di ripartizione

delle riduzioni e che tale intervento non colpisca unicamente l'Italia. Ultima osservazione concerne il mantenimento di tassi di interesse troppo elevati, nel tentativo di difendere i tassi di cambio della lira a livelli che non si giustificano più atteso il fallimento del Sistema monetario europeo.

Replica il Rappresentante del Governo.

Sulla eventuale mancata ratifica del Trattato da parte della Danimarca il Sottosegretario SPINI afferma che occorre insistere sulle trattative attualmente in corso. Tuttavia un rifiuto danese non dovrebbe rimettere in discussione la volontà politica del processo di integrazione europea, anche se nascerebbero problemi giuridici di non poco momento. Sulla questione delle risorse proprie comunitarie il Sottosegretario ritiene che la questione centrale risieda nella mancanza di attendibilità dei livelli del gettito IVA questione che, invece, può essere più agevolmente risolta facendo riferimento al PIL. Circa le nuove adesioni l'oratore ricorda che in prima battuta sono in predicato i Paesi appartenenti all'EFTA. Vi è, poi, la questione di Malta la cui adesione l'Italia vede con favore anche se non altrettanto può dirsi per i *partners* del Benelux, poichè l'ingresso di Malta riproporrebbe problematiche non facilmente risolvibili e che riguardano gli aspetti organizzativi legati alla partecipazione dei piccoli Paesi alle Istituzioni comunitarie. *Dovranno, poi, seguire i Paesi dell'Est europeo. Il Sottosegretario preannuncia la presentazione di un documento che tratta in dettaglio gli aspetti delle nuove adesioni e che sarà fatto pervenire quanto prima alla Giunta.*

In merito alle notizie sui tagli ai sussidi alla produzione di semi oleosi, l'oratore ricorda come la questione sia di più stretta pertinenza del Ministro dell'agricoltura anche se è anch'egli a conoscenza dei dati sulle riduzioni esposte dal Presidente Scognamiglio Pasini.

In merito alle tematiche attinenti al Sistema monetario europeo, ricorda come tale argomento non sia all'ordine del giorno del Consiglio di Edimburgo. Si tratta tuttavia di una questione di scottante attualità e ribadisce che occorrerà avere la massima cautela prima di decidere un rientro nel Sistema mentre, per quanto riguarda l'esigenza di ridurre gli interessi, non vi è dubbio sulla opportunità di procedervi e ricorda come si sia espresso in tal senso il Governatore della Banca d'Italia nell'ultima riunione dei Governatori tenutasi a Basilea.

Il Presidente ringrazia il Sottosegretario Spini e dichiara concluso il dibattito.

*La seduta termina alle ore 18.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GUERZONI

*indi del Vice Presidente*  
LAZZARO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Esame del seguente atto:**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) - Relatore alla Commissione sen. Armando RIVIERA (796)**  
(Parere favorevole con osservazioni)

In apertura di seduta il presidente GUERZONI, constatata la scarsa presenza dei deputati, osserva che il fenomeno probabilmente è imputabile al fatto che la Camera ha già deliberato la legge finanziaria 1993.

Si rende pertanto necessario un rapido adeguamento dei Regolamenti della Camera che, analogamente al Regolamento del Senato, dovrebbero disciplinare l'iter di espressione dei pareri da parte della Commissione bicamerale per le Questioni regionali, consentendo all'organismo di esprimersi indipendentemente dal fatto che i disegni di legge siano presentati prima alla Camera o al Senato.

Il senatore BOSO invita la Presidenza a tener conto, nel fissare il calendario delle sedute, del programma dei lavori della Camera dei deputati.

Il presidente GUERZONI accoglie senza riserve il suggerimento che viene da parte del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore RIVIERA, relatore alla Commissione, illustra gli articoli della legge finanziaria 1993 contenenti disposizioni in materia di finanza

regionale, soffermandosi specificamente sulle modifiche apportate al testo originario dall'altro ramo del Parlamento.

Conclude esprimendo parere favorevole sul disegno di legge all'esame della Commissione.

Il senatore LIBERATORI sostiene che il limite di 1.500 miliardi per l'edilizia ospedaliera nel 1993 costituisce una somma del tutto insufficiente, tenuto conto del numero e della consistenza dei progetti ormai pervenuti alla fase esecutiva. Chiede pertanto che la Commissione si pronunci, all'interno dei limiti complessivi di spesa, per una diversa ripartizione della spesa pubblica.

La senatrice BUCCIARELLI preannuncia il voto contrario della sua parte politica (Gruppo PDS), per considerazioni che sono generali e particolari.

Ritiene che si stia aprendo una distanza incolmabile tra le indicazioni che maturano nella Commissione bicamerale per le Riforme ed il concreto svolgersi dell'attività legislativa e di governo, la quale non contiene nulla che lasci presagire una costruzione processuale del nuovo assetto dello Stato su base regionale. I documenti di bilancio valgono a rimarcare fortemente questa contraddizione, dal momento che risultano assolutamente certi per quanto riguarda le cifre da portare in negativo, mentre è aleatoria tutta la parte che riguarda l'impegno verso taluni settori di importanza strategica dal punto di vista sociale e produttivo. Naturalmente in questo processo le Regioni risultano maggiormente penalizzate, dal momento che costituiscono strutture relativamente fragili ed esposte ad una profonda prospettiva di ripensamento nel ruolo e nelle funzioni.

Il fondo sanitario costituisce una riprova esemplare di queste tendenze della finanza pubblica.

Conclude facendo osservare come non costituisca una scelta, ma esattamente il contrario di essa, la manovra consistente nel ridurre il quadro delle risorse vincolate allo scopo di farle affluire all'interno del fondo comune.

Il senatore PISATI ricorda ancora una volta che la Commissione bicamerale per le Questioni regionali riveste un ruolo strategico che non viene utilizzato per determinare, o quanto meno sollecitare, un diverso riparto delle competenze tra Stato centrale e le Regioni periferiche. Si chiede a questo proposito che senso abbia discutere di una modulazione delle risorse fino al 1995 quando è in corso un processo di disarticolazione dello Stato centrale e di passaggio ad una forma di stato regionale.

Per queste ragioni la sua parte politica (Lega Nord) esprime voto nettamente negativo.

Il senatore BOSO dice di condividere le osservazioni molto negative del collega Pisati, che per quanto lo riguarda trovano un riscontro del tutto particolare nell'esperienza da lui svolta nel quadro della Regione Trentino-Alto Adige.



Il presidente GUERZONI ritiene anche lui che la cifra di 1.500 miliardi per l'edilizia sanitaria sia sottostimata. Ritiene che, nel momento in cui si apre una competizione tra iniziativa pubblica e privata, occorre rilanciare una funzione propulsiva dello Stato che valga a sottolineare la rilevanza strategica dell'interesse generale nel settore sanitario. Anche lui conviene che esistono dei limiti complessivi per la spesa pubblica che devono essere rispettati, ma all'interno di questi limiti è necessario operare per un diverso riparto dei finanziamenti.

Per quanto riguarda la Commissione bicamerale per le Questioni regionali, ricorda come essa si sia posta l'obiettivo di sfruttare al massimo gli ambiti normativi entro i quali essa è tenuta ad affermare e far pesare i propri orientamenti. Questo significa che interventi di critica, come quello del collega Pisati, costituiscono uno stimolo per andare ulteriormente avanti in questa direzione.

Il senatore SCIVOLETTO condivide le valutazioni negative della collega Bucciarelli. Gli sembra cioè incontestabile che la rifondazione su basi regionali dello Stato non trova alcun riscontro nell'impostazione della legge finanziaria. Non solo, ma la riduzione relativa degli stanziamenti, oltre a disegnare una linea di confine ed una base di partenza più arretrata per le Regioni, non serve a farle protagoniste, cioè soggetti attivi di un processo di riforma.

Conclude ribadendo il voto nettamente contrario della sua parte politica, tanto più che la riduzione dei trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario e speciale, ed agli enti locali, comporta la messa in discussione di pezzi e meccanismi dello stato sociale.

Il senatore BERNINI ritiene che la Commissione stia assolvendo positivamente ad una funzione di stimolo, e che quindi non sia ad essa ascrivibile responsabilità alcuna in ordine alla persistenza di concezioni arretrate e centralistiche dello Stato.

La sua parte politica (Gruppo DC) esprime voto favorevole, nella consapevolezza di compiere un atto politicamente significativo che si colloca nella prospettiva di un profondo ripensamento degli strumenti di bilancio, in armonia al passaggio ad una forma di Stato regionale.

Il senatore RIVIERA, relatore alla Commissione, ribadisce le considerazioni iniziali e presenta un testo di parere che tiene conto, per quanto possibile, delle osservazioni espresse nel dibattito testè concluso.

La proposta di parere recita testualmente:

«La Commissione bicamerale per le Questioni regionali considerato che i documenti di bilancio e la legge finanziaria esprimono priorità e coerenze che per loro natura possono essere valutati solo in un quadro complessivo;

considerato altresì che è comune a tutte le parti politiche l'auspicio di un risanamento finanziario dello Stato che valga a restituire margini di elasticità alla manovra di bilancio e della spesa pubblica;

considerato ancora che la nuova articolazione della forma di Stato su basi regionali renderà necessario per i prossimi esercizi una diversa impostazione dei predetti documenti di bilancio;

per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

raccomandando che, nel quadro del concorso tra iniziativa pubblica e privata, sia adeguatamente rivisto il limite di 1.500 miliardi per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, dovendosi riconoscere, per ragioni che sono al tempo stesso temporali e strutturali, una relativa priorità agli investimenti pubblici destinati al settore sanitario».

Il vice presidente LAZZARO mette quindi ai voti la proposta del relatore che è approvata a maggioranza.

*SUL PROGRAMMA DEI LAVORI*

Il senatore PISATI ribadisce le ragioni che lo portano a sollevare ancora una volta la questione del governo della Regione Lombardia, aperta da oltre sei mesi. La questione è tanto più grave quanto più si riconosce alla Regione Lombardia una funzione economicamente e politicamente di traino rispetto alla rimanente parte del paese, a partire dall'andamento dei livelli occupazionali.

Ha avuto modo di mettersi in contatto direttamente con il Ministro Costa, il quale gli ha dato delle risposte del tutto insoddisfacenti. La sua parte politica intende mettersi ora in contatto con il Presidente della Repubblica, cui compete il compito di dare (sotto la responsabilità politica del Governo) inizio all'iter di scioglimento dei consigli regionali, affinché faccia seguire alle sue prese di posizione, sovente ispirate ad una concezione alta e perfino moralistica dello Stato, atti e comportamenti conseguenti, e soprattutto concreti.

In conclusione ritiene che la Commissione debba convocare il Ministro e chiamarlo a rispondere sulla situazione venutasi a creare nella Regione Lombardia, e tutto questo nell'interesse del popolo lombardo.

Il vice presidente LAZZARO vuole precisare che alla Commissione non compete alcun atto che comporti, in qualsiasi forma, sindacato nei confronti del Presidente della Repubblica. Non può che ribadire l'impegno dell'Ufficio di Presidenza a farsi tramite presso il Ministro perchè intervenga ad una seduta della Commissione, per svolgere una relazione sul tema delle difficoltà di governo, proprie non solo della Regione Lombardia ma anche di altre Regioni.

Il senatore BOSO vuole solo osservare come vi sia un'evidente disparità di trattamento tra i comuni che vengono sciolti, se entro sessanta giorni non provvedono alla costituzione del loro governo, e le Regioni le quali possono prorogare indefinitivamente la loro situazione di non governo.

Il vice presidente LAZZARO fa osservare la collega Boso come la diversa disciplina sia direttamente ascrivibile ai livelli di governo, dovendosi riconoscere alle Regioni, che hanno tra l'altro una propria potestà legislativa, un grado più elevato di autonomia nel quadro del disegno costituzionale.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

5ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
RADI

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

*Viene disposto il collegamento con la sala stampa tramite il circuito televisivo interno.*

(R 33 0 04, B 60ª, 2º)

Il presidente RADI propone che nel corso della seduta odierna abbiano luogo tutti gli interventi relativi alle comunicazioni da lui effettuate nella seduta del 25 novembre scorso; sarà poi convocata, presumibilmente per la giornata di domani, una nuova seduta in cui, tenuto conto delle indicazioni offerte dal dibattito, si verificherà la possibilità di formalizzare un documento di sintesi sul quale la Commissione potrà pronunciarsi con un voto.

Prende la parola il senatore SCAGLIONE il quale, preliminarmente alla discussione dei temi all'ordine del giorno, desidera segnalare come la Rai abbia arrogantemente disatteso le indicazioni, espresse dalla Commissione attraverso il suo Ufficio di Presidenza allargato, in ordine alla vertenza sui cori e sulle orchestre che fu oggetto di un incontro con il vice direttore generale Guerzoni e con il capo del personale della Rai De Domenico.

A tal proposito, il presidente RADI ricorda che l'ufficio di Presidenza allargato aveva ricevuto dai dirigenti sopra ricordati, nella riunione del 26 novembre, una dettagliata relazione con la quale, per la verità, non era stata certo nascosta la decisione di apportare significativi tagli al settore dei cori e delle orchestre; in quella circostanza i commissari presenti espressero la propria insoddisfazione e si convenne di ascoltare il direttore generale della Rai, inserendo l'argomento nel più generale contesto delle economie che l'attuale dirigenza intende operare ai fini del risanamento dell'azienda. È stata sua cura - come Presidente della Commissione di vigilanza - ribadire che l'Ufficio di Presidenza si riserva di valutare la relazione che il direttore generale dovrà svolgere non appena esaurito il presente dibattito e comunque prima che divengano operative le decisioni già adottate in ordine alla

sorte di cori e orchestre. Per il futuro, con riferimento specifico ai poteri di vigilanza affidati a questa commissione, occorrerà porre il problema di dotarla degli strumenti e delle risorse di carattere tecnico per poter correttamente ed a pieno ottemperare ai compiti ad essa assegnati dalla legge.

Il senatore LIBERTINI considera una indecorosa operazione di facciata quella di motivare il licenziamento di cori e orchestre con l'obiettivo di risanare la Rai e denuncia il tono insopportabile e arrogante con cui alcuni ambienti dell'azienda si pronunciano in merito agli orientamenti formulati dalla Commissione.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato POLI BORTONE, il quale ritiene incongruo che la Commissione prosegua un dibattito su un ordine del giorno per il quale tale organo non ha alcuna competenza istituzionale e di cui si è autoinvestito, mentre perpetua una tradizione di omissione in ordine alle sue funzioni primarie, segnatamente la formulazione degli indirizzi e la vigilanza sulla loro puntuale applicazione. Dall'ultima seduta ad oggi si sono verificate numerose gravi questioni - l'intervista al vescovo di Reggio Calabria mandata in onda durante il TG1, lo scandalo Telethon, per citare solo alcuni esempi - che mettono in luce l'assoluta insufficienza della vigilanza e del controllo attuati da questa commissione. Chiede pertanto alla Presidenza quali specifiche iniziative intenda adottare in proposito.

Il deputato MANCA concorda con la proposta di organizzazione del lavoro della Commissione formulata in apertura di seduta dal presidente Radi; è comunemente condivisa l'opinione che la Commissione non possa e non debba procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione della Rai sulla base di regole da tutti riconosciute superate, ed è pertanto inutile disperdersi in defatiganti dibattiti preliminari. Piuttosto occorre scandire il lavoro della Commissione prevedendo che si addivenga al voto sulla proposta di risoluzione conclusiva in una data che non veda i commissari inderogabilmente impegnati presso i due rami del Parlamento.

Il senatore ROGNONI, premesso che la Commissione è consapevole della inadeguatezza del regime che, allo stato, regola la nomina del Consiglio di amministrazione della Rai, osserva come sia in atto un meritevole sforzo per rompere vecchi equilibri, sforzo purtroppo minacciato dal riaffiorare, a più riprese, della cultura del sospetto presso quanti finiscono per delegittimare la valenza politica del dibattito in corso; la Commissione ha infatti precise responsabilità politiche, anche e soprattutto nei confronti dell'azienda pubblica radiotelevisiva, per sciogliere il nodo, invero centrale, dell'esigenza di dotare la Rai di un governo stabile ed efficiente. Tale esigenza reclama soluzioni urgenti: la Commissione dovrà esaurire il dibattito entro la presente settimana e registrare, in mancanza di una larga intesa, le varie

posizioni emerse, delle quali ciascuna forza politica assumerà la piena responsabilità.

Il deputato INTINI osserva come troppo spesso argomenti marginali - dai quali traspare quasi il desiderio di trasformare questa Commissione in un doppione del Consiglio di amministrazione della Rai - soffochino gli spazi riservati all'esame di temi centrali: sulle regole che dovranno presiedere il rinnovo dei vertici aziendali occorre discutere celermente ed approdare ad una rapida soluzione, senza la quale l'alternativa è lo sfascio dell'azienda pubblica radiotelevisiva.

Ad avviso del senatore LIBERTINI, non è certo compito della Commissione intrattenersi sulle linee della riforma della Rai, anticipando e duplicando un dibattito che dovrà ritualmente avere luogo presso le assemblee dei due rami del Parlamento, anche perchè tutto fa presagire che non vi saranno margini di intesa fra le forze politiche sulla soluzione futura; è meglio invece che ciascuno formalizzi la propria iniziativa legislativa e si acceleri il dibattito nella sede propria.

Prende la parola il deputato BATTISTUZZI, il quale precisa che la Commissione ha il diritto-dovere, stabilito per legge, di nominare il Consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica radiotelevisiva; ove essa ritenga inadeguata la legislazione vigente, ha anche il dovere di motivare puntualmente le ragioni per le quali non ritiene di dover ottemperare ad un obbligo legislativo, corredando i motivi di dissenso con opinioni e proposte che saranno trasmesse al Parlamento. Non va dimenticato tuttavia come per lunghi anni in passato sia stato attuato, in modo assai scoperto, il tentativo di rendere inutile e delegittimare questa Commissione che, per il futuro, dovrà essere dotata di più penetranti poteri di controllo e vigilanza, il che presuppone un corredo di strumenti sanzionatori la cui totale carenza depotenzia strutturalmente qualunque organo di vigilanza che avesse, ipoteticamente, la volontà di farne uso. Si associa infine alle osservazioni formulate dal deputato Poli Bortone in merito alla inopportunità della intervista al vescovo di Reggio Calabria trasmessa alcuni giorni fa dal TG1 .

Il senatore GUALTIERI concorda con il presidente Radi in ordine all'impostazione metodologica dei lavori della Commissione; occorre cioè verificare se esiste convergenza o meno su una proposta di risoluzione unitaria.

Il deputato PAISSAN, anche a nome del deputato Nuccio, concorda con l'ordine dei lavori formulato dal Presidente in apertura di seduta, sottolineando l'assoluta urgenza che il dibattito si concluda con un voto entro la settimana in corso, essendo necessario motivare perchè la Commissione non possa ottemperare al suo compito primario di nominare il Consiglio di amministrazione della Rai.

A conclusione di questo breve dibattito preliminare, il Presidente RADI desidera puntualizzare che le sue proposte sull'ordine dei lavori della Commissione non lo collocano certo in un posizione antagonista

rispetto ad essa; egli ne è parte e, pertanto, ascolta con interesse e partecipa al dibattito. Con assoluto spirito di servizio egli si è pertanto messo al lavoro per dare uno sbocco costruttivo al disagio e alla insofferenza da più parti espressi in ordine al ruolo finora svolto dalla Commissione. Quest'ultima è comunque chiamata oggi ad un compito di iniziativa politica che forse in passato non ha avuto, ma dal quale non può certo più esimersi. Per il futuro il ruolo della Commissione potrà anche essere radicalmente riconsiderato, immaginando sue competenze, variamente graduate, tanto nei confronti della concessionaria pubblica quanto rispetto al panorama dei soggetti privati dell'informazione radiotelevisiva. Nel frattempo, se non sarà raggiunta entro la settimana una soluzione di larga maggioranza, sarà suo dovere registrare le posizioni assunte dai singoli gruppi e trasmetterle alle presidenze di Camera e Senato.

Non facendosi osservazioni ulteriori, la Commissione concorda sulla proposta di ordine dei lavori del Presidente.

Su richiesta del deputato Poli Bortone, il presidente RADl assicura che, se necessario, ribadirà con un ulteriore comunicato al Presidente e al Direttore generale della Rai l'invito, a costoro già rivolto per le vie brevi, in ordine all'opportunità che l'azienda si attenga a criteri di imparzialità e di rigore nell'informazione politica, alla vigilia di un significativo test elettorale.

#### *SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Riprende la discussione, interrotta nella seduta del 25 novembre scorso.

Il deputato NUCCIO, osservato come sia alquanto incongruo inserire in un dibattito già avviato nel merito discussioni incidentali di carattere metodologico, ricorda come si sia da più parti riconosciuta l'assoluta inadeguatezza delle regole in base alle quali la Commissione dovrebbe procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai; per tale motivo ci si è posti l'obiettivo di ragionare in modo nuovo, producendo - in una sede squisitamente politica - suggerimenti ed indicazioni per il nuovo assetto gestionale della azienda che tengano conto del malessere profondo manifestato da tutte le componenti. Niente esclude iniziative legislative formali - da molte parti politiche già adottate - che saranno discusse nelle sedi proprie: ciò che conta è evitare intenti dilatori che tradiscono la volontà di affossare il servizio pubblico radiotelevisivo, avendo invece ben presente l'obiettivo di restituire alla Rai una gestione snella ed efficiente, capace di operare sul mercato dell'informazione come soggetto particolarmente qualificato ed autorevole.

In questa prospettiva il Consiglio di amministrazione dovrà essere dotato di poteri reali e non di mere funzioni di rappresentanza, con un ragionevole ridimensionamento delle prerogative del direttore generale; poco rileva che il Consiglio sia composto da cinque a sedici membri se non muta la logica interna alla definizione dei suoi poteri, se

L'obiettivo finale non sarà quello di strutturare l'azienda pubblica radiotelevisiva in modo da assicurare ai suoi padroni - che sono i cittadini utenti - un'informazione professionale, non omissiva né censoria. Quanto al soggetto titolare del potere di elezione del Consiglio, non pare opportuno delegare in partenza ogni potere alle Presidenze dei due rami del Parlamento: in questo senso l'iniziativa legislativa da lui avanzata insieme al collega Paissan riconosce alla Commissione di vigilanza opportuni spazi per esercitare tale prerogativa, per rimetterla poi ai Presidenti delle Camere nella sola ipotesi in cui, spirato un congruo termine, non sia stato possibile nominare i membri del Consiglio di amministrazione della Rai.

Il deputato Nuccio esprime quindi profondo disagio per le insinuazioni di quanti affermano che alcune frange dell'opposizione - tra cui la sua parte politica - si sarebbero già accaparrate un posto al banchetto della maggioranza; a suo avviso è necessario liberare il confronto da qualsiasi tipo di pregiudiziale, avendo comunque ben presenti quali sono, anche storicamente, le responsabilità delle forze di governo nello sfascio aziendale e di credibilità della Rai. Esaurito il dibattito in corso si dovrà quanto prima porre mano con rinnovato vigore all'adempimento dei compiti di indirizzo, vigilanza e controllo della Commissione; per l'intanto sarà buona norma invitare il direttore generale Pasquarelli a far osservare prudenza ed equilibrio nell'informazione, in questi giorni di immediata vigilia di elezioni di peculiare significato politico, laddove si preferisce abbandonare alle iniziative di un direttore - sfiduciato dalla sua redazione ed arrogante nei comportamenti - una testata televisiva quale il TG1. Si rimuove infatti la stagnazione imposta dal sistema partitocratico anche allorché si ha il coraggio di pronunciarsi selettivamente sulle questioni maggiormente critiche ed esplosive, evitando l'opacizzazione di discussioni onnicomprensive e generali che tradiscono la volontà di ingessare ogni capacità di reazione.

Secondo il senatore ROGNONI la Commissione ha davanti a sé la possibilità di lanciare un forte segnale contro quel processo di lottizzazione favorito dalla ottusità dei partiti, colpevolmente inconsapevoli che i moduli del giornalismo di regime finiscono col causare un irreversibile distacco tra forze politiche e società civile. Soprattutto nel servizio pubblico il compito del giornalismo è quello di informare, avendo come obiettivo, per quanto possibile, la imparzialità e il pluralismo, e rivendicando un ruolo professionale che non può non essere assolutamente autonomo dalle segreterie e dalle correnti di partito.

Il segnale di cambiamento può venire dalla capacità della Commissione di indirizzo e vigilanza di individuare, attraverso le più ampie intese, nuovi criteri per la nomina del Consiglio di amministrazione. A questo riguardo il gruppo del PDS è disponibile ad un confronto aperto, obbedendo ad una logica di superamento della spartizione partitica che può consistere nell'affidare ai presidenti delle Camere la nomina di un Consiglio di amministrazione più snello dell'attuale, sebbene, in via di principio, sarebbe forse preferibile mantenere alla Commissione di vigilanza la titolarità di questo potere.



Il senatore Rognoni, nell'individuare taluni profili di arroganza nel comportamento tenuto dal Direttore generale della Rai, che ha adottato numerosi provvedimenti di nomine, nonostante l'invito contrario rivolto dalla Commissione al Consiglio di amministrazione, in attesa dell'urgente rinnovo del Consiglio stesso, osserva che tale censurabile atteggiamento dimostra ancora una volta la necessità di indicare quanto prima una soluzione per la formazione del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Interviene poi il deputato MANCA, il quale, nel rinviare ad altra occasione la discussione dell'ipotizzata revisione della struttura e delle funzioni della Commissione Rai, affronta il tema più urgente della nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione dell'azienda radiotelevisiva.

L'urgenza della questione impone senza dubbio alla Commissione Rai di spogliarsi del proprio potere di nomina, per suggerire di affidarlo ai Presidenti delle Camere ai quali, a suo avviso, andrebbe peraltro riservato un potere di designazione, lasciando il potere di nomina vero e proprio al Presidente della Repubblica. Il nuovo Consiglio di amministrazione, ristretto a cinque elementi, dovrebbe avere reali poteri di gestione, ripristinando quella ripartizione di compiti tra Direttore generale e Consiglio d'amministrazione stesso che era stata modificata, in favore del Direttore generale, con il cosiddetto decreto Berlusconi del 1985. La scelta del Direttore generale potrebbe essere riservata all'azionista, di intesa con il Consiglio d'amministrazione, acquisito eventualmente il parere da parte della Commissione di vigilanza, alla quale spetterebbe altresì il compito di scegliere, entro i cinque consiglieri d'amministrazione, il Presidente.

Interviene quindi l'onorevole INTINI, il quale sollecita da parte di tutte le forze politiche un atteggiamento di prudenza e disponibilità, necessario, a suo avviso, per affrontare la grave situazione della Rai, divenuta una cittadella assediata non solo dalla concorrenza ma anche dalle forze della retorica antipartitocratica. La sinistra nel suo complesso dovrebbe riflettere sulla circostanza che le offensive degli oligopoli nel campo dell'informazione possono trovare un valido argine proprio in una Rai resa finalmente governabile ed efficiente.

Il passaggio che si è verificato in questo ultimo ventennio, dal monopolio televisivo pubblico ad una forma di oligopolio misto, deve indurre a rivedere le linee-guida della riforma del 1975 che aveva introdotto, all'interno del sistema pubblico, elementi di concorrenza che oggi vanno invece rivolti tutti all'esterno, superando l'attuale obsoleta tripartizione in aree politico-culturali in favore di una articolazione dell'informazione sviluppata attraverso edizioni dei telegiornali differenziate in base ai diversi targets di pubblico.

Gli obiettivi di medio periodo del servizio pubblico debbono dunque essere quelli di una informazione non militante ma di servizio, della priorità della qualità rispetto alla quantità, dell'investimento tecnologicamente qualificato, della efficienza ed economicità di gestione.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi di breve termine, va innanzitutto salutata con favore l'iniziativa intrapresa dal Presidente Radi, che si è rivolto alla ricerca di ipotesi di soluzione aperte ai più larghi contributi.

Preso atto della specificità dell'azienda Rai, che riconduce a due diversi soggetti, Parlamento da un lato e azionariato dall'altro, osserva che l'uno può essere rappresentato da un organo di alta amministrazione, dotato, per i criteri di nomina, di particolare autorevolezza e orientato a funzioni di garanzia; l'altro da un organo di gestione esecutiva, monocratico o meno, scelto dall'azionariato, ove siano soprattutto presenti profili di riconosciuta managerialità ed efficienza.

L'onorevole Intini conclude dichiarandosi convinto che sono sinora emerse posizioni dalle quali, anche grazie all'impegno del Presidente Radi, potranno essere raggiunti punti di larga intesa: in ogni caso la sua parte politica offre la propria ampia disponibilità ad un costruttivo confronto.

Ad avviso del senatore GUALTIERI, la Commissione di vigilanza ha pieno titolo per rivendicare il proprio ruolo e svolgere pertanto anche quelle funzioni di controllo che, appena risolto il problema del Consiglio d'amministrazione, andranno esercitate con fermezza, per esempio nei riguardi della questione dei cori e delle orchestre.

Il senatore Gualtieri si dichiara favorevole ad una soluzione eccezionale e temporanea per dare rapidamente alla Rai un nuovo Consiglio di amministrazione che non abbia però compiti di garanzia - come sembra ipotizzare l'onorevole Intini -, poichè essi fanno parte delle competenze della Commissione bicamerale, ma che invece possa esercitare pienamente reali poteri di gestione dell'azienda.

Egli è altresì favorevole ad una drastica riduzione del numero dei consiglieri ed alla loro nomina da parte dei Presidenti delle camere; per quanto riguarda invece il Direttore generale, ritiene che la sua nomina debba spettare al Consiglio di amministrazione, d'intesa con l'azionista: a tale riguardo giudica altresì opportuno prevedere, sull'esempio dei penetranti controlli che il Congresso americano esercita sulle nomine decise dall'Esecutivo, che anche la nomina dei consiglieri d'amministrazione sia sottoposta al parere della Commissione di vigilanza, con il risultato di restituire ad essa quel ruolo incisivo che sembra aver smarrito.

La gravissima crisi della Rai impone una soluzione rapidissima per la cui individuazione la sua parte politica si dichiara pronta ad un aperto confronto.

In ogni caso, risolto il problema del Consiglio di amministrazione, occorrerà riesaminare la normativa generale del sistema radiotelevisivo, poichè la cosiddetta legge Mammi risulta già obsoleta, ignorando le novità tecnologiche - tv via cavo, satellite, alta definizione - che costituiscono il futuro strategico dei sistemi televisivi.

Altra questione sulla quale la Commissione non potrà non essere chiamata a dibattere riguarda, nel più generale processo di privatizzazione, le ipotesi di scorporo dalla Rai delle strutture impiantistiche.

Intervenendo a sua volta, il senatore D'AMELIO desidera in primo luogo dare atto al Presidente Radi di aver saputo avviare una seria riflessione, per dare alla Rai nuove strutture organizzative, per consentire il salvataggio di un grande patrimonio, non solo materiale, ma prima di tutto professionale e culturale.

Anche attraverso tali nuove strutture, la Rai dovrà riscoprire la propria vocazione di strumento di informazione e formazione dell'opinione pubblica, abbandonando logiche meramente commerciali e l'inseguimento di fatui miti televisivi.

Per quanto concerne in particolare il rinnovo del Consiglio di amministrazione, il senatore D'Amelio auspica che l'ipotesi tracciata dal Presidente Radi possa divenire proposta dell'intera Commissione, da sottoporre all'attenzione di tutto il Parlamento. In ogni caso concorda con l'ipotesi di riduzione a cinque dei consiglieri d'amministrazione, che potrebbero essere nominati, a suo avviso, dallo stesso Presidente del Consiglio, oppure, in alternativa, dai Presidenti delle Camere. Il Consiglio d'amministrazione così formato dovrà certo avere compiti di gestione, ma è auspicabile che esso possa anche guidare l'azienda verso una incisiva ridefinizione dei propri compiti, puntando sulla qualità dei programmi.

Per il senatore LOMBARDI, sulla base dell'ipotesi indicata dal Presidente Radi, è possibile individuare, con una larga intesa, i nuovi meccanismi per il rinnovo del Consiglio d'amministrazione, assicurando finalmente all'azienda radiotelevisiva un governo più efficace ed efficiente.

Il senatore SCAGLIONE, nell'unirsi a quanti prima di lui hanno già manifestato forti perplessità in ordine all'atteggiamento dei vertici della Rai - a tale riguardo suscitano preoccupazione i comportamenti e le dichiarazioni di taluni dirigenti in merito al problema dei cori -, si domanda per quale motivo l'utente debba essere costretto a pagare un canone a beneficio di un'azienda radiotelevisiva incapace di assicurare una corretta informazione politico-parlamentare, caratterizzata da una disinvolta gestione delle nomine e degli appalti esterni, dalla generalizzata frustrazione professionale dei suoi operatori e da una macroscopica inefficienza complessiva.

Per quanto concerne la questione del rinnovo del Consiglio d'amministrazione, la sua parte politica esprime forti perplessità circa l'ipotesi di affidare la scelta dell'organo di amministrazione ad istanze politiche.

Più garantista risulta il metodo, proposto dalla lega Nord, di nominare per sorteggio i membri del Consiglio di amministrazione; la sua parte politica non rinuncerà poi ad esercitare attraverso il collegio sindacale un penetrante controllo sulla correttezza gestionale dell'azienda nè ad esprimersi sulla società chiamata a certificare il bilancio della concessionaria pubblica. Quanto alla Commissione di vigilanza, qualcuno ha proposto che essa si riunisca presso la sede della Rai: ben venga qualunque tipo di soluzione operativa - per quanto spregiudicata od insolita possa apparire - se essa è funzionale al più puntuale e corretto esercizio dei compiti di vigilanza e di controllo.

Il deputato DI PRISCO ravvisa, nello svolgimento del presente dibattito, un atto di responsabilità e di maturità politica della Commissione, in un contesto nel quale le istituzioni rischiano di essere travolte dalla caduta di credibilità delle rappresentanze partitiche davanti all'opinione pubblica, ed il Governo - specie nella persona del ministro Pagani - manifesta tutta la sua incapacità di guidare i processi di rinnovamento strutturale ormai inderogabili anche nel campo dell'informazione.

La Rai non fa eccezione alla regola della degenerazione partitocratica e la sua dirigenza si mostra costantemente sorda alle istanze di cambiamento di cui l'azienda, al suo interno, è peraltro ricca. Nello sbandamento in atto è la Commissione soggetto istituzionale che deve assumersi responsabilità di mediazione politica, raccordando gli indirizzi di riforma del sistema alle possibilità di ristrutturazione concreta del settore dell'informazione. Nel tentativo di compiere un primo passo verso tale obiettivo è già possibile individuare un terreno di incontro e di convergenza tra le proposte e gli orientamenti emersi: in particolare, la proposta del deputato Manca si allinea a quelle del PDS e dei Verdi sotto il profilo di una maggiore snellezza del Consiglio di amministrazione e di una accresciuta autorevolezza, mentre non viene trascurato il ruolo della stessa Commissione di vigilanza. Anche gli orientamenti espressi dal senatore Scaglione meritano attenzione, particolarmente per quanto concerne le esigenze di rappresentatività della società civile presso il Consiglio di amministrazione della Rai. Convince meno la proposta del deputato Intini, giacché l'attribuzione a quest'ultimo organo di funzioni di garanzia reclamerebbe fin da ora una riconsiderazione delle prerogative della Commissione di vigilanza e del Garante per l'editoria e per la radiodiffusione. È auspicabile infine che la Commissione solleciti l'adozione di normative che assicurino, all'interno del Consiglio di amministrazione della Rai, la presenza di elementi di sesso femminile così da amplificare la voce delle denunce - puntualmente registrate presso l'azienda - di gravi episodi di discriminazione sessista nei ruoli, nella professionalità e nelle carriere.

A conclusione del dibattito, il presidente Radi comunica che il calendario dei lavori della Camere e del Senato rende necessario che la Commissione sia convocata per la serata di domani, giovedì 10 dicembre, alle ore 21,00.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

9ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
**CHIAROMONTE**

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**AUDIZIONE DEL GENERALE LUIGI RAMPONI, EX DIRETTORE DEL SISMI**  
(R 47, B 65ª, 4º)

Il Comitato procede all'audizione del generale Luigi Ramponi, in qualità di ex direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI).

Intervengono per chiedere notizie e chiarimenti il senatore Pinto, il deputato Tassone ed il presidente Chiaromonte.

**AUDIZIONE DEL PREFETTO ALESSANDRO VOCI, EX DIRETTORE DEL SISDE**  
(R 47, B 65ª, 5º)

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Alessandro Voci, in qualità di ex direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

Pongono quesiti il deputato Tassone, il senatore Pinto e il presidente Chiaromonte.

**CONVOCAZIONE DEL COMITATO**

Il Comitato decide di tornare a riunirsi mercoledì 16 dicembre 1992, alle ore 9,30, per procedere all'audizione del prefetto Giuseppe Richero in qualità di ex segretario generale del CESIS.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sui testi unici concernenti**  
**la riforma tributaria**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

8ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze, onorevoli Carta e Pisicchio.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

**Schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

(R 139 B, B 80ª, 2º)

Il presidente FAVILLA ricorda che nella seduta del 25 novembre 1992 è stata da lui svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione.

Il senatore VISCO attira anzitutto l'attenzione, tra le questioni di maggiore rilievo che presenta il testo all'esame, sul criterio generale secondo cui il contribuente d'ora in poi dovrà essere assistito in giudizio da un difensore abilitato. A questo criterio generale sono previste delle deroghe, opportunamente disciplinate dal comma 5 dell'articolo 12, che potrebbe essere integrato prevedendo che possa fare a meno dell'ausilio di un difensore abilitato chi mostri con tutta evidenza di essere professionalmente preparato a trattare le questioni di cui si discute, pur senza far parte delle categorie tra cui si prevede che debbano essere scelti i difensori abilitati.

All'articolo 12., comma 5, dopo le parole «delle questioni ad essa relative» dovrebbero pertanto essere aggiunte le parole «ovvero la qualificazione professionale acquisita nella materia».

Non risulta invece convincente la proposta di discriminare secondo il tipo di tributo o secondo l'entità della cifra in contestazione: potrebbero esserci questioni processuali semplicissime per importi ben superiori a 500.000 lire e, all'opposto, questioni molto complicate per ammontari inferiori.

Certo la discrezionalità delle singole commissioni tributarie potrà portare a prassi divergenti, ma questo non deve destare preoccupazione, trattandosi di conseguenza ineliminabile della esistenza di una pluralità di organi giudicanti.

Il senatore VISCO propone poi che all'articolo 19, comma 1, lettera h), dopo le parole «il diniego», venga aggiunta l'espressione «o la revoca».

Sempre all'articolo 19, al comma 3, il senatore VISCO propone di sostituire le parole «vizi propri» con le altre «motivi concernenti l'illegittimità o l'infondatezza degli atti medesimi».

In riferimento all'articolo 27, il senatore VISCO sottolinea la necessità di evitare che le commissioni tributarie vengano affogate da ricorsi di massa, cioè da una sterminata miriade di ricorsi pressochè identici, presentati da intere categorie di contribuenti. È necessario quindi trovare un meccanismo che consenta un esame congiunto di più ricorsi, anche al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 29. A tale scopo pertanto il senatore VISCO propone che all'articolo 27, dopo il comma 2, venga aggiunto il seguente comma: «2.bis. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 29, comma 1, il Presidente della Commissione assume gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnate alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente».

All'articolo 47, concernente la sospensione dell'atto impugnato, il senatore VISCO propone che, al comma 1, le parole «ed irreparabile» vengano sostituite dalla espressione «e i motivi di ricorso si appalesano fondati» e alla fine del comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: «La sospensione deve essere concessa qualora il contribuente presenti fideiussione bancaria assicurativa o altra idonea garanzia a favore della amministrazione finanziaria o dell'altro ente destinatario del gettito». Conseguentemente al termine del comma 1 dell'articolo 68, vanno aggiunte le seguenti parole: «salvo che il contribuente presenti fideiussione bancaria assicurativa o altra idonea garanzia a favore dell'amministrazione finanziaria o dell'altro ente destinatario del gettito».

In riferimento all'articolo 48, concernente la *vexata quaestio* dell'esame e della definizione preventiva della controversia, il senatore VISCO propone che i commi da 1 a 4 ed il primo periodo del comma 5 siano sostituiti dal seguente:

«1. Per controversie relative a valutazioni estimative o che comunque richiedono la determinazione di fatti e circostanze caratterizzati da particolare opinabilità, il contribuente, rappresentato da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, può presentare, anche contestualmente al ricorso, istanza alla Commissione indicando dettagliatamente i criteri per definire la controversia, accettando parzialmente il contenuto dell'atto impugnato. Il Presidente della sezione cui il ricorso è assegnato valuta l'ammissibilità dell'istanza sia sotto il profilo dell'oggetto della controversia, sia sotto il profilo della sufficiente specificazione dei relativi criteri di definizione. In caso positivo la Commissione invita il contribuente a trasmettere l'istanza all'ufficio finanziario competente.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza l'ufficio finanziario deve comunicare al giudice se intende procedere alla definizione della

controversia secondo i criteri indicati dal contribuente, e trasmette le proprie deduzioni. In caso di risposta positiva il Presidente della sezione *convoca entro 60 giorni le parti e provvede, in contraddittorio con esse, a definire la controversia nell'ambito dei criteri indicati nel primo periodo del presente comma. In caso di disaccordo, il Presidente provvede, entro tale ambito, a definire la controversia con provvedimento soggetto a reclamo alla Commissione tributaria regionale solo per errore materiale, per vizio di motivazione, per manifesto superamento dei limiti indicati al periodo del presente comma e violazione delle norme che regolano il procedimento».*

La proposta disposizione ha il vantaggio di evitare gli inconvenienti del tradizionale concordato e di riportare in sede amministrativa la maggior parte delle liti, secondo un modello che trova applicazione generalizzata all'estero.

Il sottosegretario CARTA esprime ripetutamente le proprie perplessità in ordine alla discrezionalità di cui l'amministrazione finanziaria dovrebbe venire ad usufruire.

Il senatore RAVASIO concorda con il senatore Visco nel constatare che l'articolo 48, nella attuale stesura, non è assolutamente adeguato allo scopo, in quanto gli uffici della amministrazione finanziaria non sono minimamente incentivati a ritornare sui propri passi e modificare il provvedimento di partenza.

Il senatore VISCO, a conclusione del proprio intervento, osserva che la *ratio* del testo all'esame è il conseguimento di importanti progressi in vista di un contenzioso tributario che acquisisca pienamente le caratteristiche di un processo. Si tratta di una meta che oggi non è immediatamente raggiungibile, ma alla quale occorre avvicinarsi.

Il senatore PAINI dichiara di condividere quasi integralmente la relazione del presidente Favilla, alla quale però muove alcune osservazioni. Non pare condivisibile la proposta di graduare nel tempo il passaggio delle controversie sui tributi locali dalle Intendenze di finanza alle Commissioni tributarie. Circa l'attenuazione dell'obbligo della assistenza tecnica per il ricorso, il senatore PAINI condivide le perplessità del relatore in ordine alla possibilità che - essendo tale attenuazione affidata alla singola commissione tributaria, ai sensi dell'articolo 12 - si vengano a determinare criteri molto diversi da zona a zona del territorio nazionale. Peraltro il senatore PAINI non condivide la proposta di stabilire in via generale che per le controversie concernenti tributi locali si possa fare a meno di una qualificata assistenza tecnica: ad esempio, non sembra che l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) presenti problematiche di scarso rilievo. Sempre in riferimento all'articolo 12, comma 2, il senatore PAINI dichiara la propria contrarietà a riconoscere i cosiddetti «esperti iscritti in albi, ruoli o elenchi istituiti a norma di legge presso l'amministrazione finanziaria»: sono professioni non riconosciute, per le quali non esiste nè albo nè disciplina legale. Riconosce però che si tratta di dizione presente già nel testo della legge di delega.



Il senatore PAINI quindi propone che il cosiddetto patteggiamento - per il quale il preventivo consenso degli uffici costituisce certamente un ostacolo - sia fatto oggetto di una più stringente disciplina legislativa, con la previsione di limiti quantitativi alla determinazione dell'importo che il contribuente in definitiva dovrà versare. In ultimo il senatore PAINI, in relazione alla norma transitoria che impone al contribuente l'obbligo di presentare nuovamente il ricorso, chiede che gli uffici della amministrazione finanziaria ricordino ai ricorrenti tale obbligo.

Il deputato BIANCHINI rileva preliminarmente che con il nuovo testo legislativo, per motivi probabilmente in gran parte risalenti alla stessa norma di delega, l'organizzazione del contenzioso tributario resta quella di prima, al di là di un impegno di ripulitura formale di cui va dato atto. I membri delle Commissioni tributarie continuano a non essere giudici specializzati a tempo pieno e il processo tributario risulta una contraddittoria giustapposizione di istituti del processo amministrativo e del processo civile. Inopportuno infatti il legislatore ha rinunciato a sciogliere il nodo se il processo tributario riguardi un rapporto tra parti o un atto amministrativo. Nè si tratta di questione astrattamente dottrinale, poichè il legislatore deve avere ben chiari gli scopi che si prefigge. In sostanza l'attuale contenzioso tributario è un processo su atti, come si evince dalla elencazione degli atti ammessi, dalla esclusione del giuramento e della testimonianza e da numerose altre disposizioni. L'attuale processo tributario presenta però numerose contraddizioni: si avranno pertanto controversie metodologiche fra tecnici che dovranno essere risolte da giudici non specializzati, nell'ambito di una dialettica processuale gravemente contraddittoria. Ad esempio ci si può domandare che senso abbia l'istituto del pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente, istituto che viene mutuato dall'ambito del processo su rapporti. Anche le previste disposizioni sul cosiddetto patteggiamento rischiano di presentare una scarsa effettività, poichè disposizioni di tal genere, per avere applicazione, dovrebbero risultare utili sia alla amministrazione sia al ricorrente. In quanto poi alla norma transitoria finale che prevede una nuova riproposizione del ricorso già pendente, si tratta di norma-trabocchetto che ha purtroppo numerosi precedenti e che rischia di dare una cattiva immagine della amministrazione. Il deputato BIANCHINI auspica che si possa arrivare - anche in considerazione delle proposte sulla Magistratura elaborate dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali - ad un processo tributario inteso come processo civile, affidato a giudici ordinari specializzati e non a tempo parziale. Il deputato BIANCHINI conclude infine il suo intervento sottolineando la necessità che non venga eccessivamente ristretto l'ambito dei possibili difensori tecnici per le controversie innanzi alle Commissioni tributarie e chiedendo che l'articolo 39 del testo all'esame venga integrato con l'articolo 295 del codice di procedura civile.

Il deputato LETTIERI sottolinea anzitutto, come aspetti positivi della riforma, il rinvio generalizzato al codice di procedura civile, in quanto compatibile, la previsione di due gradi di giudizio, oltre al

ricorso in Cassazione, la previsione dell'obbligo, per le parti private, di essere assistite da professionisti abilitati, l'introduzione del principio del pagamento delle spese in caso di soccombenza. Nell'esaminare il testo predisposto dal Governo emergono peraltro alcune perplessità. La norma dell'articolo 8 appare non funzionale al processo tributario e, nella sua attuale formulazione, passibile di un uso distorto ed eccessivo. In quanto agli articoli 10 ed 11, sarebbe preferibile che il centro di servizio sia direttamente parte del processo, prevedendo l'eventuale possibilità di stare in giudizio mediante l'ufficio del contenzioso della Direzione regionale o dell'ufficio delle Entrate. In merito all'articolo 12, attribuire all'amministrazione finanziaria il compito di tenere elenchi di soggetti abilitati alla rappresentanza potrebbe comportare una violazione del principio di equilibrio delle parti processuali e sarebbe quindi preferibile limitare la possibilità della assistenza nel giudizio a soggetti già abilitati all'esercizio dell'attività professionale. È da accogliere favorevolmente l'ipotesi prevista nel sesto comma dell'articolo 12 di non ritenere obbligatoria l'assistenza nei ricorsi di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 787 del 1980. In merito all'articolo 18, comma 4, è preferibile che anche l'omissione o l'incompletezza del codice fiscale sia sanzionata con l'inammissibilità del ricorso.

Circa la proposizione del ricorso, il comma 3 dell'articolo 20 prevede che restino ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 787 del 1980 sui Centri di servizio. Si tratta di disposizioni emanate in connessione con l'attivazione dei Centri, che prevedono l'obbligo di inoltrare il ricorso a detti uffici qualora il contribuente impugnò l'iscrizione a ruolo effettuata dal Centro. Sarebbe opportuna la generalizzazione di tale criterio per tutti gli atti della amministrazione finanziaria e degli enti locali. Ciò deflazionerebbe notevolmente il contenzioso tributario in quanto accentuerebbe la capacità dell'amministrazione di riesaminare i propri atti, anche sulla base del ricorso di parte, e di avvalersi proficuamente del potere di annullamento totale o parziale dei propri atti da ultimo previsto dall'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante norme per il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

In merito al giudizio di appello, il secondo comma dell'articolo 52 prevede che l'ufficio del Ministero delle finanze sia preventivamente autorizzato alla proposizione dell'appello dal capo del servizio del contenzioso della Direzione generale delle Entrate. Va rilevato anzitutto che il riferimento alla Direzione generale è presumibilmente effetto di un errore materiale, dovendosi leggere «regionale» in luogo di «generale». Diversamente la norma sarebbe praticamente inattuabile, date le difficoltà tecnico-organizzative di preventiva autorizzazione da parte della Direzione generale per tutti gli appelli di tutti gli uffici dell'amministrazione. Attualmente l'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 90 del 1990, convertito dalla legge n. 165 del 1990, già prevede la preventiva autorizzazione ed il visto da parte dell'ispettorato compartimentale competente alla proposizione dell'appello per ogni controversia di importo inferiore a lire 5.000.000. Questa norma sta già comportando una considerevole difficoltà operativa col risultato che, nei fatti, gli ispettorati autorizzano gli appelli senza alcuna selezione, svuotando il contenuto della norma. Sarebbe auspicabile individuare un

meccanismo che incentivi gli uffici a decidere direttamente in quali casi appellarsi dopo le pronunce sfavorevoli di primo grado, in modo da responsabilizzare al massimo i dirigenti preposti.

Il deputato LETTIERI coglie l'occasione per esortare il Governo a procedere al più presto alla nomina dei responsabili regionali delle Entrate. Il deputato LETTIERI esamina infine analiticamente le varie osservazioni avanzate dal relatore, presidente Favilla, dichiarando in particolare di accogliere la proposta del relatore per quanto concerne la trattazione dei ricorsi in merito ai tributi locali.

Il presidente FAVILLA rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RASTRELLI ricorda nuovamente di aver presentato al Governo l'interrogazione n. 4-01773, con cui rileva il mancato inserimento nell'elenco generale delle agevolazioni della norma di cui all'articolo 25 della legge n. 9 del 1991, che dispone a favore delle società petrolifere la dilazione, per un periodo non superiore a 30 giorni e senza carico di interessi, del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e dei diritti doganali all'importazione.

Il senatore RASTRELLI ricorda di aver presentato anche una interpellanza con cui chiede il rispetto di un ordine del giorno approvato dal Senato durante il dibattito per la conversione in legge del decreto-legge n. 384 del 1992. Tale ordine del giorno impegnava il Governo a ritenere esclusi dalla portata della norma dell'articolo 11-bis (*minimum tax*) i soggetti per i quali l'attività artistica e professionale fosse complementare ad altra regolarmente retribuita e come tale oggetto di diversa ed autonoma imposizione fiscale.

Il senatore RASTRELLI auspica che, fatto salvo il normale *iter* degli strumenti di sindacato ispettivo da lui richiamati, nel corso dei lavori della Commissione possano essere risolti i dubbi da lui sollevati. Chiede poi che il parere che la Commissione dovrà dare sugli schemi di decreti presentati dal Governo segua analiticamente la suddivisione in articoli di detti schemi.

Conviene la Commissione.

Il deputato FERRARI nota che vanno sempre più diffondendosi perplessità e dubbi in ordine al preannunciato nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia e anche per quanto riguarda le agevolazioni ci si trova in una situazione di obiettiva difficoltà, che induce a ritenere possibili una riscrittura della delega e un procedimento per settori dell'opera di revisione.

Il deputato BIANCHINI lamenta alcuni evidenti errori nella stesura del decreto sulla *minimum tax*.

Il presidente FAVILLA avverte che il senatore Scheda procederà a svolgere la relazione sul decreto concernente la *minimum tax*. La

relazione riguarderà in effetti anche lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 1989. Tale schema sta per essere assegnato alla Commissione ed è oggettivamente connesso al decreto riguardante la *minimum tax*.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989 (*minimum tax*)**

(Esame e rinvio)

(R 139 B, B 80<sup>a</sup>, 3<sup>o</sup>)

Svolge la relazione il senatore SCHEDA. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul quale la Commissione deve esprimere il proprio parere, determina il «contributo diretto lavorativo» dell'imprenditore, del lavoratore autonomo, dei collaboratori familiari, dei soci di società di persone ed equiparati e degli associati di associazioni professionali.

La quantificazione di tale «contributo diretto lavorativo» è necessaria sia per la determinazione induttiva di ricavi o compensi tramite l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sia per la determinazione del reddito minimo attribuibile ai sopra richiamati soggetti, ormai noto come «*minimum tax*».

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto («*minimum tax*») è importante ricordare che il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 11 bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, ha stabilito che vengano iscritte a ruolo le maggiori imposte corrispondenti alla differenza tra l'ammontare del «contributo diretto lavorativo» ed il minor importo dichiarato, salvo che il contribuente sia *esonero* dalla cosiddetta «*minimum tax*» o perchè rientrante in fattispecie specificamente escluse dall'articolo 1, sesto comma, dello schema di D.P.C.M. oggetto di studio da parte della Commissione, o a seguito di accoglimento di apposita istanza ad una Commissione Provinciale i cui criteri di funzionamento dovranno essere regolamentati con un altro D.P.C.M. previsto dal terzo comma dell'articolo 11 bis del predetto decreto-legge 384 del 1992.

Non è superfluo ricordare che la filosofia della cosiddetta «*minimum tax*» è quella di attribuire ad ogni contribuente un reddito minimo che «ragionevolmente» corrisponda alla remunerazione del «lavoro diretto» che ogni soggetto presta direttamente per l'unica attività o per le diverse attività esercitate (distribuendolo, in tale ultimo caso, pro-quota su ognuna di esse).

Occorre, altresì, ricordare che la cosiddetta «*minimum tax*» avrà un impatto non secondario sul tessuto economico italiano, con riferimento soprattutto alle imprese ed alle professioni minori, e potrà determinare, se non valutato con doverosa attenzione, la perdita di soggetti esercenti attività marginali: attenzione quanto mai doverosa in un momento di

recessione e, conseguentemente, di notevole aumento della disoccupazione (anche giovanile).

Ciò premesso, si rimettono le seguenti osservazioni che, certamente, non sono esaustive di tutte le possibili casistiche.

1) Con riferimento al quinto comma dell'articolo 1 dello schema di D.P.C.M. si osserva che sarebbe equo stabilire riduzioni percentuali del «contributo diretto lavorativo» non solo per chi svolge «attività produttiva di reddito di lavoro dipendente», ma anche per chi esercita contemporaneamente, oltre alle attività in relazione alle quali si applica il disposto dell'articolo 11 bis del decreto-legge n. 384 del 1992, anche altre attività che comportino un impegno lavorativo e non siano incluse nelle categorie soggette all'applicazione del «contributo diretto lavorativo» (per esempio: coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo, esercizio di attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa - quali amministratori di società ed enti ecc. -, esercizio di attività d'impresa o professionali con ricavi e compensi superiori ai limiti previsti per l'applicazione del «contributo diretto lavorativo», ecc.).

2) Con riferimento alla lettera d) del sesto comma dell'articolo 1 dello schema di D.P.C.M., si osserva che l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 11 bis del decreto-legge 384 del 1992 alla società in liquidazione, qualora questa si protragga oltre il terzo anno, non trova riscontro oggettivo nella realtà dei fatti anzi risulta ingiustificatamente punitivo: infatti normalmente la gestione liquidatoria si protrae nel tempo non per un interesse della società, ma semplicemente perchè sovente si verificano situazioni di stallo dovute all'esistenza di cause legali, di contenziosi, di difficoltà oggettive nel realizzo di attività ecc.

Si tenga, altresì, presente che il Codice Civile prevede una rigida disciplina della liquidazione con divieto assoluto per i liquidatori di compiere nuove operazioni sociali.

Comprensibile, invece, è la limitazione temporale prevista per le imprese individuali, in quanto le stesse non sono soggette ad alcuna disciplina civilistica della fase liquidatoria: il che potrebbe permettere l'insorgere di situazioni di abuso finalizzate all'elusione della normativa fiscale. Si propone, di conseguenza, di sostituire il testo della lettera d) del sesto comma dell'articolo 1 con il seguente:

«d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o società, a condizione che, in ipotesi di impresa individuale, la liquidazione stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio.»

3) Con riferimento alla lettera e) del sesto comma dell'articolo 1 dello schema di D.P.C.M., che dispone che l'esonero dall'applicazione dell'articolo 11 bis del decreto-legge n. 384 nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni per i quali è stata accolta la domanda presentata all'apposita Commissione Provinciale prevista dal terzo comma dell'articolo 11 bis del decreto-legge n. 384, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, nella redazione dello schema di D.P.C.M., non si è tenuto conto di un caso di specie espressamente previsto dalla legge. Infatti l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 11 bis del

decreto-legge n. 384 recita testualmente: «tuttavia se con la successiva decisione della Commissione Provinciale la domanda è respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo».

Ciò non può che significare che, a termini di legge, la presentazione della domanda esclude dall'iscrizione immediata a ruolo sino all'esito della domanda medesima. Tale fattispecie, prevista dalla legge, ma non contemplata dal D.P.C.M. (il quale limita l'esclusione al solo caso di accoglimento della domanda) riveste notevole importanza e nella realtà dei fatti troverà larghissima diffusione: infatti la procedura e gli accertamenti cui è subordinata la decisione della Commissione Provinciale sono talmente numerosi e complessi (ed in parte anche inutili, visto il triplice controllo separatamente effettuato da Guardia di Finanza, altri Organi di Polizia e Vigili urbani) che una rapida decisione da parte della predetta Commissione è praticamente impossibile.

Sarebbe profondamente ingiusto che nelle more della decisione della Commissione Provinciale il contribuente sia soggetto all'applicazione dell'imposta sul «contributo diretto lavorativo»: infatti, da una lato, in tal modo verrebbe ingiustificatamente punito per un ritardo non a lui imputabile, e, dall'altro, la presenza dei requisiti formali previsti dalla legge (e precisamente la relazione positiva di una delle associazioni sindacali presenti nel CNEL e della dichiarazione asseverata dai CAF o da professionisti abilitati al visto di conformità, che la documentazione è conforme alle caratteristiche previste dagli appositi decreti emanandi dal Ministero delle Finanze) costituisce già di per sé una garanzia sufficiente ad evitare la presentazione di domande meramente strumentali e finalizzate, solamente, al ritardo della riscossione.

In conclusione, sulla base delle considerazioni sovraesposte, esigenze sia di equità che di rispetto della normativa di riferimento (articolo 11 bis, comma A, ultimo periodo del decreto-legge n. 384 del 1992) inducono a suggerire la sostituzione, nella lettera e) del sesto comma dell'articolo 1 dello schema di D.P.C.M., della parola «accolta» con la parola «presentata». Parimenti dovrà essere modificato nella nota della Tabella A il termine «accolta con il termine «presentata».

Si rileva, in ogni modo, che meglio sarebbe proporre in sede legislativa una modifica all'*iter* di funzionamento delle Commissioni più consona ad esigenze di rapida certezza disponendo, per esempio, l'obbligo di rispondere alle domande di esonero entro un limitato periodo temporale (3 o 6 mesi al massimo) pena l'applicazione del silenzio-assenso in caso di mancata decisione nel termine previsto.

4) Si osserva che lo schema di D.P.C.M. che fissa i coefficienti presuntivi relativi al 1992 all'articolo 3, comma 3, ha disposto che alle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare ed alle società che hanno concesso in affitto l'unica impresa posseduta non si applica il «contributo diretto lavorativo». Tale disposizione oltre ad essere collocata asistematicamente in un provvedimento non pertinente ha anche il limite di far rientrare implicitamente tali imprese tra i soggetti cui si applicano i coefficienti presuntivi di ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge n. 69 del 1989.

Ritenendo opportuno che debba essere chiarito che tali imprese, le cui componenti positive di reddito sono costituiti principalmente da canoni di locazione risultanti da contratti, non debbono per loro natura essere assoggettati ad alcun coefficiente presuntivo di ricavo in quanto non sussiste alcun collegamento funzionale tra i dati indice presi a base per la determinazione dei ricavi induttivamente quantificati e i proventi delle imprese stesse, si propone l'introduzione, nel sesto comma dell'articolo 1 dello schema di D.P.C.M., dopo la lettera e), della seguente lettera f):

«Nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta poichè non rientranti per loro natura nel regime di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154.».

5) Con riferimento al secondo comma dell'articolo 2, che, per il computo del «contributo diretto lavorativo» delle società di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte Dirette, prevede l'esclusione dei soci che apportano esclusivamente capitale, è necessario chiarire che «i soci che apportano esclusivamente capitale», diversi pertanto dai soci che apportano anche il loro lavoro, possono essere soci anche illimitatamente responsabili di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice.

Pertanto si propone di integrare il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di D.P.C.M. aggiungendo, dopo la parola «capitale», le seguenti parole «anche se soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice».

6) L'articolo 3, comma 1, lettera a), non fa alcun riferimento a situazioni in cui l'attività viene svolta da soggetti in cui operano più titolari.

La maggiorazione del 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, se può essere equa per l'impresa o arte e professione individuale, non può essere altrettanto corretta ove il soggetto in questione sia un'impresa familiare o una società o associazione professionale, per i quali soggetti il contributo diretto lavorativo viene moltiplicato per il numero dei collaboratori, soci o associati.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 dovrebbe essere modificata come segue.

«a) per le categorie II, III, IV, V sono incrementati del cinque per cento per ogni lavoratore dipendente, che eccede un numero pari a quello dei titolari che svolgono attività in modo continuativo e prevalente, siano essi imprenditore individuale, collaboratore di impresa familiare, socio di società o associato in associazioni artistiche o professionali.»

7) Con riferimento alle maggiorazioni previste nella lettera b) dell'articolo 3 per le attività esercitate nelle «zone di particolare rilievo urbane o extra urbane in Regioni diverse da quelle di cui alla Tabella B», questa Commissione ritiene che la definizione delle predette zone sia quanto mai generica. Pertanto, propone di demandare al Governo l'emanazione di apposito atto amministrativo che individui precisamente tali zone.

8) Con riferimento alla quinta categoria della tabella («professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura») questa Commissione ritiene che l'attrezzatura non sia sufficientemente significativa per stabilire, senza il concorso di altri elementi, un parametro di redditività: anzi, l'esperienza comune dimostra come alcune attività che richiedono l'impiego di ingenti attrezzature (per esempio la tenuta delle paghe o della contabilità che necessitano di costose apparecchiature informatiche) sono quelle a minor valore aggiunto.

Ritiene, inoltre, non sufficientemente definito il parametro della specializzazione.

Pertanto, propone di:

- 1) eliminare il parametro delle attrezzature;
- 2) demandare al Governo l'individuazione delle categorie professionali, per le quali, tenuto conto del contenuto altamente specializzato delle prestazioni offerte nonché della maggiore propensione all'evasione fiscale in base ai dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, è opportuno e necessario prevedere un contributo diretto lavorativo differenziato e maggiore rispetto a quello delle categorie III e IV. Il Ministro delle Finanze dovrà giustificare tale differenziazione;
- 3) oppure, in caso di difficoltà identificative, eliminare per l'anno 1992 tale categoria in attesa di identificare in modo preciso gli appartenenti a tali categorie.

A chiusura dell'intervento sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri resta da dire che il criterio presuntivo del contributo diretto lavorativo come imponibile minimo per determinate categorie di contribuenti necessita ancora di due correttivi urgenti che si auspica vengano introdotti quanto prima con provvedimento del Governo avente vigore di legge:

a) prevedere un meccanismo per permettere al contribuente di adeguare volontariamente, nella dichiarazione dei redditi, il minimo imponibile risultante dalle scritture contabili all'importo del contributo diretto lavorativo, senza l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 della legge n. 413 del 1991;

b) ferme restando le deduzioni ILOR ex articolo 120 T.U.I.R. prevedere un'esenzione oggettiva ILOR sul contributo diretto lavorativo.

Il deputato FERRARI chiede alcuni chiarimenti al relatore e al Governo in ordine a: 1) opportunità o meno che nel decreto vengano inserite disposizioni circa la documentazione delle componenti negative del reddito, oggettive e straordinarie, che giustificano la non iscrizione a ruolo; 2) effetti della *minimum tax* sull'IVA; 3) possibilità e criteri di cumulabilità delle riduzioni previste; 4) calcolo delle riduzioni accordate in virtù dell'età del contribuente; 5) determinazione del contributo diretto lavorativo per le società personali nelle quali nessun socio presta la propria attività; 6) casi di esclusione dell'ILOR; 7) dichiarazione della integrazione fino al minimo in sede di dichiarazione dei redditi; 8) rapporti tra l'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi e l'ammontare del contributo diretto lavorativo.



*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria si riunirà domani, giovedì 10 dicembre 1992, alle ore 15, per l'esame degli schemi dei decreti su agevolazioni, contenzioso tributario, organi del contenzioso e *minimum tax*.

*La seduta termina alle ore 21.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (786):  
*rimessione alla Commissione plenaria*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

**Comitato pareri**

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801): parere non ostativo.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 14,30*

*Autorizzazioni a procedere*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zito (Doc. IV, n. 30).

*Verifica dei poteri*

I. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Basilicata.

II. Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Piemonte.
- Verifica delle elezioni della Regione Campania.

---

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 10 dicembre 1992, ore 12

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-B) (*Approvato dal Senato, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri; Mancino ed altri; Gava ed altri; Acquaviva ed altri; Pontone ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (786).
- RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

III. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769).

---

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 16*

*In sede consultiva*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali.
- Riordino della disciplina in materia sanitaria.

II. Emendamenti al disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento*).
-

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 9 e 16*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (801).

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 9 e 16*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro del turismo e dello spettacolo.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria.

*Materie di competenza*

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 15,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

*Materia di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Progetto di relazione all'Assemblea sugli sviluppi dei negoziati CEE-USA concernenti l'agricoltura nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778).
  - Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (788).
-



## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 9,30 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria.
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 21*

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria**

*Giovedì 10 dicembre 1992, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame di un quadro organico di revisione di agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi in materia di tributi.
- II. Seguito dell'esame di uno schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria.

III. Esame di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989 (*minimum tax*).

IV. Esame di uno schema di decreto delegato circa i nuovi organi del contenzioso tributario.

---